Parlamento europeo
2024-2029

Commissione per i problemi economici e monetari

2023/0321(CNS)

17.6.2025

EMENDAMENTI
89 - 449

Progetto di relazione
Evelyn Regner
(PE773.162v01-00)

Imprese in Europa: quadro per l'imposizione dei redditi (BEFIT)

Proposta di direttiva
(COM(2023)0532 – C9-0341/2023 – 2023/0321(CNS))

Emendamento 89
Christophe Gomart

Proposta di direttiva
Considerando 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	vista la relazione annuale 2024 della Commissione europea sulla tassazione nell'UE, pubblicata nel giugno 2024,

Or. fr

Emendamento 90
Christophe Gomart

Proposta di direttiva
Considerando 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
(1) Nell'Unione non esiste attualmente un approccio comune al calcolo della base imponibile per le imprese. Le imprese dell'Unione sono pertanto tenute a rispettare un diverso regime di imposta sulle società in ciascuno Stato membro in cui operano.	(1) Nell'Unione non esiste attualmente un approccio comune al calcolo della base imponibile per le imprese. Le imprese dell'Unione sono pertanto tenute a rispettare un diverso regime di imposta sulle società in ciascuno Stato membro in cui operano. ***Pertanto, secondo la relazione annuale 2024 sulla tassazione, nel 2023 le aliquote d'imposta legali sulle società variavano tra il 10 % e il 31,5 % a seconda dello Stato membro (e tra il 9 % e il 29 % tenendo conto dei regimi di sostegno fiscale istituiti dai governi).***

Or. fr

Emendamento 91
Manon Aubry
a nome del gruppo The Left

Proposta di direttiva
Considerando 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
(1) Nell'Unione non esiste attualmente un approccio comune al calcolo della base imponibile per le imprese. Le imprese dell'Unione sono pertanto tenute a rispettare un diverso regime di imposta sulle società in ciascuno Stato membro in cui operano.	(1) ***Nonostante tutte le proposte di cui ai considerando 1 bis, 1 ter e 1 quater,*** nell'Unione non esiste attualmente un approccio comune al calcolo della base imponibile per le imprese. Le imprese dell'Unione sono pertanto tenute a rispettare un diverso regime di imposta sulle società in ciascuno Stato membro in cui operano.

Or. en

Emendamento 92
Manon Aubry
a nome del gruppo The Left

Proposta di direttiva
Considerando 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(1 bis) Nel 1975 la Commissione europea ha presentato una proposta volta a ridurre al minimo le differenze tra le aliquote dell'imposta sulle società degli Stati membri. Ai sensi della proposta[1 bis], gli Stati membri potevano ancora determinare la propria aliquota dell'imposta sulle società, ma tale aliquota "non [poteva] essere inferiore al 45 % o superiore al 55 %". Per mancanza di sostegno da parte degli Stati membri, la proposta è stata ritirata.

[1 bis] COM(75)0392.

Or. en

Emendamento 93
Manon Aubry
a nome del gruppo The Left

Proposta di direttiva
Considerando 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(1 ter) Nel 2011 la Commissione ha presentato una proposta[1 ter] per una base imponibile consolidata comune per l'imposta sulle società, meglio nota con l'acronimo CCCTB. Dopo quattro anni di discussioni tecniche, i negoziati si sono arenati al Consiglio e la proposta è stata ritirata.
	[1 ter] COM(2011)0121 definitivo.

Or. en

Emendamento 94
Manon Aubry
a nome del gruppo The Left

Proposta di direttiva
Considerando 1 quater (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(1 quater) Nel 2016 la Commissione ha presentato una versione modificata della CCCTB[1 quater]. Una base imponibile europea comune per l'imposta sulle società sarebbe servita da codice unico di norme per le modalità di calcolo da parte delle società degli utili complessivi nell'UE. Dopo aver calcolato una base imponibile comune, una società attiva in più di uno Stato membro avrebbe potuto sommare il totale degli utili e delle perdite delle entità nei diversi Stati membri per determinare gli utili netti o le perdite nette totali per l'intera UE (consolidamento). Gli utili imponibili della società sarebbero poi stati assegnati alle rispettive entità mediante una formula di ripartizione, dividendo gli utili in base a tre fattori con

la medesima ponderazione (lavoro, attività materiali e fatturato). Ciascuno Stato membro avrebbe poi tassato le quote degli utili della società così assegnate in base alla propria aliquota dell'imposta sulle società nazionale. Alla fine la proposta sulla CCCTB del 2016 è andata incontro allo stesso destino di quella che l'aveva preceduta nel 2011. Il Consiglio non è riuscito ad assicurare un sostegno unanime e, sebbene avesse inizialmente sospeso i negoziati per lasciare spazio alla riforma del quadro inclusivo dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici (OCSE) sulle norme in materia di imposta sulle società (cfr. paragrafo successivo), la proposta sulla CCCTB del 2016 è stata ritirata nel settembre 2023.

[1 quater] ***COM(2016)0683 final.***

Or. en

Emendamento 95
Guillaume Peltier
a nome del gruppo ECR

Proposta di direttiva
Considerando 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
(2) ***L'esistenza*** nell'Unione ***di*** 27 regimi diversi di imposta sul reddito delle società ***genera complessità nell'adempimento degli obblighi fiscali e porta a una concorrenza sleale per le imprese***. ***Questa situazione è diventata più evidente con*** la globalizzazione e la digitalizzazione dell'economia***, che*** hanno modificato in modo significativo la percezione delle frontiere terrestri e i modelli imprenditoriali***. Dai tentativi dei*** governi di adattarsi a questa nuova realtà ***sono emerse risposte frammentarie tra gli***	(2) Nell'Unione ***esistono*** 27 regimi diversi di imposta sul reddito delle società. La globalizzazione e la digitalizzazione dell'economia hanno modificato in modo significativo la percezione delle frontiere terrestri e i modelli imprenditoriali ***e i*** governi ***stanno cercando*** di adattarsi a questa nuova realtà.

Stati membri, con conseguenti ulteriori distorsioni nel mercato interno. I diversi quadri giuridici comportano inevitabilmente anche pratiche di amministrazione fiscale diverse da uno Stato membro all'altro. Ciò implica spesso lunghe procedure caratterizzate da imprevedibilità e incoerenza ed elevati costi di conformità.

Or. en

Emendamento 96
Isabel Benjumea Benjumea

Proposta di direttiva
Considerando 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
(2) L'esistenza nell'Unione di 27 regimi diversi di imposta sul reddito delle società genera complessità nell'adempimento degli obblighi fiscali ***e porta a una concorrenza sleale per le imprese***. Questa situazione è diventata più evidente con la globalizzazione e la digitalizzazione dell'economia, che hanno modificato in modo significativo la percezione delle frontiere terrestri e i modelli imprenditoriali. Dai tentativi dei governi di adattarsi a questa nuova realtà sono emerse risposte frammentarie tra gli Stati membri, con conseguenti ulteriori distorsioni nel mercato interno. I diversi quadri giuridici comportano inevitabilmente anche pratiche di amministrazione fiscale diverse da uno Stato membro all'altro. Ciò implica spesso lunghe procedure caratterizzate da imprevedibilità e incoerenza ed elevati costi di conformità.	(2) L'esistenza nell'Unione di 27 regimi diversi di imposta sul reddito delle società genera complessità nell'adempimento degli obblighi fiscali. Questa situazione è diventata più evidente con la globalizzazione e la digitalizzazione dell'economia, che hanno modificato in modo significativo la percezione delle frontiere terrestri e i modelli imprenditoriali. Dai tentativi dei governi di adattarsi a questa nuova realtà sono emerse risposte frammentarie tra gli Stati membri, con conseguenti ulteriori distorsioni nel mercato interno. I diversi quadri giuridici comportano inevitabilmente anche pratiche di amministrazione fiscale diverse da uno Stato membro all'altro. Ciò implica spesso lunghe procedure caratterizzate da imprevedibilità e incoerenza ed elevati costi di conformità***, il che disincentiva gli investimenti transfrontalieri***.

Or. en

Emendamento 97

Gilles Boyer

Proposta di direttiva
Considerando 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
(2) L'esistenza nell'Unione di 27 regimi diversi di imposta sul reddito delle società genera complessità nell'adempimento degli obblighi fiscali ***e*** porta a una concorrenza sleale per le imprese. Questa situazione è diventata più evidente con la globalizzazione e la digitalizzazione dell'economia, che hanno modificato in modo significativo la percezione delle frontiere terrestri e i modelli imprenditoriali. Dai tentativi dei governi di adattarsi a questa nuova realtà sono emerse risposte frammentarie tra gli Stati membri, con conseguenti ulteriori distorsioni nel mercato interno. I diversi quadri giuridici comportano inevitabilmente anche pratiche di amministrazione fiscale diverse da uno Stato membro all'altro. Ciò implica spesso lunghe procedure caratterizzate da imprevedibilità e incoerenza ed elevati costi di conformità.	(2) L'esistenza nell'Unione di 27 regimi diversi di imposta sul reddito delle società genera complessità nell'adempimento degli obblighi fiscali***,*** porta a una concorrenza sleale per le imprese ***e favorisce una pianificazione fiscale aggressiva a livello transfrontaliero, nonché casi di doppia imposizione e doppia non imposizione***. Questa situazione è diventata più evidente con la globalizzazione e la digitalizzazione dell'economia, che hanno modificato in modo significativo la percezione delle frontiere terrestri e i modelli imprenditoriali. Dai tentativi dei governi di adattarsi a questa nuova realtà sono emerse risposte frammentarie tra gli Stati membri, con conseguenti ulteriori distorsioni nel mercato interno. I diversi quadri giuridici comportano inevitabilmente anche pratiche di amministrazione fiscale diverse da uno Stato membro all'altro. Ciò implica spesso lunghe procedure caratterizzate da imprevedibilità e incoerenza ed elevati costi di conformità. ***Poiché tale complessità può ostacolare l'espansione delle imprese sul mercato unico, con ulteriori conseguenze negative sull'innovazione, sulla competitività e sull'occupazione, le società necessitano di un unico quadro fiscale praticabile per sviluppare le proprie attività commerciali nel mercato unico.***

Or. en

Emendamento 98
Christophe Gomart

Proposta di direttiva
Considerando 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
(2) L'esistenza nell'Unione di 27 regimi diversi di imposta sul reddito delle società genera complessità nell'adempimento degli obblighi fiscali ***e*** porta a una concorrenza sleale ***per*** le imprese. ***Questa situazione è diventata*** più ***evidente*** con la globalizzazione e la digitalizzazione dell'economia, che hanno modificato in modo significativo la percezione delle frontiere terrestri e i modelli imprenditoriali. Dai tentativi dei governi di adattarsi a questa nuova realtà sono emerse risposte frammentarie tra gli Stati membri, con conseguenti ulteriori distorsioni nel mercato interno. I diversi quadri giuridici comportano inevitabilmente anche pratiche di amministrazione fiscale diverse da uno Stato membro all'altro. Ciò implica spesso lunghe procedure caratterizzate da imprevedibilità e incoerenza ed elevati costi di conformità.	(2) L'esistenza nell'Unione di 27 regimi diversi di imposta sul reddito delle società genera complessità nell'adempimento degli obblighi fiscali***,*** porta a una concorrenza sleale ***tra*** le imprese ***e favorisce i fenomeni di ottimizzazione fiscale transfrontaliera***. ***La relazione annuale 2024 sulla tassazione nell'UE ha stimato che la diminuzione delle entrate dovuta al trasferimento degli utili delle imprese sia stata pari al 20 % del gettito complessivo derivante dall'imposta sulle società riscosso nel 2022 nell'UE, che ammonterebbe a circa 100 miliardi di EUR in valore nominale. Tali fenomeni sono diventati*** più ***evidenti*** con la globalizzazione e la digitalizzazione dell'economia, che hanno modificato in modo significativo la percezione delle frontiere terrestri e i modelli imprenditoriali. Dai tentativi dei governi di adattarsi a questa nuova realtà sono emerse risposte frammentarie tra gli Stati membri, con conseguenti ulteriori distorsioni nel mercato interno. I diversi quadri giuridici comportano inevitabilmente anche pratiche di amministrazione fiscale diverse da uno Stato membro all'altro. Ciò implica spesso lunghe procedure caratterizzate da imprevedibilità e incoerenza ed elevati costi di conformità.
	Or. fr

Emendamento 99
Danuše Nerudová

Proposta di direttiva
Considerando 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
(2) L'esistenza nell'Unione di 27 regimi diversi di imposta sul reddito delle società	(2) L'esistenza nell'Unione di 27 regimi diversi di imposta sul reddito delle società

genera complessità nell'adempimento degli obblighi fiscali e porta a una concorrenza sleale per le imprese. Questa situazione è diventata più evidente con la globalizzazione e la digitalizzazione dell'economia, che hanno modificato in modo significativo la percezione delle frontiere terrestri e i modelli imprenditoriali. Dai tentativi dei governi di adattarsi a questa nuova realtà sono emerse risposte frammentarie tra gli Stati membri, con conseguenti ulteriori distorsioni nel mercato interno. I diversi quadri giuridici comportano inevitabilmente anche pratiche di amministrazione fiscale diverse da uno Stato membro all'altro. Ciò implica spesso lunghe procedure caratterizzate da imprevedibilità e incoerenza ed elevati costi di conformità.	genera complessità nell'adempimento degli obblighi fiscali e porta a una concorrenza sleale per le imprese. Questa situazione è diventata più evidente con la globalizzazione e la digitalizzazione dell'economia, che hanno modificato in modo significativo la percezione delle frontiere terrestri e i modelli imprenditoriali. Dai tentativi dei governi di adattarsi a questa nuova realtà sono emerse risposte frammentarie tra gli Stati membri, con conseguenti ulteriori distorsioni nel mercato interno. I diversi quadri giuridici comportano inevitabilmente anche pratiche di amministrazione fiscale diverse da uno Stato membro all'altro. Ciò implica spesso lunghe procedure caratterizzate da imprevedibilità e incoerenza ed elevati costi di conformità. ***Inoltre la mancanza di coordinamento mina la certezza fiscale, scoraggia gli investimenti transfrontalieri e genera opportunità di pianificazione fiscale aggressiva. È pertanto necessario un approccio comune non solo per garantire un'imposizione equa ed effettiva, ma anche per rafforzare l'integrità e la competitività delle società che operano nel mercato unico.***

Or. en

Emendamento 100
Danuše Nerudová

Proposta di direttiva
Considerando 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
(2) L'esistenza nell'Unione di 27 regimi diversi di imposta sul reddito delle società genera complessità nell'adempimento degli obblighi fiscali e porta a una concorrenza sleale per le imprese. Questa situazione è diventata più evidente con la globalizzazione e la digitalizzazione dell'economia, che hanno modificato in	(2) L'esistenza nell'Unione di 27 regimi diversi di imposta sul reddito delle società genera complessità nell'adempimento degli obblighi fiscali e porta a una concorrenza sleale per le imprese***. Tale complessità può costituire un impedimento all'espansione delle imprese sul mercato interno, ostacolando l'innovazione, la***

modo significativo la percezione delle frontiere terrestri e i modelli imprenditoriali. Dai tentativi dei governi di adattarsi a questa nuova realtà sono emerse risposte frammentarie tra gli Stati membri, con conseguenti ulteriori distorsioni nel mercato interno. I diversi quadri giuridici comportano inevitabilmente anche pratiche di amministrazione fiscale diverse da uno Stato membro all'altro. Ciò implica spesso lunghe procedure caratterizzate da imprevedibilità e incoerenza ed elevati costi di conformità.

competitività e l'occupazione. Questa situazione è diventata più evidente con la globalizzazione e la digitalizzazione dell'economia, che hanno modificato in modo significativo la percezione delle frontiere terrestri e i modelli imprenditoriali. Dai tentativi dei governi di adattarsi a questa nuova realtà sono emerse risposte frammentarie tra gli Stati membri, con conseguenti ulteriori distorsioni nel mercato interno. I diversi quadri giuridici comportano inevitabilmente anche pratiche di amministrazione fiscale diverse da uno Stato membro all'altro. Ciò implica spesso lunghe procedure caratterizzate da imprevedibilità e incoerenza ed elevati costi di conformità.

Or. en

Emendamento 101
Manon Aubry
a nome del gruppo The Left

Proposta di direttiva
Considerando 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
(2) L'esistenza nell'Unione di 27 regimi diversi di imposta sul reddito delle società genera complessità nell'adempimento degli obblighi fiscali e porta a una concorrenza sleale per le imprese. Questa situazione è diventata più evidente con la globalizzazione e la digitalizzazione dell'economia, che hanno modificato in modo significativo la percezione delle frontiere terrestri e i modelli imprenditoriali. Dai tentativi dei governi di adattarsi a questa nuova realtà sono emerse risposte frammentarie tra gli Stati membri, con conseguenti ulteriori distorsioni nel mercato interno. I diversi quadri giuridici comportano inevitabilmente anche pratiche di amministrazione fiscale diverse da uno Stato membro all'altro. Ciò implica spesso	(2) L'esistenza nell'Unione di 27 regimi diversi di imposta sul reddito delle società genera complessità nell'adempimento degli obblighi fiscali e porta a una concorrenza sleale per le imprese***, in particolare perché le imprese multinazionali potrebbero sfruttare i diversi regimi fiscali per portare avanti una pianificazione fiscale aggressiva, con la conseguenza che le piccole e medie imprese (PMI) finirebbero per pagare imposte superiori in proporzione ai loro utili***. Questa situazione è diventata più evidente con la globalizzazione e la digitalizzazione dell'economia, che hanno modificato in modo significativo la percezione delle frontiere terrestri e i modelli imprenditoriali. Dai tentativi dei governi di

lunghe procedure caratterizzate da imprevedibilità e incoerenza ed elevati costi di conformità.	adattarsi a questa nuova realtà sono emerse risposte frammentarie tra gli Stati membri, con conseguenti ulteriori distorsioni nel mercato interno. I diversi quadri giuridici comportano inevitabilmente anche pratiche di amministrazione fiscale diverse da uno Stato membro all'altro. Ciò implica spesso lunghe procedure caratterizzate da imprevedibilità e incoerenza ed elevati costi di conformità. ***Soprattutto, si traduce in pratiche di elusione fiscale da parte delle imprese multinazionali.***

Or. en

Emendamento 102
Guillaume Peltier
a nome del gruppo ECR

Proposta di direttiva
Considerando 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
(3) Sebbene diversi nella concezione, i regimi di imposta sul reddito delle società sono simili nelle loro caratteristiche fondamentali in quanto stabiliscono norme volte a conseguire lo stesso obiettivo, ossia determinare una base imponibile per le imprese. ***A tale riguardo sarebbe importante per le imprese operanti nel mercato interno che gli Stati membri introducano un quadro giuridico comune inteso ad armonizzare le caratteristiche fondamentali dei regimi di imposta sul reddito delle società al fine di semplificare le norme fiscali e garantire una concorrenza leale.***	(3) Sebbene diversi nella concezione, i regimi di imposta sul reddito delle società sono simili nelle loro caratteristiche fondamentali in quanto stabiliscono norme volte a conseguire lo stesso obiettivo, ossia determinare una base imponibile per le imprese.

Or. en

Emendamento 103
Danuše Nerudová

Proposta di direttiva
Considerando 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
(3) Sebbene diversi nella concezione, i regimi di imposta sul reddito delle società sono simili nelle loro caratteristiche fondamentali in quanto stabiliscono norme volte a conseguire lo stesso obiettivo, ossia determinare una base imponibile per le imprese. A tale riguardo sarebbe importante per le imprese operanti nel mercato interno che gli Stati membri introducano un quadro giuridico comune inteso ad armonizzare le caratteristiche fondamentali dei regimi di imposta sul reddito delle società al fine di semplificare le norme fiscali e garantire una concorrenza leale.	(3) Sebbene diversi nella concezione, i regimi di imposta sul reddito delle società sono simili nelle loro caratteristiche fondamentali in quanto stabiliscono norme volte a conseguire lo stesso obiettivo, ossia determinare una base imponibile per le imprese. A tale riguardo sarebbe importante per le imprese operanti nel mercato interno che gli Stati membri introducano un quadro giuridico comune inteso ad armonizzare le caratteristiche fondamentali dei regimi di imposta sul reddito delle società al fine di semplificare le norme fiscali e garantire una concorrenza leale. ***Le disposizioni relative all'aliquota dell'imposta sul reddito delle società dovrebbero tuttavia restare a discrezione degli Stati membri nel quadro della direttiva (UE) 2022/2523 del Consiglio intesa a garantire un livello di imposizione fiscale minimo globale per i gruppi multinazionali di imprese e i gruppi nazionali su larga scala nell'Unione.***

Or. en

Emendamento 104
Danuše Nerudová

Proposta di direttiva
Considerando 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
(3) Sebbene diversi nella concezione, i regimi di imposta sul reddito delle società sono simili nelle loro caratteristiche fondamentali in quanto stabiliscono norme volte a conseguire lo stesso obiettivo, ossia determinare una base imponibile per le imprese. A tale riguardo sarebbe	(3) Sebbene diversi nella concezione, i regimi di imposta sul reddito delle società sono simili nelle loro caratteristiche fondamentali in quanto stabiliscono norme volte a conseguire lo stesso obiettivo, ossia determinare una base imponibile per le imprese. A tale riguardo sarebbe

importante per le imprese operanti nel mercato interno che gli Stati membri introducano un quadro giuridico comune inteso ad armonizzare le caratteristiche fondamentali dei regimi di imposta sul reddito delle società al fine di semplificare le norme fiscali ***e*** garantire una concorrenza leale.	importante per le imprese operanti nel mercato interno che gli Stati membri introducano un quadro giuridico comune inteso ad armonizzare le caratteristiche fondamentali dei regimi di imposta sul reddito delle società al fine di semplificare le norme fiscali***, ridurre l'onere amministrativo,*** garantire una concorrenza leale ***e rafforzare la certezza del diritto per le società che operano a livello transfrontaliero***.

Or. en

Emendamento 105
Gilles Boyer

Proposta di direttiva
Considerando 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
(3) Sebbene diversi nella concezione, i regimi di imposta sul reddito delle società sono simili nelle loro caratteristiche fondamentali in quanto stabiliscono norme volte a conseguire lo stesso obiettivo, ossia determinare una base imponibile per le imprese. A tale riguardo sarebbe importante per le imprese operanti nel mercato interno che gli Stati membri introducano un quadro giuridico comune inteso ad armonizzare le caratteristiche fondamentali dei regimi di imposta sul reddito delle società al fine di semplificare le norme fiscali e garantire una concorrenza leale.	(3) Sebbene diversi nella concezione, i regimi di imposta sul reddito delle società sono simili nelle loro caratteristiche fondamentali in quanto stabiliscono norme volte a conseguire lo stesso obiettivo, ossia determinare una base imponibile per le imprese. A tale riguardo***, per sostenere il corretto funzionamento del mercato interno, il contesto di imposizione fiscale delle imprese nell'Unione dovrebbe essere configurato secondo il principio secondo cui le società pagano la loro giusta quota di imposte nelle giurisdizioni in cui generano i loro utili. Pertanto*** sarebbe importante per le imprese operanti nel mercato interno che gli Stati membri introducano un quadro giuridico comune inteso ad armonizzare le caratteristiche fondamentali dei regimi di imposta sul reddito delle società al fine di semplificare le norme fiscali e garantire una concorrenza leale.

Or. en

Emendamento 106
Manon Aubry
a nome del gruppo The Left

Proposta di direttiva
Considerando 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
(3) Sebbene diversi nella concezione, i regimi di imposta sul reddito delle società sono simili nelle loro caratteristiche fondamentali in quanto stabiliscono norme volte a conseguire lo stesso obiettivo, ossia determinare una base imponibile per le imprese. A tale riguardo sarebbe importante per le imprese operanti nel mercato interno che gli Stati membri introducano un quadro giuridico comune inteso ad armonizzare le caratteristiche fondamentali dei regimi di imposta sul reddito delle società al fine di semplificare le norme fiscali ***e*** garantire una concorrenza leale.	(3) Sebbene diversi nella concezione, i regimi di imposta sul reddito delle società sono simili nelle loro caratteristiche fondamentali in quanto stabiliscono norme volte a conseguire lo stesso obiettivo, ossia determinare una base imponibile per le imprese. A tale riguardo sarebbe importante per le imprese operanti nel mercato interno che gli Stati membri introducano un quadro giuridico comune inteso ad armonizzare le caratteristiche fondamentali dei regimi di imposta sul reddito delle società al fine di semplificare le norme fiscali***,*** garantire una concorrenza leale ***e, soprattutto, combattere l'elusione fiscale***.

Or. en

Emendamento 107
Isabel Benjumea Benjumea

Proposta di direttiva
Considerando 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(3 bis) L'armonizzazione non dovrebbe intendersi come l'unificazione dei regimi fiscali degli Stati membri, in quanto tutti gli Stati membri dovrebbero conservare la possibilità di farsi concorrenza in materia fiscale. È importante pertanto definire un intervallo per le aliquote fiscali che consenta a ciascuno Stato membro di stabilire le proprie aliquote al fine di

assicurarsi una maggiore competitività e attrarre investimenti.

Or. en

Emendamento 108
Fernando Navarrete Rojas

Proposta di direttiva
Considerando 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(3 bis) Armonizzare la base imponibile per l'imposta sulle società attraverso un insieme comune di norme migliora la trasparenza, promuovendo in tal modo all'interno dell'Unione un contesto di equa e sana concorrenza fiscale, sostenuto in particolare dall'entrata in vigore della direttiva (UE) 2022/2523 relativa a un livello di imposizione fiscale minimo globale, e contribuisce a rafforzare la competitività complessiva dell'Unione nonché il suo impegno in relazione alle norme concordate a livello internazionale.

Or. en

Emendamento 109
Fernando Navarrete Rojas

Proposta di direttiva
Considerando 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
(4) Il 9 giugno 2023 139 giurisdizioni, membri del quadro inclusivo dell'OCSE/G20, hanno aderito alla dichiarazione dell'ottobre 2021 su una soluzione basata su due pilastri per affrontare le sfide fiscali derivanti dalla digitalizzazione dell'economia[3]. Con tale	(4) Il 9 giugno 2023 139 giurisdizioni, membri del quadro inclusivo dell'OCSE/G20, hanno aderito alla dichiarazione dell'ottobre 2021 su una soluzione basata su due pilastri per affrontare le sfide fiscali derivanti dalla digitalizzazione dell'economia[3]. Con tale

dichiarazione gli Stati membri hanno concordato i) di effettuare un esercizio di revisione che calcoli il debito d'imposta minimo potenziale dei grandi gruppi multinazionali a partire dalla contabilità finanziaria nell'ambito del pilastro 2 e ii) di riassegnare parzialmente gli utili imponibili sulla base di una formula di ripartizione nell'ambito del pilastro 1. L'elaborazione di un quadro comune per affrontare le sfide fiscali derivanti dalla digitalizzazione e dalla globalizzazione dovrebbe ispirarsi ai risultati di tale esercizio. Poiché l'attuazione del pilastro 2 è stata approvata all'unanimità dagli Stati membri con la direttiva (UE) 2022/2523 del Consiglio[4], un quadro comune per l'imposta sulle società nell'Unione dovrebbe basarsi su concetti, quali l'ambito di applicazione e il calcolo della base imponibile, già familiari alle imprese e agli Stati membri.

[3] Dichiarazione su una soluzione a due pilastri per affrontare le sfide fiscali derivanti dalla digitalizzazione dell'economia — 8 ottobre 2021, progetto OCSE/G20 sull'erosione della base imponibile e il trasferimento degli utili.

[4] Direttiva (UE) 2022/2523 del Consiglio, del 14 dicembre 2022, intesa a garantire un livello di imposizione fiscale minimo globale per i gruppi multinazionali di imprese e i gruppi nazionali su larga scala nell'Unione (GU L 328 del 22.12.2022, pag. 1).

dichiarazione gli Stati membri hanno concordato i) di effettuare un esercizio di revisione che calcoli il debito d'imposta minimo potenziale dei grandi gruppi multinazionali a partire dalla contabilità finanziaria nell'ambito del pilastro 2 e ii) di riassegnare parzialmente gli utili imponibili sulla base di una formula di ripartizione nell'ambito del pilastro 1. ***Tuttavia, su questa formula di ripartizione non è stato raggiunto un accordo definitivo, il che rende la sua l'attuazione estremamente incerta.*** L'elaborazione di un quadro comune per affrontare le sfide fiscali derivanti dalla digitalizzazione e dalla globalizzazione dovrebbe ispirarsi ai risultati di tale esercizio. Poiché l'attuazione del pilastro 2 è stata approvata all'unanimità dagli Stati membri con la direttiva (UE) 2022/2523 del Consiglio[4], un quadro comune per l'imposta sulle società nell'Unione dovrebbe basarsi su concetti, quali l'ambito di applicazione e il calcolo della base imponibile, già familiari alle imprese e agli Stati membri.

[3] Dichiarazione su una soluzione a due pilastri per affrontare le sfide fiscali derivanti dalla digitalizzazione dell'economia — 8 ottobre 2021, progetto OCSE/G20 sull'erosione della base imponibile e il trasferimento degli utili.

[4] Direttiva (UE) 2022/2523 del Consiglio, del 14 dicembre 2022, intesa a garantire un livello di imposizione fiscale minimo globale per i gruppi multinazionali di imprese e i gruppi nazionali su larga scala nell'Unione (GU L 328 del 22.12.2022, pag. 1).

Or. en

Emendamento 110
Fernando Navarrete Rojas

Proposta di direttiva
Considerando 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(4 bis) Qualsiasi soluzione adottata nel settore della fiscalità internazionale, in particolare per quanto riguarda l'approccio a due pilastri, dovrebbe fondarsi su un ordine internazionale basato su regole, rafforzando in tal modo l'impegno dell'Unione a favore della cooperazione globale; in tale contesto, qualsiasi norma di assegnazione utilizzata per riassegnare gli utili imponibili all'interno dell'Unione dovrebbe basarsi su una norma concordata a livello mondiale; dato che attualmente una tale norma non esiste, è opportuno non perseguire una formula di ripartizione basata su fattori fin quando non sarà pienamente allineata alle norme adottate a livello internazionale.

Or. en

Emendamento 111
Gilles Boyer

Proposta di direttiva
Considerando 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(4 bis) Per garantire la certezza del diritto ed evitare oneri amministrativi eccessivi per i gruppi di imprese multinazionali, la presente direttiva dovrebbe mirare alla coerenza con gli sviluppi fiscali internazionali, in particolare quelli perseguiti dal quadro inclusivo dell'OCSE/G20, compresi il primo e il secondo pilastro. Tuttavia, alla luce dell'evoluzione del contesto internazionale e della possibilità che giurisdizioni fondamentali non attuino il primo pilastro, l'Unione dovrebbe mantenere la

flessibilità necessaria per determinare il proprio meccanismo di assegnazione, se del caso. Evitare norme fiscali confliggenti o sovrapposte tra i livelli nazionale, dell'Unione e internazionale rimane essenziale per ridurre gli oneri di conformità e attenuare il rischio di doppia o multipla imposizione.

Or. en

Emendamento 112
Danuše Nerudová

Proposta di direttiva
Considerando 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(4 bis) La Commissione e gli Stati membri dovrebbero assicurare la coerenza e l'allineamento della presente direttiva con le norme tipo dell'OCSE/G20 e la direttiva (UE) 2022/2523, in particolare per quanto concerne il calcolo dell'aliquota d'imposta effettiva paese per paese, che potrebbe essere pregiudicata dalla compensazione transfrontaliera delle perdite tra membri del gruppo BEFIT prevista dalla presente direttiva. Tale dimensione dovrebbe essere valutata nel riesame della presente direttiva.

Or. en

Emendamento 113
Manon Aubry
a nome del gruppo The Left

Proposta di direttiva
Considerando 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
(5) Il contesto in cui operano le	(5) Il contesto in cui operano le

imprese nel mercato interno dovrebbe essere reso più attraente al fine di stimolare la crescita e gli investimenti nell'Unione. A tal fine dovrebbe essere data priorità all'adozione di un quadro comune di norme in materia di imposta sulle società, al fine di agevolare il rispetto di tali norme da parte delle imprese che operano a livello transfrontaliero e di incoraggiare quelle che desiderano espandersi ulteriormente all'estero. Un unico insieme di norme in materia di imposta sulle società per le attività internazionali dovrebbe tradursi in una maggiore certezza fiscale e in un minor numero di controversie fiscali, in quanto affronterebbe le distorsioni e ridurrebbe il numero di casi di doppia imposizione e di eccessiva imposizione. ***Inoltre, poiché la sostenibilità delle*** entrate fiscali ***è fondamentale*** per i bilanci degli Stati membri, ***anche per gli investimenti nelle infrastrutture e nella ricerca e sviluppo e*** per la fornitura di servizi pubblici, sarebbe fondamentale garantire per il futuro che l'assegnazione dei ricavi avvenga secondo uno strumento basato su solidi parametri che non possono essere utilizzati in modo improprio.	imprese nel mercato interno dovrebbe essere reso più attraente al fine di stimolare la crescita e gli investimenti nell'Unione. A tal fine dovrebbe essere data priorità all'adozione di un quadro comune di norme in materia di imposta sulle società, al fine di agevolare il rispetto di tali norme da parte delle imprese che operano a livello transfrontaliero e di incoraggiare quelle che desiderano espandersi ulteriormente all'estero. Un unico insieme di norme in materia di imposta sulle società per le attività internazionali dovrebbe tradursi in una maggiore certezza fiscale e in un minor numero di controversie fiscali, in quanto affronterebbe le distorsioni e ridurrebbe il numero di casi di doppia imposizione e di eccessiva imposizione. ***Soprattutto, l'armonizzazione delle norme comporta minori opportunità di elusione fiscale. Con un'assegnazione della base imponibile, fondata su fattori tangibili quali il lavoro, le attività e il fatturato, il quadro comune di norme in materia di imposta sulle società attenuerà la pianificazione fiscale aggressiva. Data l'importanza cruciale di*** entrate fiscali ***sostenibili*** per i bilanci degli Stati membri, ***per esempio*** per la fornitura di servizi pubblici, ***in particolare per le famiglie più vulnerabili, è essenziale garantire che l'armonizzazione delle norme in materia di determinazione degli utili nell'Unione comporti un aumento delle aliquote fiscali effettive e delle entrate per gli Stati membri. Inoltre*** sarebbe fondamentale garantire per il futuro che l'assegnazione dei ricavi avvenga secondo uno strumento basato su solidi parametri che non possono essere utilizzati in modo improprio.

Or. en

Emendamento 114
Rasmus Andresen

Proposta di direttiva

Considerando 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
(5) Il contesto in cui operano le imprese nel mercato interno dovrebbe essere reso più attraente al fine di stimolare la crescita e gli investimenti nell'Unione. A tal fine dovrebbe essere data priorità all'adozione di un quadro comune di norme in materia di imposta sulle società, al fine di agevolare il rispetto di tali norme da parte delle imprese che operano a livello transfrontaliero e di incoraggiare quelle che desiderano espandersi ulteriormente all'estero. Un unico insieme di norme in materia di imposta sulle società per le attività internazionali dovrebbe tradursi in una maggiore certezza fiscale e in un minor numero di controversie fiscali, in quanto affronterebbe le distorsioni e ridurrebbe il numero di casi di doppia imposizione ***e di eccessiva imposizione***. ***Inoltre, poiché la sostenibilità delle*** entrate fiscali ***è fondamentale*** per i bilanci degli Stati membri, anche per gli investimenti ***nelle infrastrutture e*** nella ricerca e sviluppo e per la fornitura di servizi pubblici, ***sarebbe fondamentale*** garantire ***per il futuro*** che l'***assegnazione dei ricavi avvenga secondo uno strumento basato su solidi parametri che non possono essere utilizzati in modo improprio***.	(5) Il contesto in cui operano le imprese nel mercato interno dovrebbe essere reso più attraente al fine di stimolare la crescita e gli investimenti nell'Unione. A tal fine dovrebbe essere data priorità all'adozione di un quadro comune di norme in materia di imposta sulle società, al fine di agevolare il rispetto di tali norme da parte delle imprese che operano a livello transfrontaliero e di incoraggiare quelle che desiderano espandersi ulteriormente all'estero. Un unico insieme di norme in materia di imposta sulle società per le attività internazionali dovrebbe tradursi in una maggiore certezza fiscale e in un minor numero di controversie fiscali, in quanto affronterebbe le distorsioni e ridurrebbe il numero di casi di doppia ***(non)*** imposizione. ***L'armonizzazione delle norme comporta altresì minori possibilità di abuso di alcune specifiche disposizioni fiscali nazionali in un contesto paneuropeo. Con un'assegnazione della base imponibile, fondata su due fattori, il quadro comune di norme in materia di imposta sulle società attenuerà l'elusione fiscale e la pianificazione fiscale aggressiva. Data l'importanza cruciale di*** entrate fiscali ***sostenibili*** per i bilanci degli Stati membri, anche per gli investimenti ***nella transizione digitale, verde e sociale,*** nella ricerca e sviluppo e per la fornitura di servizi pubblici, ***in particolare per le famiglie più vulnerabili, è essenziale*** garantire che l'***armonizzazione delle norme in materia di determinazione degli utili nell'Unione non comporti una riduzione delle aliquote fiscali effettive e delle entrate per gli Stati membri***.

Or. en

Emendamento 115

Isabel Benjumea Benjumea

Proposta di direttiva
Considerando 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
(5) Il contesto in cui operano le imprese nel mercato interno dovrebbe essere reso più attraente al fine di stimolare la crescita e gli investimenti nell'Unione. A tal fine dovrebbe essere data priorità all'adozione di un quadro comune di norme in materia di imposta sulle società, al fine di agevolare il rispetto di tali norme da parte delle imprese che operano a livello transfrontaliero e di incoraggiare quelle che desiderano espandersi ulteriormente all'estero. Un unico insieme di norme in materia di imposta sulle società per le attività internazionali dovrebbe tradursi in una maggiore certezza fiscale e in un minor numero di controversie fiscali, in quanto affronterebbe le distorsioni e ridurrebbe il numero di casi di doppia imposizione e di eccessiva imposizione. Inoltre, poiché la sostenibilità delle entrate fiscali è fondamentale per i bilanci degli Stati membri, anche per gli investimenti nelle infrastrutture e nella ricerca e sviluppo e per la fornitura di servizi pubblici, sarebbe fondamentale garantire per il futuro che l'assegnazione dei ricavi avvenga secondo uno strumento basato su solidi parametri che non possono essere utilizzati in modo improprio.	(5) Il contesto in cui operano le imprese nel mercato interno dovrebbe essere reso più attraente al fine di stimolare la crescita e gli investimenti nell'Unione ***creando un contesto ancora più competitivo***. A tal fine dovrebbe essere data priorità all'adozione di un quadro comune di norme in materia di imposta sulle società, al fine di agevolare il rispetto di tali norme da parte delle imprese che operano a livello transfrontaliero e di incoraggiare quelle che desiderano espandersi ulteriormente all'estero***, nonché di incentivare l'imprenditoria nel mercato unico, attualmente limitata dagli oneri burocratici e dalla pressione fiscale***. Un unico insieme di norme in materia di imposta sulle società per le attività internazionali dovrebbe tradursi in una maggiore certezza fiscale e in un minor numero di controversie fiscali, in quanto affronterebbe le distorsioni e ridurrebbe il numero di casi di doppia imposizione e di eccessiva imposizione. Inoltre, poiché la sostenibilità delle entrate fiscali è fondamentale per i bilanci degli Stati membri, anche per gli investimenti nelle infrastrutture e nella ricerca e sviluppo e per la fornitura di servizi pubblici, sarebbe fondamentale garantire per il futuro che l'assegnazione dei ricavi avvenga secondo uno strumento basato su solidi parametri che non possono essere utilizzati in modo improprio.

Or. en

Emendamento 116
Danuše Nerudová

Proposta di direttiva
Considerando 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
(5) Il contesto in cui operano le imprese nel mercato interno dovrebbe essere reso più attraente al fine di stimolare la crescita e gli investimenti nell'Unione. A tal fine dovrebbe essere data priorità all'adozione di un quadro comune di norme in materia di imposta sulle società, al fine di agevolare il rispetto di tali norme da parte delle imprese che operano a livello transfrontaliero e di incoraggiare quelle che desiderano espandersi ulteriormente all'estero. Un unico insieme di norme in materia di imposta sulle società per le attività internazionali dovrebbe tradursi in una maggiore certezza fiscale e in un minor numero di controversie fiscali, in quanto affronterebbe le distorsioni e ridurrebbe il numero di casi di doppia imposizione e di eccessiva imposizione. Inoltre, poiché la sostenibilità delle entrate fiscali è fondamentale per i bilanci degli Stati membri, anche per gli investimenti nelle infrastrutture e nella ricerca e sviluppo e per la fornitura di servizi pubblici, sarebbe fondamentale garantire per il futuro che l'assegnazione dei ricavi avvenga secondo uno strumento basato su solidi parametri che non possono essere utilizzati in modo improprio.	(5) Il contesto in cui operano le imprese nel mercato interno dovrebbe essere reso più attraente al fine di stimolare la crescita e gli investimenti nell'Unione. A tal fine dovrebbe essere data priorità all'adozione di un quadro comune di norme in materia di imposta sulle società, al fine di agevolare il rispetto di tali norme da parte delle imprese che operano a livello transfrontaliero e di incoraggiare quelle che desiderano espandersi ulteriormente all'estero. Un unico insieme di norme in materia di imposta sulle società per le attività internazionali dovrebbe tradursi in una maggiore certezza fiscale e in un minor numero di controversie fiscali, in quanto affronterebbe le distorsioni e ridurrebbe il numero di casi di doppia imposizione e di eccessiva imposizione. Inoltre, poiché la sostenibilità delle entrate fiscali è fondamentale per i bilanci degli Stati membri, anche per gli investimenti nelle infrastrutture e nella ricerca e sviluppo***, dato che le società dell'UE hanno speso in questo settore circa 270 miliardi di EUR in meno rispetto alle loro omologhe statunitensi,*** e per la fornitura di servizi pubblici, sarebbe fondamentale garantire per il futuro che l'assegnazione dei ricavi avvenga secondo uno strumento basato su solidi parametri che non possono essere utilizzati in modo improprio.

Or. en

Emendamento 117
Christophe Gomart

Proposta di direttiva
Considerando 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
(5) Il contesto in cui operano le imprese nel mercato interno dovrebbe essere reso più attraente al fine di stimolare la crescita e gli investimenti nell'Unione. A tal fine dovrebbe essere data priorità all'adozione di un quadro comune di norme in materia di imposta sulle società, al fine di agevolare il rispetto di tali norme da parte delle imprese che operano a livello transfrontaliero e di incoraggiare quelle che desiderano espandersi ulteriormente all'estero. Un unico insieme di norme in materia di imposta sulle società per le attività internazionali dovrebbe tradursi in una maggiore certezza fiscale e in un minor numero di controversie fiscali, in quanto affronterebbe le distorsioni e ridurrebbe il numero di casi di doppia imposizione e di eccessiva imposizione. Inoltre, poiché la sostenibilità delle entrate fiscali è fondamentale per i bilanci degli Stati membri, anche per gli investimenti nelle infrastrutture e nella ricerca e sviluppo e per la fornitura di servizi pubblici, sarebbe fondamentale garantire per il futuro che l'assegnazione dei ricavi avvenga secondo uno strumento basato su solidi parametri che non possono essere utilizzati in modo improprio.	(5) Il contesto in cui operano le imprese nel mercato interno dovrebbe essere reso più attraente al fine di stimolare la crescita e gli investimenti nell'Unione. A tal fine dovrebbe essere data priorità all'adozione di un quadro comune di norme in materia di imposta sulle società, al fine di agevolare il rispetto di tali norme da parte delle imprese che operano a livello transfrontaliero e di incoraggiare quelle che desiderano espandersi ulteriormente all'estero. Un unico insieme di norme in materia di imposta sulle società per le attività internazionali dovrebbe tradursi in una maggiore certezza fiscale e in un minor numero di controversie fiscali, in quanto affronterebbe le distorsioni e ridurrebbe il numero di casi di doppia imposizione e di eccessiva imposizione. Inoltre, poiché la sostenibilità delle entrate fiscali è fondamentale per i bilanci degli Stati membri, anche per gli investimenti nelle infrastrutture***, nella sicurezza*** e ***nella difesa,*** nella ricerca e sviluppo e per la fornitura di servizi pubblici, sarebbe fondamentale garantire per il futuro che l'assegnazione dei ricavi avvenga secondo uno strumento basato su solidi parametri che non possono essere utilizzati in modo improprio.

Or. fr

Emendamento 118
Danuše Nerudová

Proposta di direttiva
Considerando 5 quater (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(5 quater) Riconoscendo l'importanza di promuovere la crescita economica e la competitività, è essenziale incoraggiare le imprese a investire in immobilizzazioni

materiali e immateriali nuove e migliorate. Consentire di dedurre l'intero costo di determinati investimenti in spese in conto capitale a sostegno degli incrementi di produttività promuove l'efficienza energetica e facilita la trasformazione digitale. Tale impostazione, essendo in linea con gli obiettivi dell'Unione di modernizzare l'economia e accelerare le transizioni verde e digitale, rende il quadro BEFIT più favorevole alla crescita e adeguato alle esigenze future.

Or. en

Emendamento 119
Gilles Boyer

Proposta di direttiva
Considerando 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(5 bis) La presente direttiva può anche contribuire al sistema delle risorse proprie dell'Unione, come delineato nell'accordo interistituzionale del 16 dicembre 2020 e nella comunicazione della Commissione del 2021 sulla prossima generazione di risorse proprie. Una risorsa propria basata sul BEFIT stabilirebbe un collegamento tra il bilancio dell'UE e i benefici che le società traggono dall'operare nel mercato unico, fornendo potenzialmente un flusso di entrate solido e resiliente.

Or. en

Emendamento 120
Danuše Nerudová

Proposta di direttiva
Considerando 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(5 bis) Anche la tabella di marcia per l'introduzione di nuove risorse proprie definita nell'accordo interistituzionale indica esplicitamente una nuova risorsa propria legata alla tassazione delle imprese come parte di un paniere di nuove fonti di entrate; In tal senso, senza l'introduzione del quadro BEFIT sarà complicato definire e adottare una nuova risorsa propria praticabile a base fiscale;

Or. en

Emendamento 121
Manon Aubry
a nome del gruppo The Left

Proposta di direttiva
Considerando 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
(6) È infatti fondamentale creare un sistema che raggiunga un certo grado di uniformità in tutta l'Unione, almeno tra i contribuenti a cui si rivolge principalmente. Di conseguenza, e tenuto conto degli sforzi compiuti sia dalle amministrazioni fiscali che dalle imprese per attuare il quadro di un livello minimo globale di tassazione, sarebbe importante trarre vantaggio da tale risultato ed elaborare norme che restino il più possibile vicine alle norme tipo dell'OCSE/G20 e alla direttiva (UE) 2022/2523. Su tale base, il quadro comune di norme dovrebbe essere obbligatorio per i gruppi con una presenza imponibile nell'Unione, a condizione che abbiano ricavi annui combinati superiori a ***750 000 000*** EUR sulla base del loro bilancio consolidato. In tal modo l'ambito di applicazione riguarderebbe le imprese che hanno maggiori probabilità di svolgere attività	(6) È infatti fondamentale creare un sistema che raggiunga un certo grado di uniformità in tutta l'Unione, almeno tra i contribuenti a cui si rivolge principalmente. Di conseguenza, e tenuto conto degli sforzi compiuti sia dalle amministrazioni fiscali che dalle imprese per attuare il quadro di un livello minimo globale di tassazione, sarebbe importante trarre vantaggio da tale risultato ed elaborare norme che restino il più possibile vicine alle norme tipo dell'OCSE/G20 e alla direttiva (UE) 2022/2523. Su tale base, il quadro comune di norme dovrebbe essere obbligatorio per i gruppi con una presenza imponibile nell'Unione, a condizione che abbiano ricavi annui combinati ***pari o*** superiori a ***40 000 000*** EUR***, in linea con la definizione di grande gruppo di cui alla direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio[6 bis]***, sulla base del

transfrontaliere e possono di conseguenza beneficiare della semplificazione offerta da un quadro giuridico comune. La soglia garantirebbe inoltre l'allineamento alla direttiva (UE) 2022/2523 per un approccio coerente nell'Unione.

loro bilancio consolidato. In tal modo l'ambito di applicazione riguarderebbe le imprese che hanno maggiori probabilità di svolgere attività transfrontaliere e possono di conseguenza beneficiare della semplificazione offerta da un quadro giuridico comune. La soglia garantirebbe inoltre l'allineamento alla direttiva (UE) 2022/2523 per un approccio coerente nell'Unione.

*[6 bis] **Direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativa ai bilanci d'esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese, recante modifica della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e abrogazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio (GU L 182 del 29.6.2013, pag. 19).***

Or. en

Emendamento 122
Isabel Benjumea Benjumea

Proposta di direttiva
Considerando 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
(6) È infatti fondamentale creare un sistema che raggiunga un certo grado di uniformità in tutta l'Unione, almeno tra i contribuenti a cui si rivolge principalmente. Di conseguenza, e tenuto conto degli sforzi compiuti sia dalle amministrazioni fiscali che dalle imprese per attuare il quadro di un livello minimo globale di tassazione, sarebbe importante trarre vantaggio da tale risultato ed elaborare norme che restino il più possibile vicine alle norme tipo dell'OCSE/G20 e alla direttiva (UE) 2022/2523. Su tale base, il quadro comune di norme dovrebbe	(6) È infatti fondamentale creare un sistema che raggiunga un certo grado di uniformità in tutta l'Unione, almeno tra i contribuenti a cui si rivolge principalmente. Di conseguenza, e tenuto conto degli sforzi compiuti sia dalle amministrazioni fiscali che dalle imprese per attuare il quadro di un livello minimo globale di tassazione, sarebbe importante trarre vantaggio da tale risultato ed elaborare norme che restino il più possibile vicine alle norme tipo dell'OCSE/G20 e alla direttiva (UE) 2022/2523. Su tale base, il quadro comune di norme dovrebbe

essere obbligatorio per i gruppi con una presenza imponibile nell'Unione, a condizione che abbiano ricavi annui combinati superiori a ***750 000 000*** EUR sulla base del loro bilancio consolidato. In tal modo l'ambito di applicazione riguarderebbe le imprese che hanno maggiori probabilità di svolgere attività transfrontaliere e possono di conseguenza beneficiare della semplificazione offerta da un quadro giuridico comune. La soglia garantirebbe inoltre l'allineamento alla direttiva (UE) 2022/2523 per un approccio coerente nell'Unione.

essere obbligatorio per i gruppi con una presenza imponibile nell'Unione, a condizione che abbiano ricavi annui combinati superiori a ***1 000 000 000*** EUR sulla base del loro bilancio consolidato. In tal modo l'ambito di applicazione riguarderebbe le imprese che hanno maggiori probabilità di svolgere attività transfrontaliere e possono di conseguenza beneficiare della semplificazione offerta da un quadro giuridico comune. La soglia garantirebbe inoltre l'allineamento alla direttiva (UE) 2022/2523 per un approccio coerente nell'Unione.

Or. en

Emendamento 123
Christophe Gomart

Proposta di direttiva
Considerando 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
(6) È infatti fondamentale creare un sistema che raggiunga un certo grado di uniformità in tutta l'Unione, almeno tra i contribuenti a cui si rivolge principalmente. Di conseguenza, e tenuto conto degli sforzi compiuti sia dalle amministrazioni fiscali che dalle imprese per attuare il quadro di un livello minimo globale di tassazione, sarebbe importante trarre vantaggio da tale risultato ed elaborare norme che restino il più possibile vicine alle norme tipo dell'OCSE/G20 e alla direttiva (UE) 2022/2523. Su tale base, il quadro comune di norme dovrebbe essere obbligatorio per i gruppi con una presenza imponibile nell'Unione, a condizione che abbiano ricavi annui combinati superiori a 750 000 000 EUR sulla base del loro bilancio consolidato. In tal modo l'ambito di applicazione riguarderebbe le imprese che hanno maggiori probabilità di svolgere attività	(6) È infatti fondamentale creare un sistema che raggiunga un certo grado di uniformità in tutta l'Unione, almeno tra i contribuenti a cui si rivolge principalmente. Di conseguenza, e tenuto conto degli sforzi compiuti sia dalle amministrazioni fiscali che dalle imprese per attuare il quadro di un livello minimo globale di tassazione, sarebbe importante trarre vantaggio da tale risultato ed elaborare norme che restino il più possibile vicine alle norme tipo dell'OCSE/G20 e alla direttiva (UE) 2022/2523. Su tale base, il quadro comune di norme dovrebbe essere obbligatorio per i gruppi con una presenza imponibile nell'Unione, a condizione che abbiano ricavi annui combinati superiori a 750 000 000 EUR sulla base del loro bilancio consolidato. In tal modo l'ambito di applicazione riguarderebbe le imprese che hanno maggiori probabilità di svolgere attività

transfrontaliere e possono di conseguenza beneficiare della semplificazione offerta da un quadro giuridico comune. La soglia garantirebbe inoltre l'allineamento alla direttiva (UE) 2022/2523 per un approccio coerente nell'Unione.

transfrontaliere e possono di conseguenza beneficiare della semplificazione offerta da un quadro giuridico comune. La soglia garantirebbe inoltre l'allineamento alla direttiva (UE) 2022/2523 per un approccio coerente nell'Unione. ***Cinque anni dopo l'entrata in vigore della presente direttiva, prima di prendere in considerazione un ampliamento del suo ambito di applicazione ad imprese di dimensioni minori, sarebbe opportuno effettuare una valutazione d'impatto sul gettito fiscale degli Stati membri e sui costi amministrativi di adeguamento delle imprese soggette all'imposta.***

Or. fr

Emendamento 124
Markus Ferber

Proposta di direttiva
Considerando 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
(6) È infatti fondamentale creare un sistema che raggiunga un certo grado di uniformità in tutta l'Unione, almeno tra i contribuenti a cui si rivolge principalmente. Di conseguenza, e tenuto conto degli sforzi compiuti sia dalle amministrazioni fiscali che dalle imprese per attuare il quadro di un livello minimo globale di tassazione, sarebbe importante trarre vantaggio da tale risultato ed elaborare norme che restino il più possibile vicine alle norme tipo dell'OCSE/G20 e alla direttiva (UE) 2022/2523. Su tale base, il quadro comune di norme dovrebbe essere obbligatorio per i gruppi con una presenza imponibile nell'Unione, a condizione che abbiano ricavi annui combinati superiori a 750 000 000 EUR sulla base del loro bilancio consolidato. In tal modo l'ambito di applicazione riguarderebbe le imprese che hanno	(6) È infatti fondamentale creare un sistema che raggiunga un certo grado di uniformità in tutta l'Unione, almeno tra i contribuenti a cui si rivolge principalmente. Di conseguenza, e tenuto conto degli sforzi compiuti sia dalle amministrazioni fiscali che dalle imprese per attuare il quadro di un livello minimo globale di tassazione, sarebbe importante trarre vantaggio da tale risultato ed elaborare norme che restino il più possibile vicine alle norme tipo dell'OCSE/G20 e alla direttiva (UE) 2022/2523. Su tale base, il quadro comune di norme dovrebbe essere obbligatorio per i gruppi con una presenza imponibile nell'Unione, a condizione che abbiano ricavi annui combinati superiori a 750 000 000 EUR sulla base del loro bilancio consolidato. In tal modo l'ambito di applicazione riguarderebbe le imprese che hanno

maggiori probabilità di svolgere attività transfrontaliere e possono di conseguenza beneficiare della semplificazione offerta da un quadro giuridico comune. La soglia garantirebbe inoltre l'allineamento alla direttiva (UE) 2022/2523 per un approccio coerente nell'Unione.

maggiori probabilità di svolgere attività transfrontaliere e possono di conseguenza beneficiare della semplificazione offerta da un quadro giuridico comune. La soglia garantirebbe inoltre l'allineamento alla direttiva (UE) 2022/2523 per un approccio coerente nell'Unione. ***Onde assicurare un certo grado di prevedibilità, l'ambito di applicazione dovrebbe essere mantenuto invariato per un periodo di tempo considerevole.***

Or. en

Emendamento 125
Guillaume Peltier
a nome del gruppo ECR

Proposta di direttiva
Considerando 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
(6) È infatti fondamentale creare un sistema che raggiunga un certo grado di uniformità in tutta l'Unione, almeno tra i contribuenti a cui si rivolge principalmente. Di conseguenza, e tenuto conto degli sforzi compiuti sia dalle amministrazioni fiscali che dalle imprese per attuare il quadro di un livello minimo globale di tassazione, sarebbe importante trarre vantaggio da tale risultato ed elaborare norme che restino il più possibile vicine alle norme tipo dell'OCSE/G20 e alla direttiva (UE) 2022/2523. Su tale base, il quadro comune di norme dovrebbe ***essere obbligatorio per i*** gruppi con una presenza imponibile nell'Unione, a condizione che abbiano ricavi annui combinati superiori a 750 000 000 EUR sulla base del loro bilancio consolidato. In tal modo l'ambito di applicazione riguarderebbe le imprese che hanno maggiori probabilità di svolgere attività transfrontaliere e possono di conseguenza beneficiare della semplificazione offerta da	(6) È infatti fondamentale creare un sistema che raggiunga un certo grado di uniformità in tutta l'Unione, almeno tra i contribuenti a cui si rivolge principalmente. Di conseguenza, e tenuto conto degli sforzi compiuti sia dalle amministrazioni fiscali che dalle imprese per attuare il quadro di un livello minimo globale di tassazione, sarebbe importante trarre vantaggio da tale risultato ed elaborare norme che restino il più possibile vicine alle norme tipo dell'OCSE/G20 e alla direttiva (UE) 2022/2523. Su tale base, il quadro comune di norme dovrebbe ***applicarsi soltanto ai*** gruppi con una presenza imponibile nell'Unione, a condizione che abbiano ricavi annui combinati superiori a 750 000 000 EUR sulla base del loro bilancio consolidato. In tal modo l'ambito di applicazione riguarderebbe le imprese che hanno maggiori probabilità di svolgere attività transfrontaliere e possono di conseguenza beneficiare della semplificazione offerta da

un quadro giuridico comune. La soglia garantirebbe inoltre l'allineamento alla direttiva (UE) 2022/2523 per un approccio coerente nell'Unione.

un quadro giuridico comune. La soglia garantirebbe inoltre l'allineamento alla direttiva (UE) 2022/2523 per un approccio coerente nell'Unione.

Or. en

Emendamento 126
Enikő Győri

Proposta di direttiva
Considerando 6 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(6 ter) Le misure introdotte dalla presente direttiva dovrebbero contribuire attivamente alla semplificazione del quadro dell'Unione per l'imposta sulle società. È essenziale che l'introduzione di ulteriori livelli di calcolo delle imposte non aggravi l'onere di adempimento fiscale per le imprese già soggette al regime dell'imposta minima globale istituito nell'ambito del secondo pilastro dell'OCSE. La coesistenza di basi imponibili divergenti non deve dar luogo a sovrapposizioni di obblighi fiscali, incertezza giuridica o oneri amministrativi sproporzionati. In particolare, l'applicazione concomitante della presente direttiva e dell'accordo sul secondo pilastro può obbligare le società a calcolare e pagare l'imposta sulla base del valore più elevato tra due basi imponibili distinte in ciascuno Stato membro ogni anno, generando in tal modo una notevole incertezza giuridica e finanziaria. Tale sistema di doppia imposizione rischia di imporre un'eccessiva complessità amministrativa alle imprese multinazionali e può compromettere il corretto funzionamento del mercato interno generando distorsioni nell'attività economica transfrontaliera. Questa complessità deve essere evitata.

Or. en

Emendamento 127
Enikő Győri

Proposta di direttiva
Considerando 6 quater (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(6 quater) Alla luce delle notevoli incertezze circa l'attuazione a livello internazionale dell'accordo sul secondo pilastro dell'OCSE nonché dei rischi di conflitti giuridici e amministrativi con le norme globali, l'applicazione delle norme BEFIT non è immediata. L'attuazione della direttiva dovrebbe pertanto essere sospesa fino a quando la Commissione non effettuerà una valutazione completa degli sviluppi internazionali e delle loro implicazioni per il quadro fiscale dell'UE. Tale meccanismo di sospensione è necessario fino a quando non sarà effettuata una valutazione approfondita e le istituzioni dell'Unione non avranno preso una decisione, sulla base degli sviluppi globali, in merito all'opportunità di procedere con la direttiva.

Or. en

Emendamento 128
Enikő Győri

Proposta di direttiva
Considerando 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(6 bis) Il quadro BEFIT introdotto dalla presente direttiva dovrebbe garantire la massima coerenza e il massimo allineamento con il quadro inclusivo dell'OCSE/G20, in particolare con

l'accordo sul secondo pilastro che introduce un'aliquota minima globale effettiva di imposta sulle società pari al 15 %.

Or. en

Emendamento 129
Gilles Boyer

Proposta di direttiva
Considerando 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(6 bis) In assenza dell'entrata in vigore di un accordo globale, l'adozione di un meccanismo specifico dell'UE basato su una formula di ripartizione a norma della presente direttiva può offrire maggiore certezza fiscale e semplificazione amministrativa nel mercato interno. Tuttavia, una divergenza significativa dalle norme internazionali, come quelle elaborate nell'ambito del primo pilastro del quadro inclusivo dell'OCSE/G20, potrebbe aumentare il rischio di doppia imposizione, incertezza giuridica e controversie fiscali per i gruppi multinazionali che operano sia all'interno che all'esterno dell'Unione. In particolare, se altre giurisdizioni mantengono gli approcci tradizionali in materia di prezzi di trasferimento, le società con sede nell'UE potrebbero dover far fronte a pretese tributarie sovrapposte, a meno che non siano disponibili procedure amichevoli o meccanismi di sgravio. Pertanto, l'elaborazione di una formula di assegnazione esclusiva per l'UE dovrebbe bilanciare attentamente gli obiettivi di equità, semplicità e coerenza con i principi fiscali internazionali, al fine di rafforzare la competitività dell'Unione ed evitare la frammentazione del contesto fiscale globale.

Or. en

Emendamento 130
Manon Aubry
a nome del gruppo The Left

Proposta di direttiva
Considerando 7

Testo della Commissione	*Emendamento*
(7) Nonostante la soglia sia determinata sulla base dei ricavi combinati del gruppo a livello mondiale, il campo di applicazione delle disposizioni dovrebbe essere limitato ai membri del gruppo che operano nel mercato interno, in quanto il diritto dell'Unione si applica solo all'interno dell'Unione e non vincola i paesi terzi. Dovrebbe pertanto essere interessato solo il sottoinsieme di tale gruppo stabilito nell'Unione. Sarebbero incluse le società residenti a fini fiscali in uno Stato membro e le loro stabili organizzazioni che operano in uno Stato membro, nonché le stabili organizzazioni nell'Unione di società di paesi terzi appartenenti allo stesso gruppo. Considerando che il concetto di stabile organizzazione è trattato nell'ambito delle convenzioni fiscali bilaterali e del diritto nazionale e sebbene la definizione contenga alcuni principi comuni, vi è ancora un certo grado di divergenza a livello mondiale. Un approccio pragmatico consisterebbe pertanto nel basarsi sulle convenzioni vigenti in materia di doppia imposizione e sulle norme nazionali degli Stati membri, anziché cercare una piena armonizzazione mediante il diritto derivato dell'Unione.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 131
Rasmus Andresen

Proposta di direttiva
Considerando 7

Testo della Commissione	*Emendamento*
(7) Nonostante la soglia sia determinata sulla base dei ricavi combinati del gruppo a livello mondiale, il campo di applicazione delle disposizioni dovrebbe essere limitato ai membri del gruppo che operano nel mercato interno, in quanto il diritto dell'Unione si applica solo all'interno dell'Unione e non vincola i paesi terzi. Dovrebbe pertanto essere interessato solo il sottoinsieme di tale gruppo stabilito nell'Unione. Sarebbero incluse le società residenti a fini fiscali in uno Stato membro e le loro stabili organizzazioni che operano in uno Stato membro, nonché le stabili organizzazioni nell'Unione di società di paesi terzi appartenenti allo stesso gruppo. ***Considerando che il concetto di stabile organizzazione è trattato nell'ambito delle convenzioni fiscali bilaterali e del diritto nazionale e sebbene la definizione contenga alcuni principi comuni, vi è ancora un certo grado di divergenza a livello mondiale. Un approccio pragmatico consisterebbe pertanto nel basarsi sulle convenzioni vigenti in materia di doppia imposizione e sulle norme nazionali degli Stati membri, anziché cercare una piena armonizzazione mediante il diritto derivato dell'Unione.***	(7) Nonostante la soglia sia determinata sulla base dei ricavi combinati del gruppo a livello mondiale, il campo di applicazione delle disposizioni dovrebbe essere limitato ai membri del gruppo che operano nel mercato interno, in quanto il diritto dell'Unione si applica solo all'interno dell'Unione e non vincola i paesi terzi. Dovrebbe pertanto essere interessato solo il sottoinsieme di tale gruppo stabilito nell'Unione. Sarebbero incluse le società residenti a fini fiscali in uno Stato membro e le loro stabili organizzazioni***, compresa una presenza economica significativa,*** che operano in uno Stato membro, nonché le stabili organizzazioni nell'Unione di società di paesi terzi appartenenti allo stesso gruppo.

Or. en

Emendamento 132
Manon Aubry
a nome del gruppo The Left

Proposta di direttiva
Considerando 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(7 bis) L'Unione dovrebbe partecipare attivamente ai negoziati internazionali nell'ottica di promuovere l'armonizzazione globale delle norme e l'assegnazione dei diritti di imposizione sulla base di una formula che rifletta fattori tangibili quali il lavoro, le attività e il fatturato. I negoziati in corso in seno alle Nazioni Unite sulla cooperazione fiscale internazionale rappresentano un'occasione unica e provvidenziale al riguardo. Deplorevole, in tale contesto, è l'astensione di diversi Stati membri, i quali dovrebbero essere fortemente incoraggiati a partecipare in modo costruttivo e proattivo a tali discussioni.

Or. en

Emendamento 133
Gilles Boyer

Proposta di direttiva
Considerando 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(7 bis) L'attuazione della presente direttiva dovrebbe essere coordinata con gli obblighi già contratti dagli Stati membri nei confronti di paesi terzi in virtù di convenzioni fiscali. Per prevenire la doppia imposizione e facilitare la risoluzione delle controversie, gli Stati membri dovrebbero prevedere, se del caso, le rettifiche corrispondenti in conformità delle rispettive convenzioni fiscali. La Commissione dovrebbe sostenere il coordinamento amministrativo e avviare un dialogo con i principali paesi terzi per promuovere la coerenza tra il BEFIT e le norme internazionali, in particolare nell'ambito del quadro inclusivo dell'OCSE/G20.

Or. en

Emendamento 134
Danuše Nerudová

Proposta di direttiva
Considerando 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(7 bis) L'Unione dovrebbe partecipare attivamente alle discussioni a livello internazionale riguardanti la tassazione internazionale delle imprese, compresa l'assegnazione della base imponibile per le grandi multinazionali. Tuttavia, la decisione del presidente degli Stati Uniti, del 20 gennaio 2025, di firmare un ordine esecutivo in cui si dichiara che l'accordo globale OCSE sull'imposta sulle società "non ha alcuna forza o effetto" negli Stati Uniti, è deplorevole.

Or. en

Emendamento 135
Manon Aubry
a nome del gruppo The Left

Proposta di direttiva
Considerando 7 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(7 ter) Onde evitare la delocalizzazione degli utili al di fuori dell'UE da parte delle imprese multinazionali, i gruppi BEFIT dovrebbero dichiarare anche gli utili globali a livello internazionale. La formula di cui alla presente direttiva sarebbe poi impiegata anche per comparare gli utili dichiarati originariamente nell'UE con quelli che sarebbero stati dichiarati se la formula fosse stata applicata agli utili globali del

gruppo BEFIT. Qualora gli utili corretti risultassero superiori rispetto a quelli dichiarati, l'UE tasserà tali utili corretti mediante l'approccio basato sulla formula di cui alla presente direttiva.

Or. en

Emendamento 136
Manon Aubry
a nome del gruppo The Left

Proposta di direttiva
Considerando 7 quater (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(7 quater) Per combattere l'elusione fiscale globale, gli Stati membri potrebbero altresì riscuotere unilateralmente il disavanzo fiscale delle multinazionali, vale a dire la differenza tra ciò che una società paga a livello globale e ciò che dovrebbe pagare se tutti i suoi utili fossero soggetti a un'aliquota d'imposta minima in ciascuno dei paesi in cui opera. Tale soluzione potrebbe incoraggiare altri Stati a seguire tale esempio e condurre progressivamente a una soluzione globale ambiziosa.

Or. en

Emendamento 137
Manon Aubry
a nome del gruppo The Left

Proposta di direttiva
Considerando 8

Testo della Commissione	*Emendamento*
(8) Per garantire la proporzionalità e il buon funzionamento del quadro comune, i membri del gruppo, comprese	***soppresso***

le società residenti in uno Stato membro, le loro stabili organizzazioni e le stabili organizzazioni nell'Unione, che sono membri di un gruppo con sede al di fuori dell'Unione con un'attività limitata nel mercato interno, dovrebbero essere esclusi dall'ambito di applicazione introducendo una soglia di rilevanza.

Or. en

Emendamento 138
Manon Aubry
a nome del gruppo The Left

Proposta di direttiva
Considerando 8 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(8 bis) La presente direttiva dovrebbe stabilire norme intese ad ampliare il concetto di stabile organizzazione allo scopo di includere una presenza economica significativa attraverso la quale è esercitata, in tutto o in parte, un'attività. L'obiettivo soggiacente è migliorare la resilienza del mercato interno nel suo complesso, al fine di rispondere alle sfide della tassazione dell'economia digitale. L'aumento dell'importanza dei servizi, accelerato dalla digitalizzazione dell'economia, ha portato ad alcune proposte recenti, come quella contenuta nella proposta relativa al primo pilastro dell'OCSE/G20, volte a definire una "presenza economica significativa" come un nesso imponibile basato su una soglia meramente quantitativa di fatturato in un dato paese, onde contemplare tutti i settori e assicurare semplicità. Tale obiettivo non può essere conseguito in misura sufficiente tramite l'azione individuale degli Stati membri, perché le imprese digitali possono operare a livello transfrontaliero senza avere una presenza

fisica in una giurisdizione e occorrono quindi norme per garantire che le imprese digitali paghino le imposte nel luogo in cui realizzano gli utili, fornendo servizi o vendendo prodotti ("il fatturato").

Or. en

Emendamento 139
Rasmus Andresen

Proposta di direttiva
Considerando 8 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(8 bis) La presente direttiva stabilisce anche norme intese ad ampliare il concetto di stabile organizzazione allo scopo di includere una presenza economica significativa attraverso la quale è esercitata, in tutto o in parte, un'attività. L'obiettivo soggiacente è migliorare la resilienza del mercato interno nel suo complesso, al fine di rispondere alle sfide della tassazione dell'economia digitale. L'aumento dell'importanza dei servizi, accelerato dalla digitalizzazione dell'economia, ha portato ad alcune proposte recenti, come quella contenuta nella proposta relativa al primo pilastro dell'OCSE/G20, volte a definire una "presenza economica significativa" come un nesso imponibile basato su una soglia meramente quantitativa onde contemplare tutti i settori e assicurare semplicità. Tale obiettivo non può essere conseguito in misura sufficiente tramite l'azione individuale degli Stati membri, perché le imprese digitali possono operare a livello transfrontaliero senza avere una presenza fisica in una giurisdizione e occorrono quindi norme per garantire che tali imprese paghino le imposte nel luogo in cui realizzano gli utili.

Or. en

Emendamento 140
Rasmus Andresen

Proposta di direttiva
Considerando 8 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(8 ter) Onde assicurare una definizione solida di nesso imponibile di un'impresa in uno Stato membro, sia questa digitale o meno, occorre che tale definizione sia basata sui ricavi generati dai servizi di fornitura. La definizione di cui alla presente direttiva corrisponde a quella convenuta nel quadro della proposta relativa al primo pilastro dell'OCSE/G20, onde assicurare coerenza tra la direttiva e il quadro internazionale. L'Unione dovrebbe dare l'esempio nella riforma fiscale internazionale al fine di garantire certezza ai contribuenti.

Or. en

Emendamento 141
Danuše Nerudová

Proposta di direttiva
Considerando 9

Testo della Commissione	*Emendamento*
(9) L'obiettivo di semplificare le norme attuali è alla base dell'iniziativa prevista. Pertanto le norme sul calcolo della base imponibile dovrebbero essere elaborate applicando una serie limitata di rettifiche fiscali al bilancio di ciascun membro del gruppo. Tali rettifiche limitate rappresenterebbero rettifiche comuni necessarie per convertire i documenti contabili in una base imponibile.	(9) L'obiettivo di semplificare le norme attuali è alla base dell'iniziativa prevista. Pertanto le norme sul calcolo della base imponibile dovrebbero essere elaborate applicando una serie limitata di rettifiche fiscali al bilancio di ciascun membro del gruppo. Tali rettifiche limitate rappresenterebbero rettifiche comuni necessarie per convertire i documenti contabili in una base imponibile.

Considerata la necessità di allinearsi alla direttiva (UE) 2022/2523, le rettifiche dovrebbero richiamarsi a tale quadro, il che dovrebbe anche facilitarne l'attuazione per gli Stati membri e le imprese che già conoscerebbero i principi generali.	Considerata la necessità di allinearsi alla direttiva (UE) 2022/2523, le rettifiche dovrebbero richiamarsi a tale quadro, il che dovrebbe anche facilitarne l'attuazione per gli Stati membri e le imprese che già conoscerebbero i principi generali. ***Nell'ambito di tale quadro è opportuno prendere in considerazione il pagamento dell'imposta integrativa dovuta a norma della direttiva (UE) 2022/2523 o in applicazione di un'imposta integrativa domestica qualificata di cui a tale direttiva, o di qualsiasi altra imposta minima alternativa riconosciuta in una sede internazionale come l'OCSE.***

Or. en

Emendamento 142
Isabel Benjumea Benjumea

Proposta di direttiva
Considerando 9

Testo della Commissione	*Emendamento*
(9) L'obiettivo di semplificare le norme attuali è alla base dell'iniziativa prevista. Pertanto le norme sul calcolo della base imponibile dovrebbero essere elaborate applicando una serie limitata di rettifiche fiscali al bilancio di ciascun membro del gruppo. Tali rettifiche limitate rappresenterebbero rettifiche comuni necessarie per convertire i documenti contabili in una base imponibile. Considerata la necessità di allinearsi alla direttiva (UE) 2022/2523, le rettifiche dovrebbero richiamarsi a tale quadro, il che dovrebbe anche facilitarne l'attuazione per gli Stati membri e le imprese che già conoscerebbero i principi generali.	(9) L'obiettivo di semplificare le norme attuali è alla base dell'iniziativa prevista***, andando così a migliorare l'efficienza e la competitività del mercato unico***. Pertanto le norme sul calcolo della base imponibile dovrebbero essere elaborate applicando una serie limitata di rettifiche fiscali al bilancio di ciascun membro del gruppo. Tali rettifiche limitate rappresenterebbero rettifiche comuni necessarie per convertire i documenti contabili in una base imponibile. Considerata la necessità di allinearsi alla direttiva (UE) 2022/2523, le rettifiche dovrebbero richiamarsi a tale quadro, il che dovrebbe anche facilitarne l'attuazione per gli Stati membri e le imprese che già conoscerebbero i principi generali.

Or. en

Emendamento 143
Isabel Benjumea Benjumea

Proposta di direttiva
Considerando 9 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(9 bis) Il fine ultimo della presente direttiva dovrebbe essere semplificare la conformità normativa al fine di ridurre gli oneri burocratici e fiscali con cui si confrontano le imprese. Ciò costituisce un problema ancor più grave per le piccole e medie imprese europee, che destinano più risorse all'adempimento di tali obblighi. Inoltre il sistema dovrebbe essere volontario, consentendo alle imprese di decidere se adottarlo o meno.

Or. en

Emendamento 144
Danuše Nerudová

Proposta di direttiva
Considerando 10

Testo della Commissione	*Emendamento*
(10) Dato che, ai fini della semplificazione, la contabilità finanziaria sarà utilizzata come punto di partenza per il calcolo della base imponibile di ciascun membro del gruppo, è necessario elaborare norme fiscali che si mantengano il più vicino possibile alla contabilità finanziaria. Nei casi in cui ciò sia possibile, il trattamento contabile di un'attività o di una passività non cambierebbe ai fini della tassazione e, di conseguenza, non sarebbero necessarie rettifiche. È anche necessario che, in linea con la logica dell'imposizione, altri elementi della base imponibile siano trattati a fini fiscali con	(10) Dato che, ai fini della semplificazione, la contabilità finanziaria sarà utilizzata come punto di partenza per il calcolo della base imponibile di ciascun membro del gruppo, è necessario elaborare norme fiscali che si mantengano il più vicino possibile alla contabilità finanziaria. Nei casi in cui ciò sia possibile, il trattamento contabile di un'attività o di una passività non cambierebbe ai fini della tassazione e, di conseguenza, non sarebbero necessarie rettifiche. È anche necessario che, in linea con la logica dell'imposizione, altri elementi della base imponibile siano trattati a fini fiscali con

modalità diverse rispetto a come sono considerati nella contabilità finanziaria.	modalità diverse rispetto a come sono considerati nella contabilità finanziaria. ***Al fine di ridurre gli oneri amministrativi superflui e garantire la coerenza con le pratiche fiscali internazionali, come quelle previste nell'ambito del secondo pilastro, il regolamento dovrebbe consentire maggiore flessibilità nella scelta dei principi contabili utilizzati per determinare il risultato fiscale preliminare. Dovrebbero essere consentite norme finanziarie riconosciute che garantiscano l'affidabilità e la verificabilità, fatte salve le garanzie volte ad assicurare la comparabilità.***

Or. en

Emendamento 145
Rasmus Andresen

Proposta di direttiva
Considerando 10 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(10 bis) È necessaria un'equa tassazione dei redditi passivi, come gli interessi. È pertanto opportuno stabilire una norma relativa ai limiti sugli interessi applicabile ai membri del gruppo BEFIT in modo da ridurre la distorsione a favore del debito rispetto al capitale, che può verificarsi in ragione di un eccessivo affidamento al finanziamento del debito all'interno del gruppo, e da ridurre le possibilità di erosione della base imponibile e di trasferimento degli utili mediante pagamenti di interessi eccessivi.

Or. en

Emendamento 146
Manon Aubry
a nome del gruppo The Left

Proposta di direttiva
Considerando 10 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(10 bis) È necessaria un'equa tassazione dei redditi passivi, come gli interessi. È pertanto opportuno stabilire una norma relativa ai limiti sugli interessi applicabile ai membri del gruppo BEFIT in modo da ridurre la distorsione a favore del debito rispetto al capitale, che può verificarsi in ragione di un eccessivo affidamento al finanziamento del debito all'interno del gruppo, e da ridurre le possibilità di erosione della base imponibile e di trasferimento degli utili mediante pagamenti di interessi eccessivi.

Or. en

Emendamento 147
Manon Aubry
a nome del gruppo The Left

Proposta di direttiva
Considerando 10 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(10 ter) Onde garantire un livello minimo di tassazione dei canoni, è opportuno introdurre una norma di limitazione dei canoni per i membri del gruppo BEFIT conformemente alla norma dell'assoggettamento all'imposta[10 bis] proposta dal quadro inclusivo dell'OCSE/G20 nel secondo pilastro.
	[10 bis] OCSE (2023), Tax Challenges Arising from the Digitalisation of the Economy – Subject to Tax Rule (Pillar Two): Inclusive Framework on BEPS (Le sfide fiscali derivanti dalla

digitalizzazione dell'economia – Norma dell'assoggettamento all'imposta (secondo pilastro): quadro inclusivo sulla BEPS), progetto dell'OCSE/G20 sull'erosione della base imponibile e sul trasferimento degli utili, edizioni OCSE, Parigi (https://doi.org/10.1787/9afd6856-en).

Or. en

Emendamento 148
Rasmus Andresen

Proposta di direttiva
Considerando 10 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(10 ter) Onde garantire un livello minimo di tassazione dei canoni, è opportuno introdurre una norma di limitazione dei canoni per i membri del gruppo BEFIT conformemente alla norma dell'assoggettamento all'imposta proposta dal quadro inclusivo dell'OCSE/G20 nel secondo pilastro.

Or. en

Emendamento 149
Rasmus Andresen

Proposta di direttiva
Considerando 10 quater (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(10 quater) Una tassazione più equa dei redditi passivi presuppone inoltre solide norme sulle società controllate estere (CFC) per i membri del gruppo BEFIT, al fine di renderle più resilienti al trasferimento degli utili.

Or. en

Emendamento 150
Manon Aubry
a nome del gruppo The Left

Proposta di direttiva
Considerando 10 quater (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(10 quater) Una tassazione più equa dei redditi passivi presuppone inoltre solide norme sulle società controllate estere (CFC) per i membri del gruppo BEFIT, al fine di renderle più resilienti al trasferimento degli utili.

Or. en

Emendamento 151
Manon Aubry
a nome del gruppo The Left

Proposta di direttiva
Considerando 11

Testo della Commissione	*Emendamento*
(11) È pertanto essenziale prendere in esame settori di attività specifici, in particolare il trasporto marittimo internazionale, che richiedono alcuni adeguamenti settoriali. Per i membri del gruppo in questo settore la contabilità finanziaria dovrebbe essere rettificata al fine di escludere un importo (utile o perdita) coperto da un regime di imposta sul tonnellaggio. I regimi fiscali speciali per il trasporto marittimo internazionale, spesso denominati "regimi di imposta sul tonnellaggio", consentirebbero di norma la tassazione sulla base del tonnellaggio (ossia della capacità di carico) delle navi gestite da un membro del gruppo piuttosto che sulla base dei profitti o delle perdite effettivi sostenuti dal membro del gruppo	***soppresso***

attraverso attività ammissibili all'imposta sul tonnellaggio. L'esclusione di tale importo si baserebbe pertanto sui diversi approcci riconosciuti per il calcolo della base imponibile e garantirebbe un'adeguata coerenza con i diversi obiettivi strategici del mercato interno.

Or. en

Emendamento 152
Rasmus Andresen

Proposta di direttiva
Considerando 11

Testo della Commissione	*Emendamento*
(11) È pertanto essenziale prendere in esame settori di attività specifici, in particolare il trasporto marittimo internazionale, che richiedono alcuni adeguamenti settoriali. Per i membri del gruppo in questo settore la contabilità finanziaria dovrebbe essere rettificata al fine di escludere un importo (utile o perdita) coperto da un regime di imposta sul tonnellaggio. I regimi fiscali speciali per il trasporto marittimo internazionale, spesso denominati "regimi di imposta sul tonnellaggio", consentirebbero di norma la tassazione sulla base del tonnellaggio (ossia della capacità di carico) delle navi gestite da un membro del gruppo piuttosto che sulla base dei profitti o delle perdite effettivi sostenuti dal membro del gruppo attraverso attività ammissibili all'imposta sul tonnellaggio. L'esclusione di tale importo si baserebbe pertanto sui diversi approcci riconosciuti per il calcolo della base imponibile e garantirebbe un'adeguata coerenza con i diversi obiettivi strategici del mercato interno.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 153
Danuše Nerudová

Proposta di direttiva
Considerando 11 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(11 bis) Al fine di stimolare gli investimenti e realizzare una transizione sostenibile e garantire sicurezza a tutti i cittadini dell'UE, gli Stati membri dovrebbero essere incentivati ad adottare norme mirate di ammortamento accelerato volte a sviluppare capacità a duplice uso nel settore della difesa. Tali norme temporanee dovrebbero stimolare la crescita economica sostenibile, creare posti di lavoro, garantire la sicurezza e promuovere l'innovazione nelle tecnologie sostenibili. La Commissione dovrebbe essere incaricata di adottare atti delegati al fine di rendere operativi tali incentivi.

Or. en

Emendamento 154
Manon Aubry
a nome del gruppo The Left

Proposta di direttiva
Considerando 12

Testo della Commissione	*Emendamento*
(12) Per conseguire l'obiettivo fondamentale di creare un quadro semplificato per l'imposta sulle società, i risultati fiscali preliminari di ciascun membro del gruppo dovrebbero essere aggregati in un'unica base imponibile comune, al fine di attribuire successivamente tale base ai membri ammissibili del gruppo. Le rettifiche fiscali apportate al bilancio produrrebbero un risultato fiscale preliminare per ciascun membro del gruppo. Tali risultati sarebbero	(12) Per conseguire l'obiettivo fondamentale di creare un quadro semplificato per l'imposta sulle società, i risultati fiscali preliminari di ciascun membro del gruppo dovrebbero essere aggregati in un'unica base imponibile comune, al fine di attribuire successivamente tale base ai membri ammissibili del gruppo. Le rettifiche fiscali apportate al bilancio produrrebbero un risultato fiscale preliminare per ciascun membro del gruppo. Tali risultati sarebbero

poi aggregati, il che consentirebbe la compensazione transfrontaliera delle perdite tra i membri del gruppo BEFIT, e successivamente la base imponibile aggregata sarebbe assegnata ai membri del gruppo sulla base di una ***norma transitoria di assegnazione; si aprirebbe così la strada a un meccanismo permanente. Tale meccanismo permanente potrebbe basarsi su una*** formula di ripartizione ***ed eliminerebbe*** la necessità che le operazioni interne al gruppo BEFIT siano conformi al principio di libera concorrenza. ***Avrebbe il vantaggio di utilizzare i dati più recenti sulla rendicontazione paese per paese e le informazioni raccolte durante il periodo di transizione. Consentirà anche una valutazione più approfondita dell'impatto che l'attuazione dell'approccio a due pilastri dovrebbe avere sulle basi imponibili nazionali e sulle basi imponibili del gruppo BEFIT. In tal modo sarebbe ancora possibile concretizzare l'obiettivo fondamentale della neutralità fiscale nel mercato interno, che ridurrebbe i casi di doppia imposizione e di eccessiva imposizione e rafforzerebbe la certezza fiscale al fine di ridurre il numero di controversie fiscali.***

poi aggregati, il che consentirebbe la compensazione transfrontaliera delle perdite tra i membri del gruppo BEFIT, e successivamente la base imponibile aggregata sarebbe assegnata ai membri del gruppo sulla base di una formula di ripartizione ***fondata su tre fattori tangibili, vale a dire lavoro, attività e fatturato. Essa eliminerà*** la necessità che le operazioni interne al gruppo BEFIT siano conformi al principio di libera concorrenza.

Or. en

Emendamento 155
Rasmus Andresen

Proposta di direttiva
Considerando 12

Testo della Commissione	*Emendamento*
(12) Per conseguire l'obiettivo fondamentale di creare un quadro semplificato per l'imposta sulle società, i risultati fiscali preliminari di ciascun membro del gruppo dovrebbero essere aggregati in un'unica base imponibile comune, al fine di attribuire	(12) Per conseguire l'obiettivo fondamentale di creare un quadro semplificato per l'imposta sulle società, i risultati fiscali preliminari di ciascun membro del gruppo dovrebbero essere aggregati in un'unica base imponibile comune, al fine di attribuire

successivamente tale base ai membri ammissibili del gruppo. Le rettifiche fiscali apportate al bilancio produrrebbero un risultato fiscale preliminare per ciascun membro del gruppo. Tali risultati sarebbero poi aggregati, il che consentirebbe la compensazione transfrontaliera delle perdite tra i membri del gruppo BEFIT, e successivamente la base imponibile aggregata sarebbe assegnata ai membri del gruppo sulla base di una ***norma transitoria di assegnazione; si aprirebbe così la strada a un meccanismo permanente. Tale meccanismo permanente potrebbe basarsi su una*** formula di ripartizione ***ed eliminerebbe la necessità che le operazioni interne al gruppo BEFIT siano conformi al principio di libera concorrenza. Avrebbe il vantaggio di utilizzare i dati più recenti sulla rendicontazione paese per paese e le informazioni raccolte durante il periodo di transizione. Consentirà anche una valutazione più approfondita dell'impatto che l'attuazione dell'approccio a due pilastri dovrebbe avere sulle basi imponibili nazionali e sulle basi imponibili del gruppo BEFIT. In tal modo sarebbe ancora possibile concretizzare*** l'obiettivo fondamentale della neutralità fiscale nel mercato interno, che ridurrebbe i casi di doppia imposizione ***e di eccessiva imposizione*** e rafforzerebbe la certezza fiscale al fine di ridurre il numero di controversie fiscali.	successivamente tale base ai membri ammissibili del gruppo. Le rettifiche fiscali apportate al bilancio produrrebbero un risultato fiscale preliminare per ciascun membro del gruppo. Tali risultati sarebbero poi aggregati, il che consentirebbe la compensazione transfrontaliera delle perdite tra i membri del gruppo BEFIT, ***limitata a cinque anni,*** e successivamente la base imponibile aggregata sarebbe assegnata ai membri del gruppo sulla base di una formula di ripartizione. ***Ciò concretizzerà*** l'obiettivo fondamentale della neutralità fiscale nel mercato interno ***e renderà il principio di libera concorrenza superfluo***, ***il*** che ridurrebbe i casi di doppia ***non*** imposizione e rafforzerebbe la certezza fiscale al fine di ridurre il numero di controversie fiscali.

Or. en

Emendamento 156
Fernando Navarrete Rojas

Proposta di direttiva
Considerando 12

Testo della Commissione	*Emendamento*
(12) Per conseguire l'obiettivo	(12) Per conseguire l'obiettivo

fondamentale di creare un quadro semplificato per l'imposta sulle società, i risultati fiscali preliminari di ciascun membro del gruppo dovrebbero essere aggregati in un'unica base imponibile comune, al fine di attribuire successivamente tale base ai membri ammissibili del gruppo. Le rettifiche fiscali apportate al bilancio produrrebbero un risultato fiscale preliminare per ciascun membro del gruppo. Tali risultati sarebbero poi aggregati, il che consentirebbe la compensazione transfrontaliera delle perdite tra i membri del gruppo BEFIT, e successivamente la base imponibile aggregata sarebbe assegnata ai membri del gruppo sulla base di una norma ***transitoria*** di assegnazione; ***si aprirebbe così la strada*** a un meccanismo ***permanente. Tale meccanismo permanente potrebbe basarsi su una*** formula di ripartizione ***ed eliminerebbe la necessità che le operazioni interne al gruppo BEFIT siano conformi al principio di libera concorrenza. Avrebbe il vantaggio di utilizzare i dati più recenti sulla rendicontazione paese per paese e le informazioni raccolte durante il periodo di transizione. Consentirà anche una valutazione più approfondita dell'impatto che l'attuazione dell'approccio a due pilastri dovrebbe avere sulle basi imponibili nazionali e sulle basi imponibili del gruppo*** BEFIT***. In tal modo sarebbe ancora possibile concretizzare l'obiettivo fondamentale della neutralità fiscale nel mercato interno, che ridurrebbe i casi di doppia imposizione e di eccessiva imposizione e rafforzerebbe la certezza fiscale al fine di ridurre il numero di controversie fiscali***.

fondamentale di creare un quadro semplificato per l'imposta sulle società, i risultati fiscali preliminari di ciascun membro del gruppo dovrebbero essere aggregati in un'unica base imponibile comune, al fine di attribuire successivamente tale base ai membri ammissibili del gruppo. Le rettifiche fiscali apportate al bilancio produrrebbero un risultato fiscale preliminare per ciascun membro del gruppo. Tali risultati sarebbero poi aggregati, il che consentirebbe la compensazione transfrontaliera delle perdite tra i membri del gruppo BEFIT, e successivamente la base imponibile aggregata sarebbe assegnata ai membri del gruppo sulla base di una norma di assegnazione ***di base***; ***il passaggio*** a un meccanismo ***basato sulla*** formula di ripartizione ***presupporrebbe tuttavia che almeno 30 giurisdizioni ratifichino la convenzione multilaterale per l'attuazione dell'importo A del primo pilastro nell'ambito del quadro inclusivo dell'OCSE/G20 sulla BEPS, alle condizioni stabilite in tale accordo, compreso il fatto che tali giurisdizioni rappresentino in totale almeno 600 punti, come definito nel relativo allegato I. Qualsiasi futura formula di ripartizione nell'ambito del quadro*** BEFIT ***dovrebbe pertanto essere allineata a tale noma concordata a livello globale, qualora venisse formalmente adottata***.

Or. en

Emendamento 157
Michalis Hadjipantela, Danuše Nerudová

Proposta di direttiva
Considerando 12

Testo della Commissione	*Emendamento*
(12) Per conseguire l'obiettivo fondamentale di creare un quadro semplificato per l'imposta sulle società, i risultati fiscali preliminari di ciascun membro del gruppo dovrebbero essere aggregati in un'unica base imponibile comune, al fine di attribuire successivamente tale base ai membri ammissibili del gruppo. Le rettifiche fiscali apportate al bilancio produrrebbero un risultato fiscale preliminare per ciascun membro del gruppo. Tali risultati sarebbero poi aggregati, il che consentirebbe la compensazione transfrontaliera delle perdite tra i membri del gruppo BEFIT, e successivamente la base imponibile aggregata sarebbe assegnata ai membri del gruppo sulla base di una norma transitoria di assegnazione; si aprirebbe così la strada a un meccanismo permanente. ***Tale*** meccanismo permanente ***potrebbe basarsi*** su una formula di ripartizione ***ed*** eliminerebbe la necessità che le operazioni interne al gruppo BEFIT siano conformi al principio di libera concorrenza. Avrebbe il vantaggio di utilizzare i dati più recenti sulla rendicontazione paese per paese e le informazioni raccolte durante il periodo di transizione. Consentirà anche una valutazione più approfondita dell'impatto che l'attuazione dell'approccio a due pilastri dovrebbe avere sulle basi imponibili nazionali e sulle basi imponibili del gruppo BEFIT. In tal modo sarebbe ancora possibile concretizzare l'obiettivo fondamentale della neutralità fiscale nel mercato interno, che ridurrebbe i casi di doppia imposizione e di eccessiva imposizione e rafforzerebbe la certezza fiscale al fine di ridurre il numero di controversie fiscali.	(12) Per conseguire l'obiettivo fondamentale di creare un quadro semplificato per l'imposta sulle società, i risultati fiscali preliminari di ciascun membro del gruppo dovrebbero essere aggregati in un'unica base imponibile comune, al fine di attribuire successivamente tale base ai membri ammissibili del gruppo***. Tale quadro dovrebbe essere semplice per le imprese e dovrebbe evitare di imporre loro nuovi oneri***. Le rettifiche fiscali apportate al bilancio produrrebbero un risultato fiscale preliminare per ciascun membro del gruppo. Tali risultati sarebbero poi aggregati, il che consentirebbe la compensazione transfrontaliera delle perdite tra i membri del gruppo BEFIT, e successivamente la base imponibile aggregata sarebbe assegnata ai membri del gruppo sulla base di una norma transitoria di assegnazione; si aprirebbe così la strada a un meccanismo permanente. ***Un anno prima del termine del periodo di transizione, la Commissione dovrebbe presentare un riesame esaustivo approfondito e una valutazione d'impatto, in particolare con riferimento all'interazione tra la presente direttiva e la direttiva (UE) 2022/2523, del 14 dicembre 2022, e presentare, ove ritenuto necessario, una nuova proposta legislativa che potrebbe introdurre un*** meccanismo permanente ***basato*** su una formula di ripartizione ***determinata in modo da andare a vantaggio di tutti gli Stati membri e che*** eliminerebbe la necessità che le operazioni interne al gruppo BEFIT siano conformi al principio di libera concorrenza. Avrebbe il vantaggio di utilizzare i dati più recenti sulla rendicontazione paese per paese e le informazioni raccolte durante il periodo di transizione. Consentirà anche una

valutazione più approfondita dell'impatto che l'attuazione dell'approccio a due pilastri dovrebbe avere sulle basi imponibili nazionali e sulle basi imponibili del gruppo BEFIT. In tal modo sarebbe ancora possibile concretizzare l'obiettivo fondamentale della neutralità fiscale nel mercato interno, che ridurrebbe i casi di doppia imposizione e di eccessiva imposizione e rafforzerebbe la certezza fiscale al fine di ridurre il numero di controversie fiscali.

Or. en

Emendamento 158
Gilles Boyer

Proposta di direttiva
Considerando 12

Testo della Commissione	*Emendamento*
(12) Per conseguire l'obiettivo fondamentale di creare un quadro semplificato per l'imposta sulle società, i risultati fiscali preliminari di ciascun membro del gruppo dovrebbero essere aggregati in un'unica base imponibile comune, al fine di attribuire successivamente tale base ai membri ammissibili del gruppo. Le rettifiche fiscali apportate al bilancio produrrebbero un risultato fiscale preliminare per ciascun membro del gruppo. Tali risultati sarebbero poi aggregati, il che consentirebbe la compensazione transfrontaliera delle perdite tra i membri del gruppo BEFIT, e successivamente la base imponibile aggregata sarebbe assegnata ai membri del gruppo sulla base di una norma transitoria di assegnazione; si aprirebbe così la strada a un meccanismo permanente. ***Tale*** meccanismo permanente ***potrebbe basarsi su una formula di ripartizione ed eliminerebbe la necessità che le operazioni interne al gruppo BEFIT siano***	(12) Per conseguire l'obiettivo fondamentale di creare un quadro semplificato per l'imposta sulle società, i risultati fiscali preliminari di ciascun membro del gruppo dovrebbero essere aggregati in un'unica base imponibile comune, al fine di attribuire successivamente tale base ai membri ammissibili del gruppo. Le rettifiche fiscali apportate al bilancio produrrebbero un risultato fiscale preliminare per ciascun membro del gruppo. Tali risultati sarebbero poi aggregati, il che consentirebbe la compensazione transfrontaliera delle perdite tra i membri del gruppo BEFIT, e successivamente la base imponibile aggregata sarebbe assegnata ai membri del gruppo sulla base di una norma transitoria di assegnazione; si aprirebbe così la strada a un meccanismo permanente. ***La progettazione del*** meccanismo permanente ***dovrebbe tenere conto dei*** dati sulla rendicontazione paese per paese e ***delle*** informazioni raccolte durante il periodo di

conformi al principio di libera concorrenza. Avrebbe il vantaggio di utilizzare i dati ***più recenti*** sulla rendicontazione paese per paese e ***le*** informazioni raccolte durante il periodo di transizione. ***Consentirà anche una valutazione più approfondita dell'impatto che l'***attuazione ***dell'approccio a due pilastri dovrebbe avere sulle basi imponibili nazionali e sulle basi imponibili del gruppo BEFIT. In tal modo sarebbe ancora possibile concretizzare l'***obiettivo ***fondamentale della neutralità fiscale nel*** mercato interno, ***che ridurrebbe i casi di doppia imposizione e di eccessiva imposizione e rafforzerebbe la certezza fiscale al fine di ridurre il numero di controversie fiscali***.

transizione. ***Alla luce dell'evoluzione degli sviluppi fiscali internazionali e dell'incerta*** attuazione ***del primo pilastro da parte delle giurisdizioni fondamentali, è essenziale che l'Unione conservi la flessibilità necessaria per sviluppare un meccanismo di assegnazione autonomo, equo ed economicamente equilibrato. Sebbene la convergenza con le norme internazionali rimanga un*** obiettivo ***auspicabile, la competitività dell'Unione, l'integrità del*** mercato interno ***e la necessità di garantire la neutralità fiscale devono guidare la progettazione di qualsiasi futura formula di assegnazione BEFIT. Un approccio ben calibrato specifico dell'UE, basato su indicatori dell'attività economica reale e fondato su una solida valutazione d'impatto, potrebbe fungere da alternativa credibile in assenza di un consenso globale***.

Or. en

Emendamento 159
Isabel Benjumea Benjumea

Proposta di direttiva
Considerando 12

Testo della Commissione	*Emendamento*
(12) Per conseguire l'obiettivo fondamentale di creare un quadro semplificato per l'imposta sulle società, i risultati fiscali preliminari di ciascun membro del gruppo dovrebbero essere aggregati in un'unica base imponibile comune, al fine di attribuire successivamente tale base ai membri ammissibili del gruppo. Le rettifiche fiscali apportate al bilancio produrrebbero un risultato fiscale preliminare per ciascun membro del gruppo. Tali risultati sarebbero poi aggregati, il che consentirebbe la compensazione transfrontaliera delle perdite tra i membri del gruppo BEFIT, e	(12) Per conseguire l'obiettivo fondamentale di creare un quadro semplificato per l'imposta sulle società, i risultati fiscali preliminari di ciascun membro del gruppo dovrebbero essere aggregati in un'unica base imponibile comune, al fine di attribuire successivamente tale base ai membri ammissibili del gruppo***. Tale quadro dovrebbe essere concepito in modo tale da essere semplice e intuitivo per le imprese, cercando di evitare che si traduca in un nuovo onere per queste ultime***. Le rettifiche fiscali apportate al bilancio produrrebbero un risultato fiscale

successivamente la base imponibile aggregata sarebbe assegnata ai membri del gruppo sulla base di una norma transitoria di assegnazione; si aprirebbe così la strada a un meccanismo permanente. Tale meccanismo permanente potrebbe basarsi su una formula di ripartizione ed eliminerebbe la necessità che le operazioni interne al gruppo BEFIT siano conformi al principio di libera concorrenza. Avrebbe il vantaggio di utilizzare i dati più recenti sulla rendicontazione paese per paese e le informazioni raccolte durante il periodo di transizione. Consentirà anche una valutazione più approfondita dell'impatto che l'attuazione dell'approccio a due pilastri dovrebbe avere sulle basi imponibili nazionali e sulle basi imponibili del gruppo BEFIT. In tal modo sarebbe ancora possibile concretizzare l'obiettivo fondamentale della neutralità fiscale nel mercato interno, che ridurrebbe i casi di doppia imposizione e di eccessiva imposizione e rafforzerebbe la certezza fiscale al fine di ridurre il numero di controversie fiscali.

preliminare per ciascun membro del gruppo. Tali risultati sarebbero poi aggregati, il che consentirebbe la compensazione transfrontaliera delle perdite tra i membri del gruppo BEFIT, e successivamente la base imponibile aggregata sarebbe assegnata ai membri del gruppo sulla base di una norma transitoria di assegnazione; si aprirebbe così la strada a un meccanismo permanente. Tale meccanismo permanente potrebbe basarsi su una formula di ripartizione ed eliminerebbe la necessità che le operazioni interne al gruppo BEFIT siano conformi al principio di libera concorrenza. Avrebbe il vantaggio di utilizzare i dati più recenti sulla rendicontazione paese per paese e le informazioni raccolte durante il periodo di transizione. Consentirà anche una valutazione più approfondita dell'impatto che l'attuazione dell'approccio a due pilastri dovrebbe avere sulle basi imponibili nazionali e sulle basi imponibili del gruppo BEFIT. In tal modo sarebbe ancora possibile concretizzare l'obiettivo fondamentale della neutralità fiscale nel mercato interno, che ridurrebbe i casi di doppia imposizione e di eccessiva imposizione e rafforzerebbe la certezza fiscale al fine di ridurre il numero di controversie fiscali.

Or. en

Emendamento 160
Jaroslava Pokorná Jermanová, Ondřej Knotek, Jaroslav Bžoch, Tomáš Kubín, Jana Nagyová, Enikő Győri, Jorge Martín Frías, Pierre Pimpie, Klara Dostalova

Proposta di direttiva
Considerando 12

Testo della Commissione	*Emendamento*
(12) Per conseguire l'obiettivo fondamentale di creare un quadro semplificato per l'imposta sulle società, i risultati fiscali preliminari di ciascun	(12) Per conseguire l'obiettivo fondamentale di creare un quadro semplificato per l'imposta sulle società, i risultati fiscali preliminari di ciascun

membro del gruppo dovrebbero essere aggregati in un'unica base imponibile comune, al fine di attribuire successivamente tale base ai membri ammissibili del gruppo. Le rettifiche fiscali apportate al bilancio produrrebbero un risultato fiscale preliminare per ciascun membro del gruppo. Tali risultati sarebbero poi aggregati, il che consentirebbe la compensazione transfrontaliera delle perdite tra i membri del gruppo BEFIT, e successivamente la base imponibile aggregata sarebbe assegnata ai membri del gruppo sulla base di una norma transitoria di assegnazione; si aprirebbe così la strada a un meccanismo permanente. Tale meccanismo permanente potrebbe basarsi su una formula di ripartizione ed eliminerebbe la necessità che le operazioni interne al gruppo BEFIT siano conformi al principio di libera concorrenza. Avrebbe il vantaggio di utilizzare i dati più recenti sulla rendicontazione paese per paese e le informazioni raccolte durante il periodo di transizione. Consentirà anche una valutazione più approfondita dell'impatto che l'attuazione dell'approccio a due pilastri dovrebbe avere sulle basi imponibili nazionali e sulle basi imponibili del gruppo BEFIT. In tal modo sarebbe ancora possibile concretizzare l'obiettivo fondamentale della neutralità fiscale nel mercato interno, che ridurrebbe i casi di doppia imposizione e di eccessiva imposizione e rafforzerebbe la certezza fiscale al fine di ridurre il numero di controversie fiscali.

membro del gruppo dovrebbero essere aggregati in un'unica base imponibile comune, al fine di attribuire successivamente tale base ai membri ammissibili del gruppo. Le rettifiche fiscali apportate al bilancio produrrebbero un risultato fiscale preliminare per ciascun membro del gruppo. Tali risultati sarebbero poi aggregati, il che consentirebbe la compensazione transfrontaliera delle perdite tra i membri del gruppo BEFIT, e successivamente la base imponibile aggregata sarebbe assegnata ai membri del gruppo sulla base di una norma transitoria di assegnazione; si aprirebbe così la strada a un meccanismo permanente. Tale meccanismo permanente potrebbe basarsi su una formula di ripartizione ed eliminerebbe la necessità che le operazioni interne al gruppo BEFIT siano conformi al principio di libera concorrenza. Avrebbe il vantaggio di utilizzare i dati più recenti sulla rendicontazione paese per paese e le informazioni raccolte durante il periodo di transizione. Consentirà anche una valutazione più approfondita dell'impatto che l'attuazione dell'approccio a due pilastri dovrebbe avere sulle basi imponibili nazionali e sulle basi imponibili del gruppo BEFIT. In tal modo sarebbe ancora possibile concretizzare l'obiettivo fondamentale della neutralità fiscale nel mercato interno, che ridurrebbe i casi di doppia imposizione e di eccessiva imposizione e rafforzerebbe la certezza fiscale al fine di ridurre il numero di controversie fiscali. ***Né il quadro comune istituito dalla presente direttiva né alcun meccanismo permanente di assegnazione dovrebbero essere utilizzati per creare, direttamente o indirettamente, nuove risorse proprie per il bilancio dell'Unione. L'assegnazione dei ricavi a norma della presente direttiva dovrebbe rispettare pienamente la sovranità fiscale degli Stati membri. La direttiva non autorizzerà l'Unione a stabilire, riscuotere o incamerare come risorse proprie dell'Unione il gettito derivante***

dall'imposta sulle società. L'intero gettito dell'imposta sulle società generato nell'ambito di tale quadro dovrebbe restare di competenza e proprietà degli Stati membri interessati.

Or. en

Emendamento 161
Rasmus Andresen

Proposta di direttiva
Considerando 12 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(12 bis) L'importanza della semplicità suggerisce altresì di ridurre al minimo i fattori impiegati per la ripartizione. Sulla base delle esperienze maturate a livello internazionale, per esempio negli Stati Uniti e in Canada, la formula di assegnazione consta di due fattori, vale a dire occupazione e ricavi dei soggetti terzi non correlati. Le immobilizzazioni materiali e immateriali sono state escluse a motivo del fatto che le imprese presentano discrepanze significative in termini di necessità di immobilizzazioni materiali. Gli economisti sostengono che includere le immobilizzazioni nella formula scoraggerebbe in particolare gli investimenti di capitale nelle attività. La crescita dei servizi e la maggiore importanza del lavoro qualificato e intellettuale in molti settori, inoltre, hanno ampliato il divario tra tali comparti e le imprese che ancora dipendono molto dalle immobilizzazioni materiali. In alcuni comparti, anche talune immobilizzazioni materiali dispendiose sono mobili, per esempio nel settore dei trasporti e dell'edilizia, il che renderebbe difficile ricollegare tali investimenti a un luogo geografico specifico. Inoltre sussistono importanti difficoltà nel valutare le

immobilizzazioni. Tali considerazioni, unitamente alla necessità di semplicità, corroborano l'argomentazione a favore di una formula a due fattori basata sui dipendenti e sui ricavi.

Or. en

Emendamento 162
Gilles Boyer

Proposta di direttiva
Considerando 12 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(12 bis) L'assegnazione della base imponibile consolidata ai sensi della presente direttiva dovrebbe tenere conto del luogo in cui il valore economico è effettivamente creato nel mercato interno, a seguito di una solida valutazione delle conseguenze distributive, amministrative e giuridiche di tale meccanismo. Ciò promuoverebbe una distribuzione più equilibrata ed economicamente accurata della base imponibile consolidata all'interno dell'Unione.

Or. en

Emendamento 163
Gilles Boyer

Proposta di direttiva
Considerando 12 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(12 ter) In assenza dell'adozione della presente direttiva e, più in generale, in assenza di un accordo globale sull'attuazione del primo pilastro del quadro inclusivo dell'OCSE/G20 o dell'istituzione di un meccanismo

permanente di assegnazione a livello dell'Unione dopo il periodo transitorio, gli Stati membri dovrebbero mantenere la possibilità di attuare misure nazionali provvisorie volte a garantire una tassazione equa ed effettiva delle imprese multinazionali che operano nel loro territorio. Tali misure dovrebbero rimanere coerenti con il diritto dell'Unione e i principi del mercato interno.

Or. en

Emendamento 164
Rasmus Andresen

Proposta di direttiva
Considerando 12 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(12 ter) Nel corso di una fase di prova della durata di tre anni, la Commissione dovrebbe effettuare un riesame completo della norma di assegnazione nell'ambito del quale elabora uno studio sulla composizione e ponderazione della formula e presenta una relazione al Consiglio entro la fine del terzo esercizio finanziario. Se lo ritiene opportuno, tenendo conto delle conclusioni di tale relazione, la Commissione potrebbe adottare una proposta legislativa per modificare la presente direttiva introducendo un metodo diverso per l'assegnazione della base imponibile BEFIT.

Or. en

Emendamento 165
Rasmus Andresen

Proposta di direttiva

Considerando 13

Testo della Commissione	*Emendamento*
(13) L'aggregazione dei risultati fiscali tra i membri del gruppo non sarebbe una misura adeguata per alcuni settori, quali le attività estrattive, il trasporto marittimo internazionale, il trasporto per vie navigabili interne e il trasporto aereo. Sarebbe quindi importante escludere detti settori dall'aggregazione in quanto le loro caratteristiche non si adattano a tale contesto. Qualsiasi importo di utili o perdite di società operanti nel settore del traffico internazionale che non è coperto da un regime di imposta sul tonnellaggio (e quindi escluso dai risultati fiscali preliminari) dovrebbe essere escluso dall'aggregazione e sarebbe invece calcolato applicando le norme comuni in materia di imposta sulle società.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 166
Manon Aubry
a nome del gruppo The Left

Proposta di direttiva
Considerando 13

Testo della Commissione	*Emendamento*
(13) L'aggregazione dei risultati fiscali tra i membri del gruppo non sarebbe una misura adeguata per alcuni settori, quali le attività estrattive***, il trasporto marittimo internazionale, il trasporto per vie navigabili interne e il trasporto aereo***. Sarebbe quindi importante escludere detti settori dall'aggregazione in quanto le loro caratteristiche non si adattano a tale contesto. ***Qualsiasi importo di utili o perdite di società operanti nel settore del traffico internazionale che non è coperto da un regime di imposta sul tonnellaggio***	(13) L'aggregazione dei risultati fiscali tra i membri del gruppo non sarebbe una misura adeguata per alcuni settori, quali le attività estrattive. Sarebbe quindi importante escludere detti settori dall'aggregazione in quanto le loro caratteristiche non si adattano a tale contesto.

(e quindi escluso dai risultati fiscali preliminari) dovrebbe essere escluso dall'aggregazione e sarebbe invece calcolato applicando le norme comuni in materia di imposta sulle società.

Or. en

Emendamento 167
Isabel Benjumea Benjumea

Proposta di direttiva
Considerando 13

Testo della Commissione	*Emendamento*
(13) L'aggregazione dei risultati fiscali tra i membri del gruppo non sarebbe una misura adeguata per alcuni settori, quali le attività estrattive, il trasporto marittimo internazionale, il trasporto per vie navigabili interne ***e*** il trasporto aereo. Sarebbe quindi importante escludere detti settori dall'aggregazione in quanto le loro caratteristiche non si adattano a tale contesto. Qualsiasi importo di utili o perdite di società operanti nel settore del traffico internazionale che non è coperto da un regime di imposta sul tonnellaggio (e quindi escluso dai risultati fiscali preliminari) dovrebbe essere escluso dall'aggregazione e sarebbe invece calcolato applicando le norme comuni in materia di imposta sulle società.	(13) L'aggregazione dei risultati fiscali tra i membri del gruppo non sarebbe una misura adeguata per alcuni settori, quali le attività estrattive, il trasporto marittimo internazionale, il trasporto per vie navigabili interne***,*** il trasporto aereo ***e i servizi finanziari***. Sarebbe quindi importante escludere detti settori dall'aggregazione in quanto le loro caratteristiche non si adattano a tale contesto. Qualsiasi importo di utili o perdite di società operanti nel settore del traffico internazionale che non è coperto da un regime di imposta sul tonnellaggio (e quindi escluso dai risultati fiscali preliminari) dovrebbe essere escluso dall'aggregazione e sarebbe invece calcolato applicando le norme comuni in materia di imposta sulle società.

Or. en

Emendamento 168
Manon Aubry
a nome del gruppo The Left

Proposta di direttiva
Considerando 14

Testo della Commissione	*Emendamento*
(14) Per dare spazio alla crescita e agli investimenti, gli Stati membri sarebbero inoltre autorizzati ad applicare individualmente rettifiche addizionali in una fase successiva all'assegnazione (ad esempio il trattamento fiscale dei contributi pensionistici) in settori non coperti dal quadro comune. Gli Stati membri sarebbero inoltre liberi di adeguare ulteriormente la quota loro assegnata senza un massimale, al fine di garantire che essi possano compiere le loro scelte politiche nazionali in questo settore. In particolare, la direttiva (UE) 2022/2523 fisserebbe a tutti gli effetti un massimale volto a garantire che l'aliquota d'imposta effettiva sia almeno del 15 %.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 169
Rasmus Andresen

Proposta di direttiva
Considerando 14

Testo della Commissione	*Emendamento*
(14) ***Per dare spazio alla crescita e agli investimenti,*** gli Stati membri sarebbero inoltre autorizzati ad applicare individualmente rettifiche addizionali in una fase successiva all'assegnazione (ad esempio il trattamento fiscale dei contributi pensionistici) in settori non coperti dal quadro comune. Gli Stati membri sarebbero inoltre liberi di adeguare ulteriormente la quota loro assegnata senza un massimale, al fine di garantire che essi possano compiere le loro scelte politiche nazionali in questo settore. In particolare, la direttiva (UE) 2022/2523 fisserebbe a tutti gli effetti un massimale volto a garantire che l'aliquota d'imposta effettiva sia almeno del 15 %.	(14) Gli Stati membri sarebbero inoltre autorizzati ad applicare individualmente rettifiche addizionali in una fase successiva all'assegnazione (ad esempio il trattamento fiscale dei contributi pensionistici) in settori non coperti dal quadro comune. Gli Stati membri sarebbero inoltre liberi di adeguare ulteriormente la quota loro assegnata senza un massimale, al fine di garantire che essi possano compiere le loro scelte politiche nazionali in questo settore. In particolare, la direttiva (UE) 2022/2523 fisserebbe a tutti gli effetti un massimale volto a garantire che l'aliquota d'imposta effettiva sia almeno del 15 %. ***Le rettifiche in una fase successiva all'assegnazione dovrebbero concentrarsi sugli incentivi***

fiscali basati sulle risorse. Gli Stati membri dovrebbero astenersi dall'offrire incentivi fiscali basati sui risultati, come ad esempio i regimi fiscali speciali sugli utili riconducibili ai brevetti (patent boxes) e altri regimi di proprietà intellettuale. Inoltre ciascuno Stato membro dovrebbe pubblicare informazioni dettagliate circa l'impatto sulle entrate del minor gettito dovuto alle spese fiscalmente detraibili, come gli Stati membri sono tenuti a fare a norma dell'articolo 14 della direttiva 2011/85/UE. Come minimo, ciascuna spesa fiscalmente detraibile dovrebbe essere associata a uno o più obiettivi strategici, stabilire i beneficiari previsti e stimare l'ammontare del mancato gettito. Nel contesto della transizione verde, è altresì raccomandato agli Stati membri di introdurre una componente qualitativa onde assicurare una coerenza minima con gli obiettivi di sviluppo sostenibile. Per esempio, gli Stati membri potrebbero condurre valutazioni della sostenibilità per le rettifiche che si applicano alla quota a essi assegnata.

Or. en

Emendamento 170
Isabel Benjumea Benjumea

Proposta di direttiva
Considerando 14

Testo della Commissione	*Emendamento*
(14) Per dare spazio alla crescita e agli investimenti, gli Stati membri sarebbero inoltre autorizzati ad applicare individualmente rettifiche addizionali in una fase successiva all'assegnazione (ad esempio il trattamento fiscale dei contributi pensionistici) in settori non coperti dal quadro comune. Gli Stati membri sarebbero inoltre liberi di adeguare	(14) Per dare spazio alla crescita e agli investimenti, gli Stati membri sarebbero inoltre autorizzati ad applicare individualmente rettifiche addizionali in una fase successiva all'assegnazione (ad esempio il trattamento fiscale dei contributi pensionistici) in settori non coperti dal quadro comune. Gli Stati membri sarebbero inoltre liberi di adeguare

ulteriormente la quota loro assegnata senza un massimale, al fine di garantire che essi possano compiere le loro scelte politiche nazionali in questo settore. In particolare, la direttiva (UE) 2022/2523 fisserebbe a tutti gli effetti un massimale volto a garantire che l'aliquota d'imposta effettiva sia almeno del 15 %.	ulteriormente la quota loro assegnata senza un massimale, al fine di garantire che essi possano compiere le loro scelte politiche nazionali in questo settore. In particolare, la direttiva (UE) 2022/2523 fisserebbe a tutti gli effetti un massimale volto a garantire che l'aliquota d'imposta effettiva sia almeno del 15 %***, come stabilito nel quadro dell'OCSE**. ***È opportuno consentire agli Stati membri di definire degli intervalli giuridici per poter competere a livello fiscale tra di loro, assicurando in tal modo l'efficienza delle risorse, stimolando gli investimenti e creando posti di lavoro.***
	Or. en

Emendamento 171
Rasmus Andresen

Proposta di direttiva
Considerando 14 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(14 bis) Onde favorire gli investimenti volti a conseguire gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite e rispondere all'emergenza climatica, gli Stati membri sono incentivati ad adottare norme di ammortamento accelerato a livello nazionale. Tali norme sono imprescindibili per una transizione verde rapida, allineando gli incentivi economici agli obiettivi ambientali e, al contempo, affrontando le diseguaglianze sociali e alleviando la povertà. Stimolano la crescita economica, creando posti di lavoro e promuovendo l'innovazione nelle tecnologie sostenibili. Favorendo gli investimenti verdi, accelerano i progressi verso l'energia pulita, il ripristino della biodiversità e delle risorse idriche e un'infrastruttura resiliente. Gli Stati membri dovrebbero assumere un ruolo guida nella sostenibilità, che, in

definitiva, accrescerà la resilienza e la competitività del mercato interno. Al contempo, la presente direttiva mira a disincentivare ulteriori investimenti in immobilizzazioni in attività legate ai combustibili fossili e in immobilizzazioni ad alto tenore di carbonio, sia in fase di produzione sia in fase di utilizzo. La Commissione è incaricata di adottare atti di esecuzione onde rendere operativi gli incentivi e i disincentivi summenzionati.

Or. en

Emendamento 172
Gilles Boyer

Proposta di direttiva
Considerando 14 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(14 bis) Sebbene istituisca un quadro comune per la determinazione e l'assegnazione della base imponibile dei gruppi di società, la presente direttiva non pregiudica il diritto sovrano degli Stati membri di determinare le aliquote nazionali dell'imposta sul reddito delle società e gli incentivi fiscali nazionali. Gli Stati membri dovrebbero rimanere pienamente competenti ad applicare misure di sgravio fiscale, come gli incentivi per le attività di ricerca e sviluppo, alla quota della base imponibile loro assegnata. L'articolazione tra le norme comuni e gli incentivi nazionali dovrebbe essere preservata onde mantenere un margine di manovra politico per il sostegno all'innovazione e ad altre priorità nazionali.

Or. en

Emendamento 173

Isabel Benjumea Benjumea

Proposta di direttiva
Considerando 15

Testo della Commissione	*Emendamento*
(15) Alcuni Stati membri applicano regimi di imposizione delle società basati su principi che differiscono dall'approccio più comune, come i sistemi fiscali basati sulla distribuzione. È pertanto di primaria importanza predisporre i necessari aggiustamenti, al fine di garantire un'interazione praticabile con tali sistemi. La soluzione potrebbe essere ricercata in alcune rettifiche successive all'assegnazione. In tale ottica la parte che sarebbe assegnata a un membro del gruppo nell'ambito di un sistema basato sulla distribuzione dovrebbe essere modificata in proporzione alle distribuzioni effettuate durante l'esercizio fiscale. L'essenza di un sistema fiscale basato sulla distribuzione sarebbe pienamente mantenuta, considerando che la distribuzione segna un momento temporale per tassare la parte assegnata e determinare di conseguenza l'importo da tassare. A tale riguardo si dovrebbe prevedere di applicare un meccanismo di riporto per garantire che la parte assegnata che non è tassata nell'esercizio in corso sia imponibile negli esercizi successivi.	(15) Alcuni Stati membri applicano regimi di imposizione delle società basati su principi che differiscono dall'approccio più comune, come i sistemi fiscali basati sulla distribuzione. È pertanto di primaria importanza predisporre i necessari aggiustamenti, al fine di garantire un'interazione praticabile con tali sistemi***, onde evitare una contraddizione tra i due sistemi che finisca per disincentivare l'avviamento di imprese a causa degli oneri burocratici generati***. La soluzione potrebbe essere ricercata in alcune rettifiche successive all'assegnazione. In tale ottica la parte che sarebbe assegnata a un membro del gruppo nell'ambito di un sistema basato sulla distribuzione dovrebbe essere modificata in proporzione alle distribuzioni effettuate durante l'esercizio fiscale. L'essenza di un sistema fiscale basato sulla distribuzione sarebbe pienamente mantenuta, considerando che la distribuzione segna un momento temporale per tassare la parte assegnata e determinare di conseguenza l'importo da tassare. A tale riguardo si dovrebbe prevedere di applicare un meccanismo di riporto per garantire che la parte assegnata che non è tassata nell'esercizio in corso sia imponibile negli esercizi successivi.

Or. en

Emendamento 174
Manon Aubry
a nome del gruppo The Left

Proposta di direttiva
Considerando 16

Testo della Commissione	*Emendamento*
(16) Poiché le relazioni all'interno di un gruppo rappresentano solo una parte dell'attività commerciale di un gruppo di società, le operazioni tra i membri di un gruppo e le imprese associate esterne al gruppo costituiscono un altro aspetto essenziale da esaminare. Per affrontare questo aspetto esterno e poiché di recente il numero di controversie in materia di determinazione dei prezzi di trasferimento è aumentato considerevolmente, in particolare per quanto riguarda le considerazioni relative ai prezzi per le attività di routine, sarebbe molto utile prevedere un approccio semplificato alla conformità in materia di determinazione dei prezzi di trasferimento che ridurrebbe i costi di conformità per le imprese e migliorerebbe l'efficienza delle amministrazioni fiscali nell'uso del capitale umano. A tal fine sarebbe importante istituire un quadro comune di valutazione dei rischi per la determinazione dei prezzi di trasferimento basata su parametri di riferimento comunemente accettati. Tale valutazione esaminerebbe i margini degli utili al lordo di interessi e imposte per le entità che operano in modo indipendente nel mercato interno. Gli indicatori di profitto così ottenuti dovrebbero quindi essere pubblicati per essere utilizzati come strumento di autovalutazione del rischio e consentire ai gruppi che operano nel mercato interno di conoscere in anticipo i rendimenti di libera concorrenza (basati sul mercato) che dovrebbero ottenere nelle operazioni con imprese associate. Ogni operazione che rientra nell'ambito di applicazione del sistema dovrebbe essere valutata in funzione del rischio (basso, medio o alto) in base al confronto con gli indicatori di profitto, che saranno stabiliti mediante un atto di esecuzione e pubblicati sul sito web della Commissione.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 175
Guillaume Peltier
a nome del gruppo ECR

Proposta di direttiva
Considerando 16

Testo della Commissione	*Emendamento*
(16) Poiché le relazioni all'interno di un gruppo rappresentano solo una parte dell'attività commerciale di un gruppo di società, le operazioni tra i membri di un gruppo e le imprese associate esterne al gruppo costituiscono un altro aspetto essenziale da esaminare. Per affrontare questo aspetto esterno e poiché di recente il numero di controversie in materia di determinazione dei prezzi di trasferimento è aumentato considerevolmente, in particolare per quanto riguarda le considerazioni relative ai prezzi per le attività di routine, sarebbe molto utile prevedere un approccio semplificato alla conformità in materia di determinazione dei prezzi di trasferimento che ridurrebbe i costi di conformità per le imprese e migliorerebbe l'efficienza delle amministrazioni fiscali nell'uso del capitale umano. A tal fine sarebbe importante istituire un quadro comune di valutazione dei rischi per la determinazione dei prezzi di trasferimento basata su parametri di riferimento comunemente accettati. Tale valutazione esaminerebbe i margini degli utili al lordo di interessi e imposte per le entità che operano in modo indipendente nel mercato interno. Gli indicatori di profitto così ottenuti dovrebbero quindi essere pubblicati per essere utilizzati come strumento di autovalutazione del rischio e consentire ai gruppi che operano nel mercato interno di conoscere in anticipo i rendimenti di libera concorrenza (basati sul mercato) che dovrebbero ottenere nelle operazioni con imprese associate.	***soppresso***

Ogni operazione che rientra nell'ambito di applicazione del sistema dovrebbe essere valutata in funzione del rischio (basso, medio o alto) in base al confronto con gli indicatori di profitto, che saranno stabiliti mediante un atto di esecuzione e pubblicati sul sito web della Commissione.

Or. en

Emendamento 176
Jaroslava Pokorná Jermanová, Ondřej Knotek, Jaroslav Bžoch, Tomáš Kubín, Jana Nagyová, Enikő Győri, Jorge Martín Frías, Pierre Pimpie, Klara Dostalova

Proposta di direttiva
Considerando 17

Testo della Commissione	*Emendamento*
(17) Un quadro comune per la tassazione delle imprese sarebbe necessariamente caratterizzato da un sistema amministrativo, che dovrebbe idealmente garantire un certo grado di certezza e semplificazione fiscale. Per promuovere l'uniformità il sistema amministrativo dovrebbe fondarsi sull'importanza di gestire un punto di riferimento centralizzato per una serie di questioni comuni, come la dichiarazione di informazioni per l'intero gruppo, e di garantire un adeguato livello di coordinamento e collaborazione tra le amministrazioni fiscali nazionali. ***Allo stesso tempo il sistema amministrativo dovrebbe rispettare pienamente la sovranità fiscale nazionale, in quanto*** le dichiarazioni dei redditi, gli audit ***e*** la risoluzione delle controversie locali dovrebbero rimanere ***principalmente a livello*** degli Stati membri.	(17) Un quadro comune per la tassazione delle imprese sarebbe necessariamente caratterizzato da un sistema amministrativo, che dovrebbe idealmente garantire un certo grado di certezza e semplificazione fiscale. Per promuovere l'uniformità il sistema amministrativo dovrebbe fondarsi sull'importanza di gestire un punto di riferimento centralizzato per una serie di questioni comuni, come la dichiarazione di informazioni per l'intero gruppo, e di garantire un adeguato livello di coordinamento e collaborazione tra le amministrazioni fiscali nazionali. Le dichiarazioni dei redditi, gli audit***,*** la risoluzione delle controversie locali***, l'esecuzione fiscale e tutte le decisioni con effetti giuridici nei confronti dei contribuenti*** dovrebbero rimanere ***di competenza esclusiva*** degli Stati membri. ***I team BEFIT non dovrebbero essere investiti di un'autorità sovranazionale, di poteri decisionali o di un ruolo vincolante nei confronti delle amministrazioni fiscali degli Stati membri.***

Or. en

Emendamento 177
Manon Aubry
a nome del gruppo The Left

Proposta di direttiva
Considerando 17

Testo della Commissione	*Emendamento*
(17) Un quadro comune per la tassazione delle imprese sarebbe necessariamente caratterizzato da un sistema amministrativo, che dovrebbe idealmente garantire un certo grado di certezza e semplificazione fiscale. Per promuovere l'uniformità il sistema amministrativo dovrebbe fondarsi sull'importanza di gestire un punto di riferimento centralizzato per una serie di questioni comuni, come la dichiarazione di informazioni per l'intero gruppo, e di garantire un adeguato livello di coordinamento e collaborazione tra le amministrazioni fiscali nazionali. ***Allo stesso tempo il sistema amministrativo dovrebbe rispettare pienamente la sovranità fiscale nazionale, in quanto le dichiarazioni dei redditi, gli audit e la risoluzione delle controversie locali dovrebbero rimanere principalmente a livello degli Stati membri.***	(17) Un quadro comune per la tassazione delle imprese sarebbe necessariamente caratterizzato da un sistema amministrativo, che dovrebbe idealmente garantire un certo grado di certezza e semplificazione fiscale. Per promuovere l'uniformità il sistema amministrativo dovrebbe fondarsi sull'importanza di gestire un punto di riferimento centralizzato per una serie di questioni comuni, come la dichiarazione di informazioni per l'intero gruppo, e di garantire un adeguato livello di coordinamento e collaborazione tra le amministrazioni fiscali nazionali.

Or. en

Emendamento 178
Isabel Benjumea Benjumea

Proposta di direttiva
Considerando 17

Testo della Commissione	*Emendamento*
(17) Un quadro comune per la tassazione delle imprese sarebbe necessariamente caratterizzato da un	(17) Un quadro comune per la tassazione delle imprese sarebbe necessariamente caratterizzato da un

sistema amministrativo, che dovrebbe idealmente garantire un certo grado di certezza e semplificazione fiscale. Per promuovere l'uniformità il sistema amministrativo dovrebbe fondarsi sull'importanza di gestire un punto di riferimento centralizzato per una serie di questioni comuni, come la dichiarazione di informazioni per l'intero gruppo, e di garantire un adeguato livello di coordinamento e collaborazione tra le amministrazioni fiscali nazionali. Allo stesso tempo il sistema amministrativo dovrebbe rispettare pienamente la sovranità fiscale nazionale, in quanto le dichiarazioni dei redditi, gli audit e la risoluzione delle controversie locali dovrebbero rimanere principalmente a livello degli Stati membri.	sistema amministrativo, che dovrebbe idealmente garantire un certo grado di certezza e semplificazione fiscale. Per promuovere l'uniformità il sistema amministrativo dovrebbe fondarsi sull'importanza di gestire un punto di riferimento centralizzato per una serie di questioni comuni, come la dichiarazione di informazioni per l'intero gruppo, e di garantire un adeguato livello di coordinamento e collaborazione tra le amministrazioni fiscali nazionali. Allo stesso tempo il sistema amministrativo dovrebbe rispettare pienamente la sovranità fiscale nazionale, in quanto le dichiarazioni dei redditi, ***la possibilità di competere a livello fiscale,*** gli audit e la risoluzione delle controversie locali dovrebbero rimanere principalmente a livello degli Stati membri.

Or. en

Emendamento 179
Michalis Hadjipantela, Danuše Nerudová

Proposta di direttiva
Considerando 17

Testo della Commissione	*Emendamento*
(17) Un quadro comune per la tassazione delle imprese sarebbe necessariamente caratterizzato da un sistema amministrativo, che dovrebbe idealmente garantire un certo grado di certezza e semplificazione fiscale. Per promuovere l'uniformità il sistema amministrativo dovrebbe fondarsi sull'importanza di gestire un punto di riferimento centralizzato per una serie di questioni comuni, come la dichiarazione di informazioni per l'intero gruppo, e di garantire un adeguato livello di coordinamento e collaborazione tra le amministrazioni fiscali nazionali. Allo stesso tempo il sistema amministrativo	(17) Un quadro comune per la tassazione delle imprese sarebbe necessariamente caratterizzato da un sistema amministrativo, che dovrebbe idealmente garantire un certo grado di certezza e semplificazione fiscale. Per promuovere l'uniformità il sistema amministrativo dovrebbe fondarsi sull'importanza di gestire un punto di riferimento centralizzato per una serie di questioni comuni, come la dichiarazione di informazioni per l'intero gruppo, e di garantire un adeguato livello di coordinamento e collaborazione tra le amministrazioni fiscali nazionali. Allo stesso tempo il sistema amministrativo

dovrebbe rispettare pienamente la sovranità fiscale nazionale, in quanto le dichiarazioni dei redditi, gli audit e la risoluzione delle controversie locali ***dovrebbero rimanere*** principalmente a livello degli Stati membri.	dovrebbe rispettare pienamente la sovranità fiscale nazionale, in quanto le dichiarazioni dei redditi, gli audit e la risoluzione delle controversie locali ***rimarranno*** principalmente a livello degli Stati membri.

Or. en

Emendamento 180
Gilles Boyer

Proposta di direttiva
Considerando 17 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(17 bis) La presente direttiva istituisce un quadro comune per la determinazione e l'assegnazione della base imponibile dei gruppi di imprese all'interno dell'Unione. Tuttavia, non armonizza le norme amministrative o procedurali degli Stati membri in materia di imposta sul reddito delle società. Di conseguenza, gli Stati membri continuano a disporre di piena autonomia quanto all'organizzazione dei processi nazionali di accertamento, riscossione, audit, esecuzione e risoluzione delle controversie fiscali, a condizione che tali processi rimangano coerenti con i risultati prodotti dal quadro comune di cui alla presente direttiva.

Or. en

Emendamento 181
Manon Aubry
a nome del gruppo The Left

Proposta di direttiva
Considerando 18

Testo della Commissione	*Emendamento*

(18) Per garantire che le norme del quadro comune siano attuate e applicate correttamente, gli Stati membri dovrebbero stabilire norme relative alle sanzioni applicabili in caso di violazione delle disposizioni nazionali adottate ai sensi della presente direttiva. Tali sanzioni dovrebbero essere effettive, proporzionate e dissuasive.	(18) Per garantire che le norme del quadro comune siano attuate e applicate correttamente, gli Stati membri dovrebbero stabilire norme relative alle sanzioni applicabili in caso di violazione delle disposizioni nazionali adottate ai sensi della presente direttiva. Tali sanzioni dovrebbero essere effettive, proporzionate e dissuasive. ***Dovrebbero inoltre essere fissate a un tasso minimo dello 0,5 % del fatturato del gruppo BEFIT in caso di mancata presentazione della dichiarazione di informazioni BEFIT di conseguenza.***

Or. en

Emendamento 182
Rasmus Andresen

Proposta di direttiva
Considerando 18

Testo della Commissione	*Emendamento*
(18) Per garantire che le norme del quadro comune siano attuate e applicate correttamente, gli Stati membri dovrebbero stabilire norme relative alle sanzioni applicabili in caso di violazione delle disposizioni nazionali adottate ai sensi della presente direttiva. Tali sanzioni dovrebbero essere effettive, proporzionate e dissuasive.	(18) Per garantire che le norme del quadro comune siano attuate e applicate correttamente, gli Stati membri dovrebbero stabilire norme relative alle sanzioni applicabili in caso di violazione delle disposizioni nazionali adottate ai sensi della presente direttiva. Tali sanzioni dovrebbero essere effettive, proporzionate e dissuasive. ***Dovrebbero inoltre essere fissate a un tasso minimo dello 0,1 % del fatturato del gruppo BEFIT in caso di mancata presentazione della dichiarazione di informazioni BEFIT di conseguenza e qualora sia accertata la presentazione di una dichiarazione di informazioni BEFIT contenente informazioni volutamente errate.***

Or. en

Emendamento 183
Isabel Benjumea Benjumea

Proposta di direttiva
Considerando 18

Testo della Commissione	*Emendamento*
(18) Per garantire che le norme del quadro comune siano attuate e applicate correttamente, gli Stati membri dovrebbero stabilire norme relative alle sanzioni applicabili in caso di violazione delle disposizioni nazionali adottate ai sensi della presente direttiva. Tali sanzioni dovrebbero essere effettive, proporzionate e dissuasive.	(18) Per garantire che le norme del quadro comune siano attuate e applicate correttamente, gli Stati membri dovrebbero stabilire norme relative alle sanzioni applicabili in caso di violazione delle disposizioni nazionali adottate ai sensi della presente direttiva. Tali sanzioni dovrebbero essere effettive, proporzionate e dissuasive. ***Eventuali modifiche delle sanzioni dovrebbero essere comunicate ai gruppi societari in modo tempestivo e appropriato.***

Or. en

Emendamento 184
Danuše Nerudová

Proposta di direttiva
Considerando 18 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(18 bis) Un pilastro fondamentale per migliorare l'adempimento degli obblighi fiscali in materia di imposta sulle società è l'istituzione di un sistema globale di sportello unico che consenta alle imprese di adempiere ai loro obblighi fiscali in tutti gli Stati membri attraverso un'interfaccia unica e semplificata, riducendo in tal modo gli oneri amministrativi, garantendo un'applicazione coerente e rafforzando la certezza del diritto nel mercato interno.

Or. en

Emendamento 185
Guillaume Peltier
a nome del gruppo ECR

Proposta di direttiva
Considerando 19

Testo della Commissione	*Emendamento*
(19) Al fine di ottimizzare i vantaggi di disporre di un quadro giuridico comune per il calcolo della base imponibile per l'imposta sulle società nel mercato interno, l'applicazione delle norme dovrebbe essere facoltativa per i gruppi, compresi i gruppi di PMI, che realizzano ricavi annui combinati inferiori a 750 000 000 EUR, purché redigano bilanci consolidati e abbiano una presenza imponibile nell'Unione. Mantenendo l'applicazione delle norme aperta a gruppi di minori dimensioni, un maggior numero di gruppi con strutture e attività transfrontaliere potrebbe beneficiare della semplificazione offerta dal quadro comune.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 186
Manon Aubry
a nome del gruppo The Left

Proposta di direttiva
Considerando 19

Testo della Commissione	*Emendamento*
(19) Al fine di ottimizzare i vantaggi di disporre di un quadro giuridico comune per il calcolo della base imponibile per l'imposta sulle società nel mercato interno, l'applicazione delle norme dovrebbe essere facoltativa per i gruppi, compresi i gruppi di PMI, che realizzano ricavi annui combinati inferiori a ***750 000 000*** EUR, purché redigano bilanci consolidati e	(19) Al fine di ottimizzare i vantaggi di disporre di un quadro giuridico comune per il calcolo della base imponibile per l'imposta sulle società nel mercato interno, l'applicazione delle norme dovrebbe essere facoltativa per i gruppi, compresi i gruppi di PMI, che realizzano ricavi annui combinati inferiori a ***40 000 000*** EUR, purché redigano bilanci consolidati e

abbiano una presenza imponibile nell'Unione. Mantenendo l'applicazione delle norme aperta a gruppi di minori dimensioni, un maggior numero di gruppi con strutture e attività transfrontaliere potrebbe beneficiare della semplificazione offerta dal quadro comune.	abbiano una presenza imponibile nell'Unione. Mantenendo l'applicazione delle norme aperta a gruppi di minori dimensioni, un maggior numero di gruppi con strutture e attività transfrontaliere potrebbe beneficiare della semplificazione offerta dal quadro comune.
	Or. en

Emendamento 187
Rasmus Andresen

Proposta di direttiva
Considerando 19

Testo della Commissione	*Emendamento*
(19) Al fine di ottimizzare i vantaggi di disporre di un quadro giuridico comune per il calcolo della base imponibile per l'imposta sulle società nel mercato interno, l'applicazione delle norme dovrebbe essere facoltativa per i gruppi, compresi i gruppi di PMI, che realizzano ricavi annui combinati inferiori a 750 000 000 EUR, purché redigano bilanci consolidati e abbiano una presenza imponibile nell'Unione. Mantenendo l'applicazione delle norme aperta a gruppi di minori dimensioni, un maggior numero di gruppi con strutture e attività transfrontaliere potrebbe beneficiare della semplificazione offerta dal quadro comune.	(19) Al fine di ottimizzare i vantaggi di disporre di un quadro giuridico comune per il calcolo della base imponibile per l'imposta sulle società nel mercato interno, l'applicazione delle norme dovrebbe essere facoltativa per i gruppi, compresi i gruppi di PMI, che realizzano ricavi annui combinati inferiori a 750 000 000 EUR, purché redigano bilanci consolidati e abbiano una presenza imponibile nell'Unione. Mantenendo l'applicazione delle norme aperta a gruppi di minori dimensioni, un maggior numero di gruppi con strutture e attività transfrontaliere potrebbe beneficiare della semplificazione offerta dal quadro comune. ***A tre anni dalla data di applicazione della presente direttiva, la Commissione dovrebbe presentare una proposta legislativa per modificare la direttiva onde rendere tale sistema obbligatorio per le società con ricavi annui combinati pari o superiori a 40 000 000 EUR in almeno due degli ultimi quattro esercizi fiscali.***
	Or. en

Emendamento 188
Isabel Benjumea Benjumea

Proposta di direttiva
Considerando 19

Testo della Commissione	*Emendamento*
(19) Al fine di ottimizzare i vantaggi di disporre di un quadro giuridico comune per il calcolo della base imponibile per l'imposta sulle società nel mercato interno, l'applicazione delle norme dovrebbe essere facoltativa per i gruppi, compresi i gruppi di PMI, che realizzano ricavi annui combinati inferiori a ***750 000 000*** EUR, purché redigano bilanci consolidati e abbiano una presenza imponibile nell'Unione. Mantenendo l'applicazione delle norme aperta a gruppi di minori dimensioni, un maggior numero di gruppi con strutture e attività transfrontaliere potrebbe beneficiare della semplificazione offerta dal quadro comune.	(19) Al fine di ottimizzare i vantaggi di disporre di un quadro giuridico comune per il calcolo della base imponibile per l'imposta sulle società nel mercato interno, l'applicazione delle norme dovrebbe essere facoltativa per i gruppi, compresi i gruppi di PMI, che realizzano ricavi annui combinati inferiori a ***1 000 000 000*** EUR, purché redigano bilanci consolidati e abbiano una presenza imponibile nell'Unione. Mantenendo l'applicazione delle norme aperta a gruppi di minori dimensioni, un maggior numero di gruppi con strutture e attività transfrontaliere potrebbe beneficiare della semplificazione offerta dal quadro comune.

Or. en

Emendamento 189
Danuše Nerudová

Proposta di direttiva
Considerando 19

Testo della Commissione	*Emendamento*
(19) Al fine di ottimizzare i vantaggi di disporre di un quadro giuridico comune per il calcolo della base imponibile per l'imposta sulle società nel mercato interno, l'applicazione delle norme dovrebbe essere facoltativa per i gruppi, compresi i gruppi di PMI, che realizzano ricavi annui combinati inferiori a 750 000 000 EUR, purché redigano bilanci consolidati e abbiano una presenza imponibile nell'Unione. Mantenendo l'applicazione delle norme aperta a gruppi di minori	(19) Al fine di ottimizzare i vantaggi di disporre di un quadro giuridico comune per il calcolo della base imponibile per l'imposta sulle società nel mercato interno, l'applicazione delle norme dovrebbe essere facoltativa per i gruppi, compresi i gruppi di PMI, che realizzano ricavi annui combinati inferiori a 750 000 000 EUR, purché redigano bilanci consolidati e abbiano una presenza imponibile nell'Unione. Mantenendo l'applicazione delle norme aperta a gruppi di minori

dimensioni, un maggior numero di gruppi con strutture e attività transfrontaliere potrebbe beneficiare della semplificazione offerta dal quadro comune.

dimensioni, un maggior numero di gruppi con strutture e attività transfrontaliere potrebbe beneficiare della semplificazione offerta dal quadro comune. ***Le imprese che scelgono di essere assoggettate alla presente direttiva dovrebbero beneficiare dell'assistenza tecnica degli Stati membri e della Commissione per ottemperare alle nuove norme e quindi promuovere le loro attività transfrontaliere.***

Or. en

Emendamento 190
Gilles Boyer

Proposta di direttiva
Considerando 19

Testo della Commissione	*Emendamento*
(19) Al fine di ottimizzare i vantaggi di disporre di un quadro giuridico comune per il calcolo della base imponibile per l'imposta sulle società nel mercato interno, l'applicazione delle norme dovrebbe essere facoltativa per i gruppi, compresi i gruppi di PMI, che realizzano ricavi annui combinati inferiori a 750 000 000 EUR, purché redigano bilanci consolidati e abbiano una presenza imponibile nell'Unione. Mantenendo l'applicazione delle norme aperta a gruppi di minori dimensioni, un maggior numero di gruppi con strutture e attività transfrontaliere potrebbe beneficiare della semplificazione offerta dal quadro comune.	(19) Al fine di ottimizzare i vantaggi di disporre di un quadro giuridico comune per il calcolo della base imponibile per l'imposta sulle società nel mercato interno, l'applicazione delle norme dovrebbe essere facoltativa per i gruppi, compresi i gruppi di PMI, che realizzano ricavi annui combinati inferiori a 750 000 000 EUR, purché redigano bilanci consolidati e abbiano una presenza imponibile nell'Unione. Mantenendo l'applicazione delle norme aperta a gruppi di minori dimensioni, un maggior numero di gruppi con strutture e attività transfrontaliere potrebbe beneficiare della semplificazione offerta dal quadro comune. ***Le imprese che scelgono di essere assoggettate alla presente direttiva dovrebbero beneficiare agevolmente dell'assistenza tecnica degli Stati membri e della Commissione europea per ottemperare alle nuove norme e quindi promuovere le loro attività transfrontaliere.***

Or. en

Emendamento 191
Jaroslava Pokorná Jermanová, Ondřej Knotek, Jaroslav Bžoch, Tomáš Kubín, Jana Nagyová, Enikő Győri, Jorge Martín Frías, Pierre Pimpie, Klara Dostalova

Proposta di direttiva
Considerando 20

Testo della Commissione	*Emendamento*
(20) Al fine di integrare o modificare, a seconda del caso, determinati elementi non essenziali della presente direttiva, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea riguardo i) alla modifica degli allegati I e II, ove opportuno; e ii) alla definizione di norme supplementari per le imprese di assicurazione, in particolare per quanto riguarda il nuovo International Financial Reporting Standard 17 Contratti assicurativi ("IFRS 17"). È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016[5]. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.	(20) Al fine di integrare o modificare, a seconda del caso, determinati elementi non essenziali della presente direttiva, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea riguardo i) alla modifica degli allegati I e II, ove opportuno; e ii) alla definizione di norme supplementari per le imprese di assicurazione, in particolare per quanto riguarda il nuovo International Financial Reporting Standard 17 Contratti assicurativi ("IFRS 17"). È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016[5]. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati. ***Tali atti delegati dovrebbero essere strettamente limitati all'aggiornamento tecnico della presente direttiva e non dovrebbero modificarne l'ambito di applicazione, la finalità o la natura. In particolare, non dovrebbero essere utilizzati per estendere il quadro comune relativo alla base imponibile per l'imposta sulle società, armonizzare le aliquote d'imposta, introdurre nuovi***

	obblighi per gli Stati membri o consentire la creazione di risorse proprie dell'Unione.
[5] Accordo interistituzionale "Legiferare meglio" tra il Parlamento europeo, il Consiglio dell'Unione europea e la Commissione europea (GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1).	[5] Accordo interistituzionale "Legiferare meglio" tra il Parlamento europeo, il Consiglio dell'Unione europea e la Commissione europea (GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1).

Or. en

Emendamento 192
Rasmus Andresen

Proposta di direttiva
Considerando 21 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(21 bis) Ciascun gruppo BEFIT dovrebbe disporre di un'entità che presenta la dichiarazione incaricata di determinare il paese dell'autorità di presentazione e l'autorità fiscale competente che guiderà la squadra BEFIT. In linea di principio, l'autorità di presentazione dovrebbe avere sede nello Stato membro di residenza fiscale della società controllante del gruppo BEFIT. Se il gruppo BEFIT è di proprietà di un'impresa insediata in un paese terzo, l'entità che presenta la dichiarazione dovrebbe essere l'impresa controllante intermedia europea, se presente.

Or. en

Emendamento 193
Rasmus Andresen

Proposta di direttiva
Considerando 21 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(21 ter) Entro il 31 dicembre 2026 la Commissione dovrebbe presentare, se del caso, una proposta legislativa relativa a un codice comune europeo armonizzato di identificazione fiscale. Ciò, a sua volta, non solo faciliterà la comunicazione tra i rappresentanti degli Stati membri e il team BEFIT, ma accrescerà altresì l'efficienza dello scambio di informazioni fiscali all'interno dell'Unione.

Or. en

Emendamento 194
Sirpa Pietikäinen

Proposta di direttiva
Considerando 21 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(21 bis) Prima dell'entrata in vigore della presente direttiva, la Commissione dovrebbe presentare, se del caso, una proposta legislativa relativa a un codice comune europeo armonizzato di identificazione fiscale. Ciò non solo faciliterebbe la comunicazione tra i rappresentanti degli Stati membri e il team BEFIT, ma accrescerebbe altresì l'efficienza e l'automazione dello scambio di informazioni fiscali all'interno dell'Unione.

Or. en

Emendamento 195
Danuše Nerudová

Proposta di direttiva
Considerando 21 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(21 bis) La Commissione dovrebbe esaminare, se del caso, le possibilità di presentare una proposta legislativa relativa a un codice comune europeo armonizzato di identificazione fiscale. Ciò non solo faciliterebbe la comunicazione tra i rappresentanti degli Stati membri e il team BEFIT, ma accrescerebbe altresì l'efficienza dello scambio di informazioni fiscali all'interno dell'Unione.

Or. en

Emendamento 196
Michalis Hadjipantela, Danuše Nerudová

Proposta di direttiva
Considerando 21 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(21 bis) Onde assicurare una cooperazione efficiente tra i team BEFIT, gli Stati membri dovrebbero garantire risorse umane adeguate per il team BEFIT, anche proponendo contenuti e formazione linguistica ai rappresentanti dei team BEFIT e basandosi sul programma FISCALIS.

Or. en

Emendamento 197
Isabel Benjumea Benjumea

Proposta di direttiva
Considerando 24

Testo della Commissione	*Emendamento*
(24) Per consentire alle imprese di beneficiare direttamente dei vantaggi del mercato interno senza incorrere in inutili	(24) Per consentire alle imprese di beneficiare direttamente dei vantaggi del mercato interno senza incorrere in inutili

oneri amministrativi aggiuntivi, le informazioni sulle disposizioni fiscali di cui alla presente direttiva dovrebbero essere rese accessibili attraverso lo sportello digitale unico (OSS) conformemente al regolamento (UE) 2018/1724[8]. Lo sportello digitale unico offre agli utenti transfrontalieri uno sportello unico per la fornitura online di informazioni, procedure e servizi di assistenza pertinenti per il funzionamento del mercato interno.	oneri amministrativi aggiuntivi, le informazioni sulle disposizioni fiscali di cui alla presente direttiva dovrebbero essere rese accessibili attraverso lo sportello digitale unico (OSS) conformemente al regolamento (UE) 2018/1724[8]. Lo sportello digitale unico offre agli utenti transfrontalieri uno sportello unico per la fornitura online di informazioni, procedure e servizi di assistenza pertinenti per il funzionamento del mercato interno. ***Tale sportello unico dovrebbe essere predisposto in modo tale da assicurare una riduzione degli oneri per le imprese, basandosi sulla base imponibile per consentire un calcolo consolidato e ovviando alla necessità di una presentazione per paese e su base consolidata. L'esperienza positiva maturata con lo sportello unico per l'IVA indica come dovrebbe essere sviluppato tale sportello unico affinché funzioni correttamente. Le imprese dovrebbero essere in grado di calcolare una base imponibile europea, mentre la dichiarazione per paese dovrebbe essere presentata successivamente. La ripartizione per paese è presentata esclusivamente nello Stato scelto da ciascuna impresa, evitando in tal modo di dover presentare una dichiarazione per paese e poi una consolidata.***
[8] Regolamento (UE) 2018/1724 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 ottobre 2018, che istituisce uno sportello digitale unico per l'accesso a informazioni, procedure e servizi di assistenza e di risoluzione dei problemi e che modifica il regolamento (UE) n. 1024/2012 (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 1).	[8] Regolamento (UE) 2018/1724 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 ottobre 2018, che istituisce uno sportello digitale unico per l'accesso a informazioni, procedure e servizi di assistenza e di risoluzione dei problemi e che modifica il regolamento (UE) n. 1024/2012 (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 1).

Or. en

Emendamento 198
Danuše Nerudová

Proposta di direttiva
Considerando 5 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(5 ter) La Commissione e gli Stati membri dovrebbero lavorare alla revisione dell'attuale quadro fiscale dell'UE per affrontare le carenze individuate nelle norme fiscali globali. Tale processo dovrebbe inoltre concentrarsi sulla creazione di un contesto fiscale dell'UE più competitivo valutando l'efficacia delle varie norme fiscali esistenti.

Or. en

Emendamento 199
Jaroslava Pokorná Jermanová, Ondřej Knotek, Jaroslav Bžoch, Tomáš Kubín, Jana Nagyová, Enikő Győri, Jorge Martín Frías, Pierre Pimpie, Klara Dostalova

Proposta di direttiva
Articolo 1 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	1 bis. La presente direttiva non autorizza l'Unione a stabilire, riscuotere o incamerare come risorse proprie dell'Unione il gettito dell'imposta sulle società. L'intero gettito dell'imposta sulle società generato nell'ambito di tale quadro resta di competenza e proprietà degli Stati membri interessati.

Or. en

Emendamento 200
Manon Aubry
a nome del gruppo The Left

Proposta di direttiva
Articolo 1 – paragrafo 2 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
c) per l'assegnazione della base imponibile BEFIT ai membri ammissibili del gruppo BEFIT;	c) per l'assegnazione della base imponibile BEFIT ai membri ammissibili del gruppo BEFIT ***sulla base della formula di ripartizione di cui all'articolo 45 bis***;

Or. en

Emendamento 201
Guillaume Peltier
a nome del gruppo ECR

Proposta di direttiva
Articolo 1 – paragrafo 2 – lettera d

Testo della Commissione	*Emendamento*
d) per la semplificazione delle valutazioni dei rischi legati alla determinazione dei prezzi di trasferimento per le operazioni con imprese associate esterne al gruppo;	***soppresso***

Or. en

Emendamento 202
Manon Aubry
a nome del gruppo The Left

Proposta di direttiva
Articolo 1 – paragrafo 2 – lettera e bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	e bis) intese ad ampliare il concetto di stabile organizzazione.

Or. en

Emendamento 203
Rasmus Andresen

Proposta di direttiva
Articolo 1 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	2 bis. La presente direttiva stabilisce altresì norme intese ad ampliare il concetto di stabile organizzazione, applicabile ai fini dell'imposta sulle società in ciascuno Stato membro, allo scopo di includere una presenza economica significativa attraverso la quale è esercitata, in tutto o in parte, un'attività.

Or. en

Emendamento 204
Guillaume Peltier
a nome del gruppo ECR

Proposta di direttiva
Articolo 1 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Una società o una stabile organizzazione soggetta alla presente direttiva cessa di essere soggetta alla legislazione nazionale in materia di imposta sulle società in tutti gli Stati membri in cui è stabilita per tutte le materie disciplinate dalla presente direttiva, salvo diversa disposizione della direttiva.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 205
Jaroslava Pokorná Jermanová, Ondřej Knotek, Jaroslav Bžoch, Tomáš Kubín, Jana Nagyová, Enikő Győri, Klara Dostalova

Proposta di direttiva
Articolo 2 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. La presente direttiva ***si applica alle*** società residenti a fini fiscali in uno Stato membro, comprese le loro stabili organizzazioni situate in altri Stati membri, e alle stabili organizzazioni situate in Stati membri di entità residenti a fini fiscali in un paese terzo ("entità di un paese terzo") che soddisfano i seguenti criteri:	1. La presente direttiva ***può essere applicata dalle*** società residenti a fini fiscali in uno Stato membro, comprese le loro stabili organizzazioni situate in altri Stati membri, e alle stabili organizzazioni situate in Stati membri di entità residenti a fini fiscali in un paese terzo ("entità di un paese terzo") che soddisfano i seguenti criteri:

Or. en

Emendamento 206
Manon Aubry
a nome del gruppo The Left

Proposta di direttiva
Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) appartengono a un gruppo nazionale o a un gruppo multinazionale di imprese ("gruppo multinazionale di imprese") che redige bilanci consolidati e ha avuto ricavi annui combinati pari o superiori a ***750 000 000*** EUR in almeno due degli ultimi quattro esercizi fiscali;	a) appartengono a un gruppo nazionale o a un gruppo multinazionale di imprese ("gruppo multinazionale di imprese") che redige bilanci consolidati e ha avuto ricavi annui combinati pari o superiori a ***40 000 000*** EUR in almeno due degli ultimi quattro esercizi fiscali;

Or. en

Emendamento 207
Isabel Benjumea Benjumea

Proposta di direttiva
Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) appartengono a un gruppo nazionale o a un gruppo multinazionale di imprese ("gruppo multinazionale di	a) appartengono a un gruppo nazionale o a un gruppo multinazionale di imprese ("gruppo multinazionale di

imprese") che redige bilanci consolidati e ha avuto ricavi annui combinati pari o superiori a ***750 000 000*** EUR in almeno due degli ultimi quattro esercizi fiscali;	imprese") che redige bilanci consolidati e ha avuto ricavi annui combinati pari o superiori a ***1 000 000 000*** EUR in almeno due degli ultimi quattro esercizi fiscali;

Or. en

Emendamento 208
Markus Ferber

Proposta di direttiva
Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) appartengono a un gruppo nazionale o a un gruppo multinazionale di imprese ("gruppo multinazionale di imprese") che redige bilanci consolidati e ha avuto ricavi annui combinati ***pari o*** superiori a 750 000 000 EUR in almeno due degli ultimi quattro esercizi fiscali;	a) appartengono a un gruppo nazionale o a un gruppo multinazionale di imprese ("gruppo multinazionale di imprese") che redige bilanci consolidati e ha avuto ricavi annui combinati superiori a 750 000 000 EUR in almeno due degli ultimi quattro esercizi fiscali;

Or. en

Motivazione

L'ambito di applicazione proposto dalla Commissione dovrebbe essere mantenuto.

Emendamento 209
Michalis Hadjipantela, Danuše Nerudová

Proposta di direttiva
Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) appartengono a un gruppo nazionale o a un gruppo multinazionale di imprese ("gruppo multinazionale di imprese") che redige bilanci consolidati e ha avuto ricavi annui combinati pari o superiori a 750 000 000 EUR in almeno due degli ultimi quattro esercizi fiscali;	a) appartengono a un gruppo nazionale o a un gruppo multinazionale di imprese ("gruppo multinazionale di imprese") che redige bilanci consolidati e ha avuto ricavi annui combinati pari o superiori a 750 000 000 EUR in almeno due degli ultimi quattro esercizi fiscali***, quale definito nell'ambito di applicazione***

	della direttiva (UE) 2022/2523, del 14 dicembre 2022;

Or. en

Emendamento 210
Isabel Benjumea Benjumea

Proposta di direttiva
Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	a bis) Le imprese hanno la possibilità di svincolarsi dal sistema BEFIT, trasformandolo in un sistema volontario. Il sistema è sufficientemente interessante da essere richiesto dalle imprese per i vantaggi che ne derivano, senza essere imposto.

Or. en

Emendamento 211
Gilles Boyer

Proposta di direttiva
Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera b – punto ii

Testo della Commissione	*Emendamento*
ii) sono soggette ad una delle imposte sul reddito delle società di cui all'allegato II ***o ad un'***imposta analoga ***introdotta successivamente***;	ii) sono soggette ad una delle imposte sul reddito delle società di cui all'allegato II***. Ai fini della presente direttiva, nessun'altra*** imposta ***è considerata equivalente o*** analoga ***se non espressamente aggiunta nell'allegato II da una modifica legislativa della presente direttiva mediante procedura legislativa ordinaria***;

Or. en

Emendamento 212
Gilles Boyer

Proposta di direttiva
Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera c – punto i

Testo della Commissione	*Emendamento*
i) sono soggette ad una delle imposte sul reddito delle società di cui all'allegato II ***o ad un'***imposta analoga ***introdotta successivamente***;	i) sono soggette ad una delle imposte sul reddito delle società di cui all'allegato II***. Ai fini della presente direttiva, nessun'altra*** imposta ***è considerata equivalente o*** analoga ***se non espressamente aggiunta nell'allegato II da una modifica legislativa della presente direttiva mediante procedura legislativa ordinaria***;

Or. en

Emendamento 213
Fernando Navarrete Rojas

Proposta di direttiva
Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera c – punto i

Testo della Commissione	*Emendamento*
i) sono soggette ad una delle imposte sul reddito delle società di cui all'allegato II o ad un'imposta analoga introdotta successivamente;	i) sono soggette ad una delle imposte sul reddito delle società di cui all'allegato II o ad un'imposta analoga introdotta successivamente***, senza possibilità di opzione e senza esserne esentata***;

Or. en

Emendamento 214
Michalis Hadjipantela, Danuše Nerudová

Proposta di direttiva
Articolo 2 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	1 bis. Il sistema BEFIT è volontario per

il periodo di transizione.

Or. en

Emendamento 215
Manon Aubry
a nome del gruppo The Left

Proposta di direttiva
Articolo 2 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. In deroga al paragrafo 1, la presente direttiva non si applica alle società o alle stabili organizzazioni con un'entità controllante capogruppo al di fuori dell'Unione se i ricavi combinati del gruppo nell'Unione non superano il ***5 %*** dei ricavi totali del gruppo sulla base del suo bilancio consolidato o l'importo di ***50*** milioni di EUR in almeno due degli ultimi quattro esercizi fiscali. Ciò non pregiudica il diritto di scelta di cui al paragrafo 7.	2. In deroga al paragrafo 1, la presente direttiva non si applica alle società o alle stabili organizzazioni con un'entità controllante capogruppo al di fuori dell'Unione se i ricavi combinati del gruppo nell'Unione non superano il ***2 %*** dei ricavi totali del gruppo sulla base del suo bilancio consolidato o l'importo di ***20*** milioni di EUR in almeno due degli ultimi quattro esercizi fiscali. Ciò non pregiudica il diritto di scelta di cui al paragrafo 7.

Or. en

Emendamento 216
Markus Ferber

Proposta di direttiva
Articolo 2 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. In deroga al paragrafo 1, la presente direttiva non si applica alle società o alle stabili organizzazioni con un'entità controllante capogruppo al di fuori dell'Unione se i ricavi combinati del gruppo nell'Unione non superano il ***5 %*** dei ricavi totali del gruppo sulla base del suo bilancio consolidato o l'importo di ***50*** milioni di EUR in almeno due degli ultimi quattro esercizi fiscali. Ciò non pregiudica	2. In deroga al paragrafo 1, la presente direttiva non si applica alle società o alle stabili organizzazioni con un'entità controllante capogruppo al di fuori dell'Unione se i ricavi combinati del gruppo nell'Unione non superano il ***7 %*** dei ricavi totali del gruppo sulla base del suo bilancio consolidato o l'importo di ***60*** milioni di EUR in almeno due degli ultimi quattro esercizi fiscali. Ciò non pregiudica

il diritto di scelta di cui al paragrafo 7.

il diritto di scelta di cui al paragrafo 7.

Or. en

Emendamento 217
Danuše Nerudová

Proposta di direttiva
Articolo 2 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. In deroga al paragrafo 1, la presente direttiva non si applica alle società o alle stabili organizzazioni con un'entità controllante capogruppo al di fuori dell'Unione se i ricavi combinati del gruppo nell'Unione non superano il 5 % dei ricavi totali del gruppo sulla base del suo bilancio consolidato o l'importo di ***50*** milioni di EUR in almeno due degli ultimi quattro esercizi fiscali. Ciò non pregiudica il diritto di scelta di cui al paragrafo 7.	2. In deroga al paragrafo 1, la presente direttiva non si applica alle società o alle stabili organizzazioni con un'entità controllante capogruppo al di fuori dell'Unione se i ricavi combinati del gruppo nell'Unione non superano il 5 % dei ricavi totali del gruppo sulla base del suo bilancio consolidato o l'importo di ***60*** milioni di EUR in almeno due degli ultimi quattro esercizi fiscali. Ciò non pregiudica il diritto di scelta di cui al paragrafo 7.

Or. en

Emendamento 218
Michalis Hadjipantela, Danuše Nerudová

Proposta di direttiva
Articolo 2 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. In deroga al paragrafo 1, la presente direttiva non si applica alle società o alle stabili organizzazioni con un'entità controllante capogruppo al di fuori dell'Unione se i ricavi combinati del gruppo nell'Unione non superano il 5 % dei ricavi totali del gruppo sulla base del suo bilancio consolidato o l'importo di 50 milioni di EUR in almeno due degli ultimi quattro esercizi fiscali. Ciò non pregiudica il diritto di scelta di cui al paragrafo 7.	2. In deroga al paragrafo 1, la presente direttiva non si applica alle società o alle stabili organizzazioni con un'entità controllante capogruppo al di fuori dell'Unione se i ricavi combinati del gruppo nell'Unione non superano il 5 % dei ricavi totali del gruppo sulla base del suo bilancio consolidato o l'importo di 50 milioni di EUR in almeno due degli ultimi quattro esercizi fiscali. Ciò non pregiudica il diritto di scelta di cui al paragrafo 7. ***Nel***

	riesame e nella relazione di cui all'articolo 77, la Commissione tiene conto in particolare degli accordi preadesione bilaterali in materia fiscale e ne valuta l'interazione con la deroga di cui al presente paragrafo.

Or. en

Emendamento 219
Manon Aubry
a nome del gruppo The Left

Proposta di direttiva
Articolo 2 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Qualora due o più gruppi si fondano per formare un unico gruppo, la soglia di ***750 000 000*** EUR di cui al paragrafo 1 si considera raggiunta per qualsiasi esercizio fiscale precedente la fusione se la somma dei ricavi combinati dei gruppi oggetto della fusione per tale esercizio fiscale, inclusi in ciascuno dei loro bilanci consolidati, è pari o superiore a ***750 000 000*** EUR. Le società e i membri delle stabili organizzazioni che fanno parte del gruppo di nuova costituzione sono soggette alla presente direttiva se tale soglia è stata raggiunta in almeno due degli ultimi quattro esercizi fiscali.	3. Qualora due o più gruppi si fondano per formare un unico gruppo, la soglia di ***40 000 000*** EUR di cui al paragrafo 1 si considera raggiunta per qualsiasi esercizio fiscale precedente la fusione se la somma dei ricavi combinati dei gruppi oggetto della fusione per tale esercizio fiscale, inclusi in ciascuno dei loro bilanci consolidati, è pari o superiore a ***40 000 000*** EUR. Le società e i membri delle stabili organizzazioni che fanno parte del gruppo di nuova costituzione sono soggette alla presente direttiva se tale soglia è stata raggiunta in almeno due degli ultimi quattro esercizi fiscali.

Or. en

Emendamento 220
Isabel Benjumea Benjumea

Proposta di direttiva
Articolo 2 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Qualora due o più gruppi si	3. Qualora due o più gruppi si

fondano per formare un unico gruppo, la soglia di ***750 000 000*** EUR di cui al paragrafo 1 si considera raggiunta per qualsiasi esercizio fiscale precedente la fusione se la somma dei ricavi combinati dei gruppi oggetto della fusione per tale esercizio fiscale, inclusi in ciascuno dei loro bilanci consolidati, è pari o superiore a ***750 000 000*** EUR. Le società e i membri delle stabili organizzazioni che fanno parte del gruppo di nuova costituzione sono soggette alla presente direttiva se tale soglia è stata raggiunta in almeno due degli ultimi quattro esercizi fiscali.

fondano per formare un unico gruppo, la soglia di ***1 000 000 000*** EUR di cui al paragrafo 1 si considera raggiunta per qualsiasi esercizio fiscale precedente la fusione se la somma dei ricavi combinati dei gruppi oggetto della fusione per tale esercizio fiscale, inclusi in ciascuno dei loro bilanci consolidati, è pari o superiore a ***1 000 000 000*** EUR. Le società e i membri delle stabili organizzazioni che fanno parte del gruppo di nuova costituzione sono soggette alla presente direttiva se tale soglia è stata raggiunta in almeno due degli ultimi quattro esercizi fiscali.

Or. en

Emendamento 221
Michalis Hadjipantela, Danuše Nerudová

Proposta di direttiva
Articolo 2 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Qualora due o più gruppi si fondano per formare un unico gruppo, la soglia di 750 000 000 EUR di cui al paragrafo 1 si considera raggiunta per qualsiasi esercizio fiscale precedente la fusione se la somma dei ricavi combinati dei gruppi oggetto della fusione per tale esercizio fiscale, inclusi in ciascuno dei loro bilanci consolidati, è pari o superiore a 750 000 000 EUR. Le società e i membri delle stabili organizzazioni che fanno parte del gruppo di nuova costituzione sono soggette alla presente direttiva se tale soglia è stata raggiunta in almeno due degli ultimi quattro esercizi fiscali.	3. Qualora due o più gruppi si fondano per formare un unico gruppo, la soglia di 750 000 000 EUR di cui al paragrafo 1 si considera raggiunta per qualsiasi esercizio fiscale precedente la fusione se la somma dei ricavi combinati dei gruppi oggetto della fusione per tale esercizio fiscale, inclusi in ciascuno dei loro bilanci consolidati, è pari o superiore a 750 000 000 EUR. Le società e i membri delle stabili organizzazioni che fanno parte del gruppo di nuova costituzione sono soggette alla presente direttiva se tale soglia***, quale definita nell'ambito di applicazione della direttiva (UE) 2022/2523, del 14 dicembre 2022,*** è stata raggiunta in almeno due degli ultimi quattro esercizi fiscali.

Or. en

Emendamento 222
Manon Aubry
a nome del gruppo The Left

Proposta di direttiva
Articolo 2 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. Se una società che non fa parte di un gruppo ("entità target") è acquisita da un'altra società o da un gruppo ("entità acquirente") e l'entità target o l'entità acquirente non disponeva di un bilancio consolidato in nessuno dei quattro esercizi fiscali immediatamente precedenti l'esercizio fiscale dell'acquisizione, si ritiene che la soglia dei ricavi annui combinati di ***750 000 000*** EUR di cui al paragrafo 1 sia raggiunta per tale esercizio se la somma dei ricavi inclusi nel bilancio o nel bilancio consolidato dell'entità target e dell'entità acquirente per tale esercizio fiscale è pari o superiore a ***750 000 000*** EUR. L'entità acquirente è soggetta alla presente direttiva se tale soglia è stata raggiunta in almeno due dei quattro esercizi fiscali immediatamente precedenti l'esercizio fiscale in cui la presente direttiva ha iniziato ad applicarsi all'entità acquirente.	4. Se una società che non fa parte di un gruppo ("entità target") è acquisita da un'altra società o da un gruppo ("entità acquirente") e l'entità target o l'entità acquirente non disponeva di un bilancio consolidato in nessuno dei quattro esercizi fiscali immediatamente precedenti l'esercizio fiscale dell'acquisizione, si ritiene che la soglia dei ricavi annui combinati di ***40 000 000*** EUR di cui al paragrafo 1 sia raggiunta per tale esercizio se la somma dei ricavi inclusi nel bilancio o nel bilancio consolidato dell'entità target e dell'entità acquirente per tale esercizio fiscale è pari o superiore a ***40 000 000*** EUR. L'entità acquirente è soggetta alla presente direttiva se tale soglia è stata raggiunta in almeno due dei quattro esercizi fiscali immediatamente precedenti l'esercizio fiscale in cui la presente direttiva ha iniziato ad applicarsi all'entità acquirente.

Or. en

Emendamento 223
Isabel Benjumea Benjumea

Proposta di direttiva
Articolo 2 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. Se una società che non fa parte di un gruppo ("entità target") è acquisita da un'altra società o da un gruppo ("entità acquirente") e l'entità target o l'entità acquirente non disponeva di un bilancio	4. Se una società che non fa parte di un gruppo ("entità target") è acquisita da un'altra società o da un gruppo ("entità acquirente") e l'entità target o l'entità acquirente non disponeva di un bilancio

consolidato in nessuno dei quattro esercizi fiscali immediatamente precedenti l'esercizio fiscale dell'acquisizione, si ritiene che la soglia dei ricavi annui combinati di ***750 000 000*** EUR di cui al paragrafo 1 sia raggiunta per tale esercizio se la somma dei ricavi inclusi nel bilancio o nel bilancio consolidato dell'entità target e dell'entità acquirente per tale esercizio fiscale è pari o superiore a ***750 000 000*** EUR. L'entità acquirente è soggetta alla presente direttiva se tale soglia è stata raggiunta in almeno due dei quattro esercizi fiscali immediatamente precedenti l'esercizio fiscale in cui la presente direttiva ha iniziato ad applicarsi all'entità acquirente.

consolidato in nessuno dei quattro esercizi fiscali immediatamente precedenti l'esercizio fiscale dell'acquisizione, si ritiene che la soglia dei ricavi annui combinati di ***1 000 000 000*** EUR di cui al paragrafo 1 sia raggiunta per tale esercizio se la somma dei ricavi inclusi nel bilancio o nel bilancio consolidato dell'entità target e dell'entità acquirente per tale esercizio fiscale è pari o superiore a ***1 000 000 000*** EUR. L'entità acquirente è soggetta alla presente direttiva se tale soglia è stata raggiunta in almeno due dei quattro esercizi fiscali immediatamente precedenti l'esercizio fiscale in cui la presente direttiva ha iniziato ad applicarsi all'entità acquirente.

Or. en

Emendamento 224
Michalis Hadjipantela, Danuše Nerudová

Proposta di direttiva
Articolo 2 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. Se una società che non fa parte di un gruppo ("entità target") è acquisita da un'altra società o da un gruppo ("entità acquirente") e l'entità target o l'entità acquirente non disponeva di un bilancio consolidato in nessuno dei quattro esercizi fiscali immediatamente precedenti l'esercizio fiscale dell'acquisizione, si ritiene che la soglia dei ricavi annui combinati di 750 000 000 EUR di cui al paragrafo 1 sia raggiunta per tale esercizio se la somma dei ricavi inclusi nel bilancio o nel bilancio consolidato dell'entità target e dell'entità acquirente per tale esercizio fiscale è pari o superiore a 750 000 000 EUR. L'entità acquirente è soggetta alla presente direttiva se tale soglia è stata raggiunta in almeno due dei quattro esercizi fiscali immediatamente	4. Se una società che non fa parte di un gruppo ("entità target") è acquisita da un'altra società o da un gruppo ("entità acquirente") e l'entità target o l'entità acquirente non disponeva di un bilancio consolidato in nessuno dei quattro esercizi fiscali immediatamente precedenti l'esercizio fiscale dell'acquisizione, si ritiene che la soglia dei ricavi annui combinati di 750 000 000 EUR di cui al paragrafo 1 ***e quale definita nell'ambito di applicazione della direttiva (UE) 2022/2523, del 14 dicembre 2022,*** sia raggiunta per tale esercizio se la somma dei ricavi inclusi nel bilancio o nel bilancio consolidato dell'entità target e dell'entità acquirente per tale esercizio fiscale è pari o superiore a 750 000 000 EUR. L'entità acquirente è soggetta alla presente direttiva

precedenti l'esercizio fiscale in cui la presente direttiva ha iniziato ad applicarsi all'entità acquirente.	se tale soglia è stata raggiunta in almeno due dei quattro esercizi fiscali immediatamente precedenti l'esercizio fiscale in cui la presente direttiva ha iniziato ad applicarsi all'entità acquirente.

Or. en

Emendamento 225
Manon Aubry
a nome del gruppo The Left

Proposta di direttiva
Articolo 2 – paragrafo 5 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
5. In caso di scissione di un gruppo in due o più gruppi ("gruppi scissi"), la soglia di ***750 000 000*** EUR di cui al paragrafo 1 si considera raggiunta da ciascuno dei gruppi scissi se:	5. In caso di scissione di un gruppo in due o più gruppi ("gruppi scissi"), la soglia di ***40 000 000*** EUR di cui al paragrafo 1 si considera raggiunta da ciascuno dei gruppi scissi se:

Or. en

Emendamento 226
Isabel Benjumea Benjumea

Proposta di direttiva
Articolo 2 – paragrafo 5 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
5. In caso di scissione di un gruppo in due o più gruppi ("gruppi scissi"), la soglia di ***750 000 000*** EUR di cui al paragrafo 1 si considera raggiunta da ciascuno dei gruppi scissi se:	5. In caso di scissione di un gruppo in due o più gruppi ("gruppi scissi"), la soglia di ***1 000 000 000*** EUR di cui al paragrafo 1 si considera raggiunta da ciascuno dei gruppi scissi se:

Or. en

Emendamento 227
Michalis Hadjipantela, Danuše Nerudová

Proposta di direttiva
Articolo 2 – paragrafo 5 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
5. In caso di scissione di un gruppo in due o più gruppi ("gruppi scissi"), la soglia di 750 000 000 EUR di cui al paragrafo 1 si considera raggiunta da ciascuno dei gruppi scissi se:	5. In caso di scissione di un gruppo in due o più gruppi ("gruppi scissi"), la soglia di 750 000 000 EUR di cui al paragrafo 1 ***e quale definita nell'ambito di applicazione della direttiva (UE) 2022/2523, del 14 dicembre 2022,*** si considera raggiunta da ciascuno dei gruppi scissi se:

Or. en

Emendamento 228
Manon Aubry
a nome del gruppo The Left

Proposta di direttiva
Articolo 2 – paragrafo 5 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) nel primo esercizio fiscale conclusosi dopo la scissione ciascuno dei gruppi scissi ha ricavi annui combinati pari o superiori a ***750 000 000*** EUR in tale esercizio fiscale;	a) nel primo esercizio fiscale conclusosi dopo la scissione ciascuno dei gruppi scissi ha ricavi annui combinati pari o superiori a ***40 000 000*** EUR in tale esercizio fiscale;

Or. en

Emendamento 229
Isabel Benjumea Benjumea

Proposta di direttiva
Articolo 2 – paragrafo 5 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) nel primo esercizio fiscale conclusosi dopo la scissione ciascuno dei gruppi scissi ha ricavi annui combinati pari o superiori a ***750 000 000*** EUR in tale	a) nel primo esercizio fiscale conclusosi dopo la scissione ciascuno dei gruppi scissi ha ricavi annui combinati pari o superiori a ***1 000 000 000*** EUR in tale

esercizio fiscale;

esercizio fiscale;

Or. en

Emendamento 230
Manon Aubry
a nome del gruppo The Left

Proposta di direttiva
Articolo 2 – paragrafo 5 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) nel secondo, terzo o quarto esercizio fiscale conclusosi dopo la scissione ciascuno dei gruppi scissi ha ricavi annui combinati pari o superiori a ***750 000 000*** EUR in almeno due di tali esercizi fiscali.	b) nel secondo, terzo o quarto esercizio fiscale conclusosi dopo la scissione ciascuno dei gruppi scissi ha ricavi annui combinati pari o superiori a ***40 000 000*** EUR in almeno due di tali esercizi fiscali.

Or. en

Emendamento 231
Isabel Benjumea Benjumea

Proposta di direttiva
Articolo 2 – paragrafo 5 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) nel secondo, terzo o quarto esercizio fiscale conclusosi dopo la scissione ciascuno dei gruppi scissi ha ricavi annui combinati pari o superiori a ***750 000 000*** EUR in almeno due di tali esercizi fiscali.	b) nel secondo, terzo o quarto esercizio fiscale conclusosi dopo la scissione ciascuno dei gruppi scissi ha ricavi annui combinati pari o superiori a ***1 000 000 000*** EUR in almeno due di tali esercizi fiscali.

Or. en

Emendamento 232
Guillaume Peltier
a nome del gruppo ECR

Proposta di direttiva
Articolo 2 – paragrafo 7

Testo della Commissione	*Emendamento*
7. Gli Stati membri provvedono a che le società residenti a fini fiscali in uno Stato membro e che soddisfano le condizioni di cui al paragrafo 1, lettera b), comprese le loro stabili organizzazioni situate in altri Stati membri, nonché le stabili organizzazioni, situate negli Stati membri, di entità di paesi terzi che soddisfano le condizioni di cui al paragrafo 1, lettera c), possano scegliere di rientrare nell'ambito di applicazione della presente direttiva se appartengono a un gruppo multinazionale di imprese o a un gruppo nazionale che redige bilanci consolidati ma non soddisfa le condizioni di cui al paragrafo 1, lettera a), per quanto riguarda la soglia di 750 000 000 EUR.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 233
Manon Aubry
a nome del gruppo The Left

Proposta di direttiva
Articolo 2 – paragrafo 7

Testo della Commissione	*Emendamento*
7. Gli Stati membri provvedono a che le società residenti a fini fiscali in uno Stato membro e che soddisfano le condizioni di cui al paragrafo 1, lettera b), comprese le loro stabili organizzazioni situate in altri Stati membri, nonché le stabili organizzazioni, situate negli Stati membri, di entità di paesi terzi che soddisfano le condizioni di cui al paragrafo 1, lettera c), possano scegliere di rientrare nell'ambito di applicazione della presente direttiva se appartengono a un gruppo	7. Gli Stati membri provvedono a che le società residenti a fini fiscali in uno Stato membro e che soddisfano le condizioni di cui al paragrafo 1, lettera b), comprese le loro stabili organizzazioni situate in altri Stati membri, nonché le stabili organizzazioni, situate negli Stati membri, di entità di paesi terzi che soddisfano le condizioni di cui al paragrafo 1, lettera c), possano scegliere di rientrare nell'ambito di applicazione della presente direttiva se appartengono a un gruppo

multinazionale di imprese o a un gruppo nazionale che redige bilanci consolidati ma non soddisfa le condizioni di cui al paragrafo 1, lettera a), per quanto riguarda la soglia di ***750 000 000*** EUR.

multinazionale di imprese o a un gruppo nazionale che redige bilanci consolidati ma non soddisfa le condizioni di cui al paragrafo 1, lettera a), per quanto riguarda la soglia di ***40 000 000*** EUR.

Or. en

Emendamento 234
Isabel Benjumea Benjumea

Proposta di direttiva
Articolo 2 – paragrafo 7

Testo della Commissione	*Emendamento*
7. Gli Stati membri provvedono a che le società residenti a fini fiscali in uno Stato membro e che soddisfano le condizioni di cui al paragrafo 1, lettera b), comprese le loro stabili organizzazioni situate in altri Stati membri, nonché le stabili organizzazioni, situate negli Stati membri, di entità di paesi terzi che soddisfano le condizioni di cui al paragrafo 1, lettera c), possano scegliere di rientrare nell'ambito di applicazione della presente direttiva se appartengono a un gruppo multinazionale di imprese o a un gruppo nazionale che redige bilanci consolidati ma non soddisfa le condizioni di cui al paragrafo 1, lettera a), per quanto riguarda la soglia di ***750 000 000*** EUR.	7. Gli Stati membri provvedono a che le società residenti a fini fiscali in uno Stato membro e che soddisfano le condizioni di cui al paragrafo 1, lettera b), comprese le loro stabili organizzazioni situate in altri Stati membri, nonché le stabili organizzazioni, situate negli Stati membri, di entità di paesi terzi che soddisfano le condizioni di cui al paragrafo 1, lettera c), possano scegliere di rientrare nell'ambito di applicazione della presente direttiva se appartengono a un gruppo multinazionale di imprese o a un gruppo nazionale che redige bilanci consolidati ma non soddisfa le condizioni di cui al paragrafo 1, lettera a), per quanto riguarda la soglia di ***1 000 000 000*** EUR.

Or. en

Emendamento 235
Jaroslava Pokorná Jermanová, Ondřej Knotek, Jaroslav Bžoch, Tomáš Kubín, Jana Nagyová, Enikő Győri, Jorge Martín Frías, Klara Dostalova

Proposta di direttiva
Articolo 2 – paragrafo 7

Testo della Commissione	*Emendamento*

7. Gli Stati membri ***provvedono*** a che le società residenti a fini fiscali in uno Stato membro e che soddisfano le condizioni di cui al paragrafo 1, lettera b), comprese le loro stabili organizzazioni situate in altri Stati membri, nonché le stabili organizzazioni, situate negli Stati membri, di entità di paesi terzi che soddisfano le condizioni di cui al paragrafo 1, lettera c), possano scegliere di rientrare nell'ambito di applicazione della presente direttiva se appartengono a un gruppo multinazionale di imprese o a un gruppo nazionale che redige bilanci consolidati ma non soddisfa le condizioni di cui al paragrafo 1, lettera a), per quanto riguarda la soglia di 750 000 000 EUR.	7. Gli Stati membri ***possono provvedere*** a che le società residenti a fini fiscali in uno Stato membro e che soddisfano le condizioni di cui al paragrafo 1, lettera b), comprese le loro stabili organizzazioni situate in altri Stati membri, nonché le stabili organizzazioni, situate negli Stati membri, di entità di paesi terzi che soddisfano le condizioni di cui al paragrafo 1, lettera c), possano scegliere di rientrare nell'ambito di applicazione della presente direttiva se appartengono a un gruppo multinazionale di imprese o a un gruppo nazionale che redige bilanci consolidati ma non soddisfa le condizioni di cui al paragrafo 1, lettera a), per quanto riguarda la soglia di 750 000 000 EUR.

Or. en

Emendamento 236
Michalis Hadjipantela, Danuše Nerudová

Proposta di direttiva
Articolo 2 – paragrafo 7

Testo della Commissione	*Emendamento*
7. Gli Stati membri provvedono a che le società residenti a fini fiscali in uno Stato membro e che soddisfano le condizioni di cui al paragrafo 1, lettera b), comprese le loro stabili organizzazioni situate in altri Stati membri, nonché le stabili organizzazioni, situate negli Stati membri, di entità di paesi terzi che soddisfano le condizioni di cui al paragrafo 1, lettera c), possano scegliere di rientrare nell'ambito di applicazione della presente direttiva se appartengono a un gruppo multinazionale di imprese o a un gruppo nazionale che redige bilanci consolidati ma non soddisfa le condizioni di cui al paragrafo 1, lettera a), per quanto riguarda la soglia di 750 000 000 EUR.	7. Gli Stati membri provvedono a che le società residenti a fini fiscali in uno Stato membro e che soddisfano le condizioni di cui al paragrafo 1, lettera b), comprese le loro stabili organizzazioni situate in altri Stati membri, nonché le stabili organizzazioni, situate negli Stati membri, di entità di paesi terzi che soddisfano le condizioni di cui al paragrafo 1, lettera c), possano scegliere di rientrare nell'ambito di applicazione della presente direttiva se appartengono a un gruppo multinazionale di imprese o a un gruppo nazionale che redige bilanci consolidati ma non soddisfa le condizioni di cui al paragrafo 1, lettera a), per quanto riguarda la soglia di 750 000 000 EUR ***quale definita nell'ambito di applicazione della direttiva (UE) 2022/2523, del 14 dicembre***

2022.

Or. en

Emendamento 237
Gilles Boyer

Proposta di direttiva
Articolo 2 – paragrafo 8

Testo della Commissione	*Emendamento*
8. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 74 al fine di modificare gli allegati I e II per ***tenere conto delle*** modifiche apportate alle legislazioni degli Stati membri in materia di forme societarie e imposte sul reddito delle società.	8. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 74 al fine di modificare gli allegati I e II ***esclusivamente*** per ***riflettere le*** modifiche apportate alle legislazioni degli Stati membri in materia di forme societarie e imposte sul reddito delle società***, senza ampliare, limitare o reinterpretare l'ambito di applicazione della presente direttiva***. ***Il ricorso agli atti delegati non incide sull'ambito di applicazione sostanziale o sull'applicabilità sostanziale della direttiva.***

Or. en

Emendamento 238
Gilles Boyer

Proposta di direttiva
Articolo 2 – paragrafo 8 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	8 bis. L'ambito di applicazione della presente direttiva, quale definito nel presente articolo, è strettamente limitato ai criteri e alle entità ivi elencati. Non è soggetto ad ampliamento, limitazione o reinterpretazione mediante atti delegati, atti di esecuzione, orientamenti o altri strumenti secondari. Qualsiasi modifica

dell'ambito di applicazione richiede una modifica legislativa tramite procedura legislativa ordinaria.

Or. en

Emendamento 239
Gilles Boyer

Proposta di direttiva
Articolo 2 – paragrafo 8 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	8 ter. La presente direttiva lascia impregiudicata la competenza degli Stati membri a determinare e applicare le rispettive norme e procedure nazionali in materia di accertamento, riscossione, esecuzione e controllo dell'imposta sul reddito delle società, a condizione che tali norme non compromettano l'applicazione uniforme della base imponibile comune e delle norme di assegnazione e siano applicate in modo coerente con i meccanismi di cooperazione e coordinamento di cui al capo V.

Or. en

Emendamento 240
Rasmus Andresen

Proposta di direttiva
Articolo 3 – comma 1 – punto 10 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) se l'entità controllante capogruppo non è situata in uno Stato membro, l'entità situata in uno Stato membro che è stata nominata dal gruppo BEFIT per adempiere agli obblighi relativi alla dichiarazione di informazioni del gruppo BEFIT di cui all'articolo 57 per conto del gruppo BEFIT;	b) se l'entità controllante capogruppo non è situata in uno Stato membro, l'entità ***controllante intermedia*** situata in uno Stato membro ***o, in sua assenza, l'entità situata in uno Stato membro e*** che è stata nominata dal gruppo BEFIT per adempiere agli obblighi relativi alla dichiarazione di

	informazioni del gruppo BEFIT di cui all'articolo 57 per conto del gruppo BEFIT;

Or. en

Emendamento 241
Manon Aubry
a nome del gruppo The Left

Proposta di direttiva
Articolo 3 – comma 1 – punto 15

Testo della Commissione	*Emendamento*
15) "proprietario economico": la persona che riceve sostanzialmente ***tutti i*** vantaggi e sopporta ***tutti i*** rischi inerenti ad un'attività immobilizzata, che ne sia o no il proprietario giuridico. Un contribuente che ha il diritto di possedere, utilizzare e cedere un'attività immobilizzata e sopporta il rischio della sua perdita o distruzione è comunque considerato il proprietario economico;	15) "proprietario economico": la persona che riceve sostanzialmente ***la maggior parte dei*** vantaggi e sopporta ***la maggior parte dei*** rischi inerenti ad un'attività immobilizzata, che ne sia o no il proprietario giuridico. Un contribuente che ha il diritto di possedere, utilizzare e cedere un'attività immobilizzata e sopporta il rischio della sua perdita o distruzione è comunque considerato il proprietario economico;

Or. en

Emendamento 242
Michalis Hadjipantela, Danuše Nerudová

Proposta di direttiva
Articolo 3 – comma 1 – punto 15

Testo della Commissione	*Emendamento*
15) "proprietario economico": la persona che riceve sostanzialmente tutti i vantaggi e sopporta tutti i rischi inerenti ad un'attività immobilizzata, che ne sia o no il proprietario giuridico. Un contribuente che ha il diritto di possedere, utilizzare e cedere un'attività immobilizzata e sopporta il rischio della sua perdita o distruzione è comunque considerato il proprietario	15) "proprietario economico": ***ha il significato attribuitogli nelle proposte precedenti, segnatamente*** la persona che riceve sostanzialmente tutti i vantaggi e sopporta tutti i rischi inerenti ad un'attività immobilizzata, che ne sia o no il proprietario giuridico. Un contribuente che ha il diritto di possedere, utilizzare e cedere un'attività immobilizzata e sopporta il

economico;	rischio della sua perdita o distruzione è comunque considerato il proprietario economico;

Or. en

Emendamento 243
Fernando Navarrete Rojas

Proposta di direttiva
Articolo 3 – comma 1 – punto 16

Testo della Commissione	*Emendamento*
16) "assegnazione di base": il metodo di ripartizione della base imponibile BEFIT tra i membri del gruppo BEFIT ***in ciascun esercizio fiscale del periodo di transizione*** conformemente all'articolo 45;	16) "assegnazione di base": il metodo di ripartizione della base imponibile BEFIT tra i membri del gruppo BEFIT conformemente all'articolo 45;

Or. en

Emendamento 244
Danuše Nerudová

Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	2 bis. Gli Stati membri possono consentire la deduzione integrale e immediata delle spese in conto capitale relative a immobilizzazioni materiali e immateriali nuove e migliorate volte ad accrescere la produttività, l'efficienza energetica o la digitalizzazione.

Or. en

Emendamento 245
Sirpa Pietikäinen

Proposta di direttiva
Articolo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 4 bis
	Presenza economica significativa
	1. Ai fini dell'imposta sulle società, si considera che sussista una stabile organizzazione se esiste una presenza economica significativa attraverso la quale è esercitata, in tutto o in parte, un'attività.
	2. Il paragrafo 1 si aggiunge, senza limitare né incidere sulla sua applicazione, a qualsiasi altro criterio ai sensi del diritto dell'Unione o nazionale volto a determinare l'esistenza di una stabile organizzazione in uno Stato membro ai fini dell'imposta sulle società, con specifico riguardo alla fornitura di servizi digitali o meno.
	3. Si considera che sussista una "presenza economica significativa" in uno Stato membro in un determinato periodo d'imposta se i ricavi totali realizzati da un gruppo BEFIT da quello Stato membro superano 1 000 000 EUR e/o nello Stato membro in cui è presente la maggior parte dei diritti di proprietà intellettuale del gruppo, come i brevetti.
	4. La Commissione stabilisce, mediante atti di esecuzione, la metodologia dettagliata per le norme di approvvigionamento per determinare i ricavi. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame.

Or. en

Emendamento 246
Rasmus Andresen

Proposta di direttiva
Articolo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 4 bis
	Presenza economica significativa
	1. Ai fini dell'imposta sulle società, si considera che sussista una stabile organizzazione se esiste una presenza economica significativa attraverso la quale è esercitata, in tutto o in parte, un'attività.
	2. Il paragrafo 1 si aggiunge, senza limitare né incidere sulla sua applicazione, a qualsiasi altro criterio ai sensi del diritto dell'Unione o nazionale volto a determinare l'esistenza di una stabile organizzazione in uno Stato membro ai fini dell'imposta sulle società, con specifico riguardo alla fornitura di servizi digitali o meno.
	3. Si considera che sussista una "presenza economica significativa" in uno Stato membro in un determinato periodo d'imposta se i ricavi totali ottenuti superano 1 000 000 EUR.
	4. La Commissione stabilisce, mediante atti di esecuzione, la metodologia dettagliata circa la fonte dei ricavi. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 73.

Or. en

Emendamento 247
Manon Aubry
a nome del gruppo The Left

Proposta di direttiva
Articolo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 4 bis
	Presenza economica significativa

1. Ai fini dell'imposta sulle società, si considera che sussista una stabile organizzazione se esiste una presenza economica significativa attraverso la quale è esercitata, in tutto o in parte, un'attività.

2. Il paragrafo 1 si aggiunge, senza limitare né incidere sulla sua applicazione, a qualsiasi altro criterio ai sensi del diritto dell'Unione o nazionale volto a determinare l'esistenza di una stabile organizzazione in uno Stato membro ai fini dell'imposta sulle società, con specifico riguardo alla fornitura di servizi digitali o meno.

3. Si considera che sussista una "presenza economica significativa" in uno Stato membro in un determinato periodo d'imposta se i ricavi totali realizzati da un gruppo BEFIT da quello Stato membro superano 1 000 000 EUR.

4. La Commissione stabilisce, mediante atti di esecuzione, la metodologia dettagliata per le norme di approvvigionamento per determinare i ricavi. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame.

Or. en

Emendamento 248
Manon Aubry
a nome del gruppo The Left

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) la società è l'entità controllante capogruppo del gruppo o qualsiasi altra società del gruppo in cui l'entità controllante capogruppo detiene, direttamente o indirettamente, almeno il ***75 %*** dei diritti di proprietà o dei diritti sui	a) la società è l'entità controllante capogruppo del gruppo o qualsiasi altra società del gruppo in cui l'entità controllante capogruppo detiene, direttamente o indirettamente, almeno il ***25 %*** dei diritti di proprietà o dei diritti sui

profitti;	profitti;

Or. en

Emendamento 249
Rasmus Andresen

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) la società è l'entità controllante capogruppo del gruppo o qualsiasi altra società del gruppo in cui l'entità controllante capogruppo detiene, direttamente o indirettamente, almeno il ***75 %*** dei diritti di proprietà o dei diritti sui profitti;	a) la società è l'entità controllante capogruppo del gruppo***, la società controllante intermedia del gruppo situata in uno Stato membro*** o qualsiasi altra società del gruppo in cui l'entità controllante capogruppo detiene, direttamente o indirettamente, almeno il ***50 %*** dei diritti di proprietà o dei diritti sui profitti;

Or. en

Emendamento 250
Fernando Navarrete Rojas

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) la società è l'entità controllante capogruppo del gruppo o qualsiasi altra società del gruppo in cui l'entità controllante capogruppo detiene, direttamente o indirettamente, almeno il ***75 %*** dei diritti di proprietà o dei diritti sui profitti;	a) la società è l'entità controllante capogruppo del gruppo o qualsiasi altra società del gruppo in cui l'entità controllante capogruppo detiene, direttamente o indirettamente, almeno il ***50 %*** dei diritti di proprietà o dei diritti sui profitti;

Or. en

Emendamento 251

Rasmus Andresen

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) la sede centrale della stabile organizzazione è l'entità controllante capogruppo del gruppo o qualsiasi altro membro (società o entità) del gruppo in cui l'entità controllante capogruppo detiene, direttamente o indirettamente, almeno il ***75 %*** dei diritti di proprietà o dei diritti sui profitti.	b) la sede centrale della stabile organizzazione è l'entità controllante capogruppo del gruppo o qualsiasi altro membro (società o entità) del gruppo***, la società controllante intermedia del gruppo situata in uno Stato membro*** in cui l'entità controllante capogruppo detiene, direttamente o indirettamente, almeno il ***50 %*** dei diritti di proprietà o dei diritti sui profitti.

Or. en

Emendamento 252
Fernando Navarrete Rojas

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) la sede centrale della stabile organizzazione è l'entità controllante capogruppo del gruppo o qualsiasi altro membro (società o entità) del gruppo in cui l'entità controllante capogruppo detiene, direttamente o indirettamente, almeno il ***75 %*** dei diritti di proprietà o dei diritti sui profitti.	b) la sede centrale della stabile organizzazione è l'entità controllante capogruppo del gruppo o qualsiasi altro membro (società o entità) del gruppo in cui l'entità controllante capogruppo detiene, direttamente o indirettamente, almeno il ***50 %*** dei diritti di proprietà o dei diritti sui profitti.

Or. en

Emendamento 253
Manon Aubry
a nome del gruppo The Left

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	2 bis. Una società o una stabile organizzazione diventa membro del gruppo BEFIT alla data in cui sono raggiunte le soglie di cui al paragrafo 1.

Or. en

Emendamento 254
Manon Aubry
a nome del gruppo The Left

Proposta di direttiva
Articolo 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
Articolo 6	***soppresso***
Requisiti relativi al periodo di detenzione	
1. Un membro del gruppo BEFIT rispetta le soglie di cui all'articolo 5, paragrafo 1, senza interruzione, durante tutto l'esercizio fiscale.	
2. Una società o una stabile organizzazione diventa membro del gruppo BEFIT alla data in cui sono raggiunte le soglie di cui all'articolo 5, paragrafo 1. Le soglie sono rispettate per almeno nove mesi consecutivi. Se una società o, se del caso, una stabile organizzazione non rispetta le soglie per il periodo richiesto, si considera che non sia mai stata membro del gruppo BEFIT.	
3. Una società o una stabile organizzazione cessa di essere membro del gruppo BEFIT il giorno successivo a quello in cui non rispetta più le soglie di cui all'articolo 5, paragrafo 1.	

Or. en

Emendamento 255
Danuše Nerudová

Proposta di direttiva
Articolo 7 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	3 bis. In deroga al paragrafo 1, un membro del gruppo BEFIT può determinare il proprio risultato fiscale preliminare utilizzando un principio contabile accettato nella giurisdizione in cui è stato istituito, a condizione che il principio garantisca un quadro fedele e veritiero e sia sottoposto ad adeguati meccanismi di audit e controllo. La Commissione adotta atti di esecuzione per stabilire criteri minimi di comparabilità e affidabilità per tali principi onde garantire la coerenza tra gli Stati membri.

Or. en

Emendamento 256
Fernando Navarrete Rojas

Proposta di direttiva
Articolo 7 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. In deroga al paragrafo 1, qualora uno Stato membro applichi ***il diritto*** nazionale ***che consente ai gruppi di preparare, verificare e pubblicare i bilanci su base giurisdizionale***, anche il risultato fiscale preliminare e l'assegnazione della base imponibile BEFIT dei membri del gruppo BEFIT residenti a fini fiscali in tale Stato membro possono essere calcolati su base giurisdizionale, a condizione che il gruppo possa individuare separatamente, per ciascun membro del gruppo BEFIT, i dati necessari per calcolare il risultato fiscale preliminare e le rettifiche successive all'assegnazione in conformità della	4. In deroga al paragrafo 1, qualora uno Stato membro applichi ***un regime*** nazionale ***di consolidamento fiscale***, anche il risultato fiscale preliminare e l'assegnazione della base imponibile BEFIT dei membri del gruppo BEFIT residenti a fini fiscali in tale Stato membro possono essere calcolati su base giurisdizionale, a condizione che il gruppo possa individuare separatamente, per ciascun membro del gruppo BEFIT, i dati necessari per calcolare il risultato fiscale preliminare e le rettifiche successive all'assegnazione in conformità della presente direttiva.

presente direttiva.

Or. en

Emendamento 257
Michalis Hadjipantela, Danuše Nerudová

Proposta di direttiva
Articolo 7 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	4 bis. Qualora non sia ragionevolmente possibile determinare il reddito o la perdita contabili netti di un'entità costitutiva sulla base del principio contabile conforme o del principio contabile autorizzato utilizzato nell'elaborazione del bilancio consolidato dell'entità controllante capogruppo, il reddito o la perdita contabili netti dell'entità costitutiva per l'esercizio fiscale possono essere determinati utilizzando un altro principio contabile conforme o un principio contabile autorizzato, conformemente alle disposizioni di cui all'articolo 15, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2022/2523, del 14 dicembre 2022, se del caso.

Or. en

Emendamento 258
Manon Aubry
a nome del gruppo The Left

Proposta di direttiva
Articolo 8

Testo della Commissione	*Emendamento*
Articolo 8	***soppresso***
Dividendi e altre distribuzioni	
Ad eccezione delle attività finanziarie	

detenute a fini di negoziazione, di cui all'articolo 11, paragrafo 1, e degli investimenti effettuati a beneficio dei contraenti di assicurazioni vita che assumono il rischio di investimento nel contesto di una polizza di assicurazione vita collegata a quote/a un indice di cui all'articolo 14, il reddito o la perdita contabili netti di un membro del gruppo BEFIT sono rettificati per escludere il 95 % dell'importo di dividendi o altre distribuzioni ricevuti o maturati durante l'esercizio fiscale, a condizione che alla data della distribuzione la partecipazione sia detenuta dal membro del gruppo BEFIT per più di un anno e che tale partecipazione dia diritto a più del 10 % degli utili, del capitale, delle riserve o dei diritti di voto.

Or. en

Emendamento 259
Rasmus Andresen

Proposta di direttiva
Articolo 8 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Ad eccezione delle attività finanziarie detenute a fini di negoziazione, di cui all'articolo 11, paragrafo 1, e degli investimenti effettuati a beneficio dei contraenti di assicurazioni vita che assumono il rischio di investimento nel contesto di una polizza di assicurazione vita collegata a quote/a un indice di cui all'articolo 14, il reddito o la perdita contabili netti di un membro del gruppo BEFIT sono rettificati per escludere il 95 % dell'importo di dividendi o altre distribuzioni ricevuti o maturati durante l'esercizio fiscale, a condizione che alla data della distribuzione la partecipazione sia detenuta dal membro del gruppo BEFIT per più di un anno ***e*** che tale partecipazione	Ad eccezione delle attività finanziarie detenute a fini di negoziazione, di cui all'articolo 11, paragrafo 1, e degli investimenti effettuati a beneficio dei contraenti di assicurazioni vita che assumono il rischio di investimento nel contesto di una polizza di assicurazione vita collegata a quote/a un indice di cui all'articolo 14, il reddito o la perdita contabili netti di un membro del gruppo BEFIT sono rettificati per escludere il 95 % dell'importo di dividendi o altre distribuzioni ricevuti o maturati durante l'esercizio fiscale, a condizione che alla data della distribuzione la partecipazione sia detenuta dal membro del gruppo BEFIT per più di un anno**,** che tale partecipazione

dia diritto a più del 10 % degli utili, del capitale, delle riserve o dei diritti di voto.	dia diritto a più del 10 % degli utili, del capitale, delle riserve o dei diritti di voto ***e che i dividendi o altre distribuzioni siano stati assoggettati a un'aliquota d'imposta effettiva non inferiore al 9 %***.

Or. en

Emendamento 260
Fernando Navarrete Rojas

Proposta di direttiva
Articolo 8 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Ad eccezione delle attività finanziarie detenute a fini di negoziazione, di cui all'articolo 11, paragrafo 1, e degli investimenti effettuati a beneficio dei contraenti di assicurazioni vita che assumono il rischio di investimento nel contesto di una polizza di assicurazione vita collegata a quote/a un indice di cui all'articolo 14, il reddito o la perdita contabili netti di un membro del gruppo BEFIT sono rettificati per escludere il ***95 %*** dell'importo di dividendi o altre distribuzioni ricevuti o maturati durante l'esercizio fiscale, a condizione che alla data della distribuzione la partecipazione sia detenuta dal membro del gruppo BEFIT per più di un anno e che tale partecipazione dia diritto a più del 10 % degli utili, del capitale, delle riserve o dei diritti di voto.	Ad eccezione delle attività finanziarie detenute a fini di negoziazione, di cui all'articolo 11, paragrafo 1, e degli investimenti effettuati a beneficio dei contraenti di assicurazioni vita che assumono il rischio di investimento nel contesto di una polizza di assicurazione vita collegata a quote/a un indice di cui all'articolo 14, il reddito o la perdita contabili netti di un membro del gruppo BEFIT sono rettificati per escludere il ***100 %*** dell'importo di dividendi o altre distribuzioni ricevuti o maturati durante l'esercizio fiscale, a condizione che alla data della distribuzione la partecipazione sia detenuta dal membro del gruppo BEFIT per più di un anno e che tale partecipazione dia diritto a più del 10 % degli utili, del capitale, delle riserve o dei diritti di voto.

Or. en

Emendamento 261
Isabel Benjumea Benjumea

Proposta di direttiva
Articolo 8 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Ad eccezione delle attività finanziarie detenute a fini di negoziazione, di cui all'articolo 11, paragrafo 1, e degli investimenti effettuati a beneficio dei contraenti di assicurazioni vita che assumono il rischio di investimento nel contesto di una polizza di assicurazione vita collegata a quote/a un indice di cui all'articolo 14, il reddito o la perdita contabili netti di un membro del gruppo BEFIT sono rettificati per escludere il 95 % dell'importo di dividendi o altre distribuzioni ricevuti o maturati durante l'esercizio fiscale, a condizione che alla data della distribuzione la partecipazione sia detenuta dal membro del gruppo BEFIT per più di un anno e che tale partecipazione dia diritto a più del ***10 %*** degli utili, del capitale, delle riserve o dei diritti di voto.	Ad eccezione delle attività finanziarie detenute a fini di negoziazione, di cui all'articolo 11, paragrafo 1, e degli investimenti effettuati a beneficio dei contraenti di assicurazioni vita che assumono il rischio di investimento nel contesto di una polizza di assicurazione vita collegata a quote/a un indice di cui all'articolo 14, il reddito o la perdita contabili netti di un membro del gruppo BEFIT sono rettificati per escludere il 95 % dell'importo di dividendi o altre distribuzioni ricevuti o maturati durante l'esercizio fiscale, a condizione che alla data della distribuzione la partecipazione sia detenuta dal membro del gruppo BEFIT per più di un anno e che tale partecipazione dia diritto a più del ***15 %*** degli utili, del capitale, delle riserve o dei diritti di voto.

Or. en

Emendamento 262
Manon Aubry
a nome del gruppo The Left

Proposta di direttiva
Articolo 9 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Ad eccezione delle attività finanziarie detenute a fini di negoziazione, di cui all'articolo 11, paragrafo 1, e degli investimenti effettuati a beneficio dei contraenti di assicurazioni vita che assumono il rischio di investimento nel contesto di una polizza di assicurazione vita collegata a quote/a un indice di cui all'articolo 14, il reddito o la perdita contabili netti di un membro del gruppo BEFIT sono rettificati per escludere il 95 % dell'importo degli utili o delle perdite dovuti alla cessione di una partecipazione, a condizione che alla data	***soppresso***

della cessione la partecipazione sia detenuta dal membro del gruppo BEFIT per più di un anno e che tale partecipazione dia diritto a più del 10 % degli utili, del capitale, delle riserve o dei diritti di voto.

Or. en

Emendamento 263
Isabel Benjumea Benjumea

Proposta di direttiva
Articolo 9 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Ad eccezione delle attività finanziarie detenute a fini di negoziazione, di cui all'articolo 11, paragrafo 1, e degli investimenti effettuati a beneficio dei contraenti di assicurazioni vita che assumono il rischio di investimento nel contesto di una polizza di assicurazione vita collegata a quote/a un indice di cui all'articolo 14, il reddito o la perdita contabili netti di un membro del gruppo BEFIT sono rettificati per escludere il 95 % dell'importo degli utili o delle perdite dovuti alla cessione di una partecipazione, a condizione che alla data della cessione la partecipazione sia detenuta dal membro del gruppo BEFIT per più di un anno e che tale partecipazione dia diritto a più del ***10 %*** degli utili, del capitale, delle riserve o dei diritti di voto.	Ad eccezione delle attività finanziarie detenute a fini di negoziazione, di cui all'articolo 11, paragrafo 1, e degli investimenti effettuati a beneficio dei contraenti di assicurazioni vita che assumono il rischio di investimento nel contesto di una polizza di assicurazione vita collegata a quote/a un indice di cui all'articolo 14, il reddito o la perdita contabili netti di un membro del gruppo BEFIT sono rettificati per escludere il 95 % dell'importo degli utili o delle perdite dovuti alla cessione di una partecipazione, a condizione che alla data della cessione la partecipazione sia detenuta dal membro del gruppo BEFIT per più di un anno e che tale partecipazione dia diritto a più del ***15 %*** degli utili, del capitale, delle riserve o dei diritti di voto.

Or. en

Emendamento 264
Isabel Benjumea Benjumea

Proposta di direttiva
Articolo 10 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Ad eccezione delle attività finanziarie detenute a fini di negoziazione, di cui all'articolo 11, paragrafo 1, e degli investimenti effettuati a beneficio dei contraenti di assicurazioni vita che assumono il rischio di investimento nel contesto di una polizza di assicurazione vita collegata a quote/a un indice di cui all'articolo 14, il reddito o la perdita contabili netti di un membro del gruppo BEFIT sono rettificati per escludere l'importo degli utili o delle perdite dovuti alle variazioni del fair value (valore equo) di una partecipazione, a condizione che alla data della cessione la partecipazione sia detenuta dal membro del gruppo BEFIT per più di un anno e che tale partecipazione dia diritto a più del ***10 %*** degli utili, del capitale, delle riserve o dei diritti di voto.	Ad eccezione delle attività finanziarie detenute a fini di negoziazione, di cui all'articolo 11, paragrafo 1, e degli investimenti effettuati a beneficio dei contraenti di assicurazioni vita che assumono il rischio di investimento nel contesto di una polizza di assicurazione vita collegata a quote/a un indice di cui all'articolo 14, il reddito o la perdita contabili netti di un membro del gruppo BEFIT sono rettificati per escludere l'importo degli utili o delle perdite dovuti alle variazioni del fair value (valore equo) di una partecipazione, a condizione che alla data della cessione la partecipazione sia detenuta dal membro del gruppo BEFIT per più di un anno e che tale partecipazione dia diritto a più del ***15 %*** degli utili, del capitale, delle riserve o dei diritti di voto.

Or. en

Emendamento 265
Manon Aubry
a nome del gruppo The Left

Proposta di direttiva
Articolo 11

Testo della Commissione	*Emendamento*
Articolo 11	***soppresso***
Attività finanziarie detenute a fini di negoziazione	
1. Un'attività o passività finanziaria è considerata detenuta a fini di negoziazione da un membro del gruppo BEFIT se soddisfa una delle seguenti condizioni:	
a) è acquisita o sostenuta principalmente al fine di essere venduta o riacquistata a breve;	
b) è parte di un portafoglio di strumenti	

finanziari identificati, compresi i derivati, che sono gestiti insieme, per i quali esiste evidenza di una recente ed effettiva strategia rivolta all'ottenimento di un profitto nel breve periodo.

2.

Se un'attività o passività finanziaria detenuta da un membro del gruppo BEFIT diventa un'attività o passività detenuta a fini di negoziazione o viceversa, il reddito o la perdita contabili netti sono rettificati per includere qualsiasi differenza tra il fair value (valore equo) calcolato all'inizio dell'esercizio fiscale o alla data di acquisto, se successiva, e il suo fair value (valore equo) calcolato alla fine dello stesso esercizio fiscale.

Il fair value (valore equo) di un'attività o passività finanziaria alla fine dell'esercizio fiscale nel corso del quale diventa un'attività o passività detenuta a fini di negoziazione o viceversa corrisponde al suo fair value (valore equo) all'inizio dell'esercizio successivo a tale passaggio.

3. Il periodo di detenzione di cui all'articolo 9 inizia o si interrompe quando l'attività o passività finanziaria non è più detenuta a fini di negoziazione o diventa, rispettivamente, un'attività o una passività detenuta a fini di negoziazione.

Or. en

Emendamento 266
Isabel Benjumea Benjumea

Proposta di direttiva
Articolo 11 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 11 bis

Affinché un'attività finanziaria sia considerata come detenuta a fini di negoziazione occorrono prove dimostrabili solide. Qualora tali prove non sussistano o suscitino dubbi, l'attività finanziaria non è considerata come detenuta a fini di negoziazione.

Or. en

Emendamento 267
Michalis Hadjipantela, Danuše Nerudová

Proposta di direttiva
Articolo 12 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Una perdita qualificante di una stabile organizzazione è considerata una spesa dell'entità principale ai fini del calcolo del reddito o della perdita qualificante di quest'ultima nella misura in cui la perdita della stabile organizzazione è considerata una spesa nel calcolo del reddito imponibile nazionale di tale entità principale e non è compensata con una voce del reddito imponibile nazionale assoggettata a imposizione ai sensi della legislazione sia della giurisdizione dell'entità principale che della giurisdizione della stabile organizzazione.

Or. en

Emendamento 268
Manon Aubry
a nome del gruppo The Left

Proposta di direttiva
Articolo 13 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Il membro del gruppo BEFIT	1. Il membro del gruppo BEFIT

rettifica il reddito o la perdita contabili netti per includere l'importo degli oneri finanziari eccedenti, ***di cui all'articolo 2 della direttiva (UE) 2016/1164 del Consiglio, del 12 luglio 2016, recante norme contro le pratiche di elusione fiscale che incidono direttamente sul funzionamento del mercato interno[11],*** che non è deducibile a fini fiscali conformemente ***alle regole relative ai limiti sugli interessi stabilite dal diritto nazionale in materia di imposta sulle società dello Stato membro in cui è residente a fini fiscali***.	rettifica il reddito o la perdita contabili netti per includere l'importo degli oneri finanziari eccedenti, che non è deducibile a fini fiscali conformemente ***al paragrafo 1 bis***.
[11] Direttiva (UE) 2016/1164 del Consiglio, del 12 luglio 2016, recante norme contro le pratiche di elusione fiscale che incidono direttamente sul funzionamento del mercato interno (GU L 193 del 19.7.2016, pag. 1).	

Or. en

Emendamento 269
Rasmus Andresen

Proposta di direttiva
Articolo 13 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Il membro del gruppo BEFIT rettifica il reddito o la perdita contabili netti per includere l'importo degli oneri finanziari eccedenti, di cui all'articolo 2 della direttiva (UE) 2016/1164 del Consiglio, del 12 luglio 2016, recante norme contro le pratiche di elusione fiscale che incidono direttamente sul funzionamento del mercato interno[11], che non è deducibile a fini fiscali conformemente alle regole relative ai limiti sugli interessi stabilite ***dal diritto nazionale in materia di imposta sulle società dello Stato membro in cui è residente a fini***	1. Il membro del gruppo BEFIT rettifica il reddito o la perdita contabili netti per includere l'importo degli oneri finanziari eccedenti, di cui all'articolo 2 della direttiva (UE) 2016/1164 del Consiglio, del 12 luglio 2016, recante norme contro le pratiche di elusione fiscale che incidono direttamente sul funzionamento del mercato interno[11], che non è deducibile a fini fiscali conformemente alle regole relative ai limiti sugli interessi stabilite ***al paragrafo 1 bis***.

fiscali.

[11] Direttiva (UE) 2016/1164 del Consiglio, del 12 luglio 2016, recante norme contro le pratiche di elusione fiscale che incidono direttamente sul funzionamento del mercato interno (GU L 193 del 19.7.2016, pag. 1).

[11] Direttiva (UE) 2016/1164 del Consiglio, del 12 luglio 2016, recante norme contro le pratiche di elusione fiscale che incidono direttamente sul funzionamento del mercato interno (GU L 193 del 19.7.2016, pag. 1).

Or. en

Emendamento 270
Michalis Hadjipantela, Danuše Nerudová

Proposta di direttiva
Articolo 13 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Il membro del gruppo BEFIT rettifica il reddito o la perdita contabili netti per includere l'importo degli oneri finanziari eccedenti, di cui all'articolo 2 della direttiva (UE) 2016/1164 del Consiglio, del 12 luglio 2016, recante norme contro le pratiche di elusione fiscale che incidono direttamente sul funzionamento del mercato interno[11], che non è deducibile a fini fiscali conformemente alle regole relative ai limiti sugli interessi stabilite dal diritto nazionale in materia di imposta sulle società dello Stato membro in cui è residente a fini fiscali.	1. Il membro del gruppo BEFIT rettifica il reddito o la perdita contabili netti per includere l'importo degli oneri finanziari eccedenti, di cui all'articolo 2 della direttiva (UE) 2016/1164 del Consiglio, del 12 luglio 2016, recante norme contro le pratiche di elusione fiscale che incidono direttamente sul funzionamento del mercato interno[11] ***e a norma della direttiva (UE) 20XX/XX che stabilisce norme sull'introduzione di un'agevolazione per ridurre la distorsione a favore del debito rispetto al capitale e sulla limitazione della deducibilità degli interessi ai fini dell'imposta sul reddito delle società***, che non è deducibile a fini fiscali conformemente alle regole relative ai limiti sugli interessi stabilite dal diritto nazionale in materia di imposta sulle società dello Stato membro in cui è residente a fini fiscali.

[11] Direttiva (UE) 2016/1164 del Consiglio, del 12 luglio 2016, recante norme contro le pratiche di elusione fiscale che incidono direttamente sul funzionamento del

[11] Direttiva (UE) 2016/1164 del Consiglio, del 12 luglio 2016, recante norme contro le pratiche di elusione fiscale che incidono direttamente sul funzionamento del

mercato interno (GU L 193 del 19.7.2016, pag. 1).

mercato interno (GU L 193 del 19.7.2016, pag. 1).

Or. en

Emendamento 271
Manon Aubry
a nome del gruppo The Left

Proposta di direttiva
Articolo 13 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	1 bis. Ai fini del presente articolo, per "oneri finanziari eccedenti" si intende l'importo di cui gli oneri finanziari deducibili di un contribuente superano gli interessi attivi imponibili e altre entrate imponibili economicamente equivalenti che il contribuente riceve conformemente al diritto nazionale. Gli oneri finanziari eccedenti sono deducibili per un massimo del 75 % nel periodo d'imposta in cui sono sostenuti. Se tale importo è superiore al 20 % dei guadagni del contribuente al lordo di interessi, imposte e ammortamenti (EBITDA), il contribuente ha il diritto di dedurre soltanto il valore inferiore dei due importi nel periodo d'imposta. La differenza tra i due importi non è riportata né a un esercizio successivo né a un esercizio precedente.

Or. en

Emendamento 272
Rasmus Andresen

Proposta di direttiva
Articolo 13 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	1 bis. Gli oneri finanziari eccedenti sono

deducibili per un massimo del 75 % nel periodo d'imposta in cui sono sostenuti. Se tale importo è superiore al 10 % dei guadagni del contribuente al lordo di interessi, imposte e ammortamenti (EBITDA), il contribuente ha il diritto di dedurre soltanto il valore inferiore dei due importi nel periodo d'imposta.

L'articolo 4, paragrafi 2 e 3, paragrafo 4, lettera b), e paragrafi 5, 7 e 8, della direttiva (UE) 2016/1164 del Consiglio si applica a un gruppo BEFIT.

Or. en

Emendamento 273
Manon Aubry
a nome del gruppo The Left

Proposta di direttiva
Articolo 13 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Il paragrafo 1 non si applica agli oneri finanziari eccedenti derivanti da un'operazione tra membri di un gruppo BEFIT.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 274
Rasmus Andresen

Proposta di direttiva
Articolo 13 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 13 bis
	Norma relativa ai limiti sui canoni
	Il membro del gruppo BEFIT rettifica il reddito o la perdita contabili netti per includere l'importo dei canoni per i quali

	il corrispondente reddito del beneficiario del pagamento dei canoni o dei diritti di licenza da parte del gruppo BEFIT è soggetto a un'aliquota d'imposta effettiva inferiore al 9 %.

Or. en

Emendamento 275
Rasmus Andresen

Proposta di direttiva
Articolo 15 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Il reddito o la perdita contabili netti di un membro del gruppo BEFIT che svolge attività di trasporto marittimo sono rettificati per escludere l'importo dei ricavi, delle spese e degli altri elementi deducibili derivanti da tali attività che rientrano in un regime di imposta sul tonnellaggio.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 276
Manon Aubry
a nome del gruppo The Left

Proposta di direttiva
Articolo 15 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Il reddito o la perdita contabili netti di un membro del gruppo BEFIT che svolge attività di trasporto marittimo sono rettificati per escludere l'importo dei ricavi, delle spese e degli altri elementi deducibili derivanti da tali attività che rientrano in un regime di imposta sul tonnellaggio.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 277
Rasmus Andresen

Proposta di direttiva
Articolo 17 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Il reddito o la perdita contabili netti di un membro del gruppo BEFIT sono rettificati per includere l'importo di qualsiasi imposta sulle società, imposte analoghe sugli utili e imposte differite maturate per l'esercizio fiscale, nonché qualsiasi importo registrato come imposte correnti nella contabilità finanziaria in relazione al pagamento dell'imposta integrativa dovuta a norma della direttiva (UE) 2022/2523 o in applicazione di un'imposta integrativa domestica qualificata di cui all'articolo 11 di tale direttiva.	Il reddito o la perdita contabili netti di un membro del gruppo BEFIT sono rettificati per includere l'importo di qualsiasi imposta sulle società, imposte analoghe sugli utili e imposte differite maturate per l'esercizio fiscale, nonché qualsiasi importo registrato come imposte correnti nella contabilità finanziaria in relazione al pagamento dell'imposta integrativa dovuta a norma della direttiva (UE) 2022/2523 o in applicazione di un'imposta integrativa domestica qualificata di cui all'articolo 11 di tale direttiva ***o di qualsiasi altra imposta minima alternativa***.

Or. en

Emendamento 278
Michalis Hadjipantela, Danuše Nerudová

Proposta di direttiva
Articolo 20 – comma 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
Il reddito o la perdita contabili netti di un membro del gruppo BEFIT sono rettificati ***per escludere i seguenti importi:***	Il reddito o la perdita contabili netti di un membro del gruppo BEFIT sono rettificati ***conformemente all'articolo 16, paragrafo 1, lettera e), della direttiva (UE) 2022/2523, del 14 dicembre 2022.***

Or. en

Emendamento 279
Michalis Hadjipantela, Danuše Nerudová

Proposta di direttiva
Articolo 20 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) l'importo di eventuali utili o perdite in valuta estera non realizzati in relazione a immobilizzazioni e passività;	***soppresso***

Or. en

Emendamento 280
Michalis Hadjipantela, Danuše Nerudová

Proposta di direttiva
Articolo 20 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) l'importo degli accantonamenti registrati per perdite in valuta estera non realizzate.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 281
Manon Aubry
a nome del gruppo The Left

Proposta di direttiva
Articolo 21 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 21 bis
	Società controllate estere
	1. Il reddito o la perdita contabili netti di un membro del gruppo BEFIT sono rettificati per includere:
	a) i redditi non distribuiti di un'entità o di una stabile organizzazione derivanti dalle

seguenti categorie:

i) interessi o qualsiasi altro reddito generato da attività finanziarie;

ii) canoni o qualsiasi altro reddito generato da proprietà intellettuale;

iii) dividendi e redditi derivanti dalla cessione di azioni;

iv) redditi da leasing finanziario;

v) redditi da attività assicurativa, bancaria e altre attività finanziarie;

vi) redditi da società di fatturazione che percepiscono redditi da vendite e servizi derivanti da beni e servizi acquistati da imprese associate e venduti alle medesime, e aggiungono un valore economico scarso o nullo. Il primo comma non si applica se la società controllata estera svolge un'attività economica sostanziale sostenuta da personale, attrezzature, attività e locali, come evidenziato da circostanze e fatti pertinenti. Se la società controllata estera è residente o situata in un paese terzo che non è parte contraente dell'accordo SEE, gli Stati membri possono decidere di astenersi dall'applicazione del primo comma;

b) i redditi non distribuiti di un'entità o di una stabile organizzazione derivanti da costruzioni non genuine che sono state poste in essere essenzialmente allo scopo di ottenere un vantaggio fiscale. Ai fini della presente lettera, una costruzione o una serie di costruzioni è considerata non genuina nella misura in cui l'entità o la stabile organizzazione non possiederebbe le attività o non avrebbe assunto i rischi che generano la totalità o una parte dei suoi redditi se non fosse controllata da una società in cui le funzioni significative del personale che sono pertinenti per tali attività e rischi sono svolte e sono funzionali al fine di generare i redditi della società controllata.

2. Il reddito da includere nella base

imponibile è calcolato conformemente all'articolo 8 della direttiva (UE) 2016/1164.

Or. en

Emendamento 282
Manon Aubry
a nome del gruppo The Left

Proposta di direttiva
Articolo 21 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 21 ter
	Società controllate estere
	1. Il debito o la perdita contabili netti di un membro del gruppo BEFIT sono rettificati per includere i redditi non distribuiti di un'entità o di una stabile organizzazione, trattata come una società controllata estera ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2016/1164 del Consiglio, derivanti dalle categorie seguenti:
	i) interessi o qualsiasi altro reddito generato da attività finanziarie;
	ii) canoni o qualsiasi altro reddito generato da proprietà intellettuale;
	iii) dividendi e redditi derivanti dalla cessione di azioni;
	iv) redditi da leasing finanziario;
	v) redditi da attività assicurativa, bancaria e altre attività finanziarie;
	vi) redditi da società di fatturazione che percepiscono redditi da vendite e servizi derivanti da beni e servizi acquistati da imprese associate e venduti alle medesime, e aggiungono un valore economico scarso o nullo. Il paragrafo 1 non si applica se la società controllata estera svolge un'attività economica

sostanziale sostenuta da personale, attrezzature, attività e locali, come evidenziato da circostanze e fatti pertinenti. Se la società controllata estera è residente o situata in un paese terzo che non è uno Stato SEE, gli Stati membri possono decidere di astenersi dall'applicazione del presente paragrafo.

2. Il reddito da includere nella base imponibile è calcolato conformemente all'articolo 8 della direttiva (UE) 2016/1164 del Consiglio.

Or. en

Emendamento 283
Rasmus Andresen

Proposta di direttiva
Articolo 21 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 21 bis
	Società controllate estere
	1. Il debito o la perdita contabili netti di un membro del gruppo BEFIT sono rettificati per includere i redditi non distribuiti di un'entità o di una stabile organizzazione, che è trattata come una società controllata estera ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2016/1164, derivanti dalle categorie seguenti:
	i) interessi o qualsiasi altro reddito generato da attività finanziarie;
	ii) canoni o qualsiasi altro reddito generato da proprietà intellettuale;
	iii) dividendi e redditi derivanti dalla cessione di azioni;
	iv) redditi da leasing finanziario;
	v) redditi da attività assicurativa, bancaria e altre attività finanziarie;

vi) redditi da società di fatturazione che percepiscono redditi da vendite e servizi derivanti da beni e servizi acquistati da imprese associate e venduti alle medesime, e aggiungono un valore economico scarso o nullo.

Il primo comma non si applica se la società controllata estera svolge un'attività economica sostanziale sostenuta da personale, attrezzature, attività e locali, come evidenziato da circostanze e fatti pertinenti.

Se la società controllata estera è residente o situata in un paese terzo che non è parte contraente dell'accordo SEE, gli Stati membri possono decidere di astenersi dall'applicazione del primo comma.

2. Il reddito da includere nella base imponibile è calcolato conformemente all'articolo 8 della direttiva (UE) 2016/1164.

Or. en

Emendamento 284
Danuše Nerudová

Proposta di direttiva
Articolo 22 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Il reddito o la perdita contabili netti di un membro del gruppo BEFIT sono rettificati per escludere nell'esercizio fiscale di acquisizione le immobilizzazioni materiali il cui valore contabile prima dell'ammortamento è inferiore a ***5 000*** EUR.	1. Il reddito o la perdita contabili netti di un membro del gruppo BEFIT sono rettificati per escludere nell'esercizio fiscale di acquisizione le immobilizzazioni materiali il cui valore contabile prima dell'ammortamento è inferiore a ***10 000*** EUR.

Or. en

Emendamento 285
Markus Ferber

Proposta di direttiva
Articolo 22 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Il reddito o la perdita contabili netti di un membro del gruppo BEFIT sono rettificati per escludere nell'esercizio fiscale di acquisizione le immobilizzazioni materiali il cui valore contabile prima dell'ammortamento è inferiore a ***5 000*** EUR.	1. Il reddito o la perdita contabili netti di un membro del gruppo BEFIT sono rettificati per escludere nell'esercizio fiscale di acquisizione le immobilizzazioni materiali il cui valore contabile prima dell'ammortamento è inferiore a ***10 000*** EUR.

Or. en

Emendamento 286
Isabel Benjumea Benjumea

Proposta di direttiva
Articolo 22 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Il reddito o la perdita contabili netti di un membro del gruppo BEFIT sono rettificati per escludere nell'esercizio fiscale di acquisizione le immobilizzazioni materiali il cui valore contabile prima dell'ammortamento è inferiore a ***5 000*** EUR.	1. Il reddito o la perdita contabili netti di un membro del gruppo BEFIT sono rettificati per escludere nell'esercizio fiscale di acquisizione le immobilizzazioni materiali il cui valore contabile prima dell'ammortamento è inferiore a ***10 000*** EUR.

Or. en

Emendamento 287
Manon Aubry
a nome del gruppo The Left

Proposta di direttiva
Articolo 22 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Il reddito o la perdita contabili netti di un membro del gruppo BEFIT sono	1. Il reddito o la perdita contabili netti di un membro del gruppo BEFIT sono

rettificati per escludere nell'esercizio fiscale di acquisizione le immobilizzazioni materiali il cui valore contabile prima dell'ammortamento è inferiore a ***5 000*** EUR.	rettificati per escludere nell'esercizio fiscale di acquisizione le immobilizzazioni materiali il cui valore contabile prima dell'ammortamento è inferiore a ***500*** EUR.

Or. en

Emendamento 288
Manon Aubry
a nome del gruppo The Left

Proposta di direttiva
Articolo 22 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) tutti gli edifici, nonché qualsiasi altro tipo di bene immobile e struttura in uso per l'impresa: ***28*** anni;	a) tutti gli edifici, nonché qualsiasi altro tipo di bene immobile e struttura in uso per l'impresa: ***50*** anni;

Or. en

Emendamento 289
Rasmus Andresen

Proposta di direttiva
Articolo 22 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) tutti gli edifici, nonché qualsiasi altro tipo di bene immobile e struttura in uso per l'impresa: ***28*** anni;	a) tutti gli edifici, nonché qualsiasi altro tipo di bene immobile e struttura in uso per l'impresa: ***30*** anni;

Or. en

Emendamento 290
Isabel Benjumea Benjumea

Proposta di direttiva
Articolo 22 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) tutti gli edifici, nonché qualsiasi altro tipo di bene immobile e struttura in uso per l'impresa: ***28*** anni;	a) tutti gli edifici, nonché qualsiasi altro tipo di bene immobile e struttura in uso per l'impresa: ***30*** anni;

Or. en

Emendamento 291
Rasmus Andresen

Proposta di direttiva
Articolo 22 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) tutte le altre immobilizzazioni materiali: la loro vita utile valutata conformemente al principio contabile conforme nell'Unione di cui all'articolo 7;	b) tutte le altre immobilizzazioni materiali: la loro vita utile valutata conformemente al principio contabile conforme nell'Unione di cui all'articolo 7***, ma non meno di 10 anni***;

Or. en

Emendamento 292
Manon Aubry
a nome del gruppo The Left

Proposta di direttiva
Articolo 22 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) tutte le altre immobilizzazioni materiali: la loro vita utile valutata conformemente al principio contabile conforme nell'Unione di cui all'articolo 7;	b) tutte le altre immobilizzazioni materiali: la loro vita utile valutata conformemente al principio contabile conforme nell'Unione di cui all'articolo 7***, ma non meno di cinque anni***;

Or. en

Emendamento 293
Manon Aubry

a nome del gruppo The Left

Proposta di direttiva
Articolo 22 – paragrafo 2 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
c) immobilizzazioni immateriali, compreso l'avviamento acquisito: il periodo per il quale l'attività beneficia di protezione giuridica o per il quale il diritto è stato concesso e, se tale periodo non può essere determinato, ***cinque*** anni.	c) immobilizzazioni immateriali, compreso l'avviamento acquisito: il periodo per il quale l'attività beneficia di protezione giuridica o per il quale il diritto è stato concesso e, se tale periodo non può essere determinato, ***20*** anni.

Or. en

Emendamento 294
Rasmus Andresen

Proposta di direttiva
Articolo 22 – paragrafo 2 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
c) immobilizzazioni immateriali, compreso l'avviamento acquisito: il periodo per il quale l'attività beneficia di protezione giuridica o per il quale il diritto è stato concesso e, se tale periodo non può essere determinato, ***5*** anni.	c) immobilizzazioni immateriali, compreso l'avviamento acquisito: il periodo per il quale l'attività beneficia di protezione giuridica o per il quale il diritto è stato concesso e, se tale periodo non può essere determinato, ***20*** anni.

Or. en

Emendamento 295
Rasmus Andresen

Proposta di direttiva
Articolo 22 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	2 bis. In deroga al paragrafo 2, le immobilizzazioni con un'impronta di carbonio elevata, sia in fase di produzione sia in fase di utilizzo, sono ammortizzate

fino a metà del loro valore di mercato.

La Commissione stabilisce, mediante atti di esecuzione, i criteri per definire i valori che costituiscono un'impronta di carbonio elevata. Le norme sono aggiornate ogni tre anni. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 73.

Or. en

Emendamento 296
Danuše Nerudová

Proposta di direttiva
Articolo 22 – paragrafo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	5 bis. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati per integrare la presente direttiva stabilendo norme temporanee per quanto riguarda l'ammortamento accelerato del costo delle attività e dei miglioramenti ammissibili che contribuiscono a rafforzare le capacità di difesa dell'Unione e a sviluppare nuove tecnologie a duplice uso.

Or. en

Emendamento 297
Manon Aubry
a nome del gruppo The Left

Proposta di direttiva
Articolo 22 – paragrafo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	5 bis. Gli Stati membri non sono autorizzati a concedere un ulteriore diritto all'ammortamento a un membro del gruppo BEFIT diverso da quelli

specificati nella presente sezione.

Or. en

Emendamento 298
Rasmus Andresen

Proposta di direttiva
Articolo 22 – paragrafo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	5 bis. Gli Stati membri non sono autorizzati a concedere un ulteriore diritto all'ammortamento a un membro del gruppo BEFIT diverso da quelli specificati nella presente sezione.

Or. en

Emendamento 299
Rasmus Andresen

Proposta di direttiva
Articolo 22 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 22 bis
	Norme di ammortamento verde e sociale accelerato
	1. In deroga all'articolo 22, le immobilizzazioni acquisite dai membri del gruppo BEFIT nell'Unione o in un paese a basso reddito che contribuiscono considerevolmente agli obiettivi climatici e agli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite per il 2030 sono soggette a norme di ammortamento accelerato a livello di Stato membro.
	2. La Commissione stabilisce, mediante atti di esecuzione, il quadro e i criteri necessari per applicare il paragrafo 1. Le norme sono aggiornate ogni tre anni. Tali

atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 73.

3. Gli Stati membri informano la Commissione delle norme di ammortamento accelerato vigenti a livello nazionale, conformemente ai paragrafi 1 e 2, tre mesi dopo l'entrata in applicazione della presente direttiva e conformemente all'obbligo di cui all'articolo 48, paragrafo 2.

4. Dopo l'entrata in applicazione della presente direttiva, gli Stati membri informano la Commissione di eventuali nuove norme di ammortamento accelerato sei mesi prima della relativa entrata in vigore a livello nazionale e conformemente all'obbligo di cui all'articolo 48, paragrafo 2.

Or. en

Emendamento 300
Rasmus Andresen

Proposta di direttiva
Articolo 27 – comma 1 – lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	a bis) attività immobilizzate utilizzate in attività legate ai combustibili fossili;

Or. en

Emendamento 301
Isabel Benjumea Benjumea

Proposta di direttiva
Articolo 27 – comma 1 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	b bis) tutte le immobilizzazioni immateriali per le quali non può essere

definita la vita utile.

Or. en

Emendamento 302
Manon Aubry
a nome del gruppo The Left

Proposta di direttiva
Articolo 37 – paragrafo 3 – comma 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
Se la quota della base imponibile BEFIT assegnata a un membro del gruppo BEFIT in un esercizio fiscale non è sufficiente per dedurre integralmente gli importi di cui al primo e al terzo comma, qualsiasi importo non sgravato è riportato e compensato dal membro del gruppo BEFIT con la sua quota della base imponibile BEFIT negli esercizi fiscali successivi.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 303
Manon Aubry
a nome del gruppo The Left

Proposta di direttiva
Articolo 38

Testo della Commissione	*Emendamento*
Articolo 38	***soppresso***
Perdite precedenti l'ingresso	
Se una società o una stabile organizzazione entra in un gruppo BEFIT, le perdite non compensate sostenute prima della data di ingresso, conformemente al diritto in materia di imposta sulle società dello Stato membro in cui è residente a fini fiscali o è situata,	

rispettivamente, sono dedotte dalla sua quota della base imponibile BEFIT determinata conformemente al capo III.

Or. en

Emendamento 304
Rasmus Andresen

Proposta di direttiva
Articolo 38 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Se una società o una stabile organizzazione entra in un gruppo BEFIT, le perdite non compensate sostenute prima della data di ingresso, conformemente al diritto in materia di imposta sulle società dello Stato membro in cui è residente a fini fiscali o è situata, rispettivamente, sono dedotte dalla sua quota della base imponibile BEFIT determinata conformemente al capo III.	Se una società o una stabile organizzazione entra in un gruppo BEFIT, le perdite non compensate sostenute ***fino a cinque anni*** prima della data di ingresso, conformemente al diritto in materia di imposta sulle società dello Stato membro in cui è residente a fini fiscali o è situata, rispettivamente, sono dedotte dalla sua quota della base imponibile BEFIT determinata conformemente al capo III.

Or. en

Emendamento 305
Michalis Hadjipantela, Danuše Nerudová

Proposta di direttiva
Articolo 38 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Se una società o una stabile organizzazione entra in un gruppo BEFIT, le perdite non compensate sostenute prima della data di ingresso, conformemente al diritto in materia di imposta sulle società dello Stato membro in cui è residente a fini fiscali o è situata, rispettivamente, sono dedotte dalla sua quota della base imponibile BEFIT determinata conformemente al capo III.	Se una società o una stabile organizzazione entra in un gruppo BEFIT, le perdite non compensate sostenute prima della data di ingresso, conformemente al diritto in materia di imposta sulle società dello Stato membro in cui è residente a fini fiscali o è situata, rispettivamente, sono dedotte dalla sua quota della base imponibile BEFIT determinata conformemente al capo III***, nella misura in cui sono deducibili a***

	norma del diritto in materia di imposta sulle società dello Stato membro in cui il membro del gruppo BEFIT è residente a fini fiscali o è situato sotto forma di stabile organizzazione.

Or. en

Emendamento 306
Isabel Benjumea Benjumea

Proposta di direttiva
Articolo 41 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
In deroga all'articolo 9, qualora, a seguito di una cessione di azioni, un membro del gruppo BEFIT lasci il gruppo BEFIT e durante tale esercizio fiscale o l'esercizio fiscale precedente tale membro del gruppo BEFIT abbia acquisito, in un'operazione interna al gruppo BEFIT, una o più attività immobilizzate, ***un*** importo corrispondente all'utile o alla perdita derivanti dalla cessione di tali attività immobilizzate all'interno del gruppo BEFIT è incluso nel reddito o nella perdita contabili netti del membro del gruppo BEFIT che deteneva le attività prima della cessione tra membri del gruppo BEFIT.	In deroga all'articolo 9, qualora, a seguito di una cessione di azioni, un membro del gruppo BEFIT lasci il gruppo BEFIT e durante tale esercizio fiscale o l'esercizio fiscale precedente tale membro del gruppo BEFIT abbia acquisito, in un'operazione interna al gruppo BEFIT, una o più attività immobilizzate, ***l'***importo corrispondente all'utile o alla perdita derivanti dalla cessione di tali attività immobilizzate all'interno del gruppo BEFIT è incluso nel reddito o nella perdita contabili netti del membro del gruppo BEFIT che deteneva le attività prima della cessione tra membri del gruppo BEFIT.

Or. en

Emendamento 307
Manon Aubry
a nome del gruppo The Left

Proposta di direttiva
Articolo 41 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Il primo comma non si applica se il membro del gruppo BEFIT dimostra che	***soppresso***

l'operazione interna al gruppo BEFIT è stata effettuata per valide ragioni commerciali.

Or. en

Emendamento 308
Isabel Benjumea Benjumea

Proposta di direttiva
Articolo 41 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Il primo comma non si applica se il membro del gruppo BEFIT dimostra che l'operazione interna al gruppo BEFIT è stata effettuata per valide ragioni commerciali.	Il primo comma non si applica se il membro del gruppo BEFIT dimostra che l'operazione interna al gruppo BEFIT è stata effettuata per valide ragioni commerciali ***ed entro i parametri del libero mercato***.

Or. en

Emendamento 309
Manon Aubry
a nome del gruppo The Left

Proposta di direttiva
Articolo 42 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 42 bis
	Calcolo della base imponibile BEFIT globale
	1. Ove possibile, tutti i gruppi BEFIT dichiarano una base imponibile consolidata globale, aggregando il risultato finanziario di tutti i membri del gruppo situati negli Stati membri e nelle giurisdizioni di paesi terzi.
	2. La base imponibile BEFIT unionale di cui all'articolo 42 è corretta al rialzo di conseguenza qualora l'importo risultante

	dal paragrafo 1 sia superiore.
	3. Quando la base imponibile BEFIT in un determinato anno è un importo positivo, l'utile è ripartito conformemente alla norma di cui all'articolo 45 bis.

Or. en

Emendamento 310
Manon Aubry
a nome del gruppo The Left

Proposta di direttiva
Articolo 42 – titolo

Testo della Commissione	*Emendamento*
Calcolo della base imponibile BEFIT	Calcolo della base imponibile BEFIT ***unionale***

Or. en

Emendamento 311
Manon Aubry
a nome del gruppo The Left

Proposta di direttiva
Articolo 42 – paragrafo 2 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Se la base imponibile BEFIT in un determinato anno è:	2. Se la base imponibile BEFIT ***unionale*** in un determinato anno è:

Or. en

Emendamento 312
Manon Aubry
a nome del gruppo The Left

Proposta di direttiva
Articolo 42 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) un importo positivo, l'utile è ripartito conformemente all'articolo ***45***;	a) un importo positivo, l'utile è ripartito conformemente ***alla norma di cui*** all'articolo ***45 bis***;

Or. en

Emendamento 313
Manon Aubry
a nome del gruppo The Left

Proposta di direttiva
Articolo 42 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) un importo negativo, la perdita è riportata e compensata con la successiva base imponibile BEFIT positiva.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 314
Rasmus Andresen

Proposta di direttiva
Articolo 42 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) un importo negativo, la perdita è riportata e compensata con la successiva base imponibile BEFIT positiva.	b) un importo negativo, la perdita è riportata ***per un periodo massimo di cinque anni*** e compensata con la successiva base imponibile BEFIT positiva.

Or. en

Emendamento 315
Markus Ferber

Proposta di direttiva

Articolo 42 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) un importo negativo, la perdita è riportata e compensata con la successiva base imponibile BEFIT positiva.	b) un importo negativo, la perdita è riportata e compensata con la successiva base imponibile BEFIT positiva ***quando questa si produca***.

Or. en

Motivazione

Il riporto non dovrebbe essere soggetto a limiti di tempo.

Emendamento 316
Manon Aubry
a nome del gruppo The Left

Proposta di direttiva
Articolo 43 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Gli Stati membri non impongono ritenute alla fonte o altri tipi di tassazione alla fonte sulle operazioni tra i membri di un gruppo BEFIT a meno che il titolare effettivo del pagamento non sia un membro del gruppo BEFIT.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 317
Danuše Nerudová

Proposta di direttiva
Articolo 43 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	1 bis. La Commissione fornisce criteri chiari e armonizzati per determinare la titolarità effettiva. Tali criteri mirano a garantire l'applicazione coerente del sistema di esenzione, a ridurre l'incertezza

	giuridica e a prevenire gli abusi. I criteri sono elaborati in consultazione con gli Stati membri e allineati, se del caso, alle norme internazionali.

Or. en

Emendamento 318
Manon Aubry
a nome del gruppo The Left

Proposta di direttiva
Articolo 44 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Se un membro del gruppo BEFIT ottiene redditi che sono stati tassati in un altro Stato membro o in un paese terzo, un credito d'imposta ***è*** concesso in linea con la convenzione applicabile contro la doppia imposizione o con il diritto nazionale e ripartito tra i membri del gruppo BEFIT utilizzando il metodo di assegnazione di base di cui all'articolo 45.	1. Se un membro del gruppo BEFIT ottiene redditi che sono stati tassati in un altro Stato membro o in un paese terzo, un credito d'imposta ***può essere*** concesso in linea con la convenzione applicabile contro la doppia imposizione o con il diritto nazionale e ripartito tra i membri del gruppo BEFIT utilizzando il metodo di assegnazione di base di cui all'articolo 45***, purché sia garantito un livello minimo di imposizione effettiva***.

Or. en

Emendamento 319
Manon Aubry
a nome del gruppo The Left

Proposta di direttiva
Articolo 45

Testo della Commissione	*Emendamento*
[...]	***soppresso***

Or. en

Emendamento 320
Rasmus Andresen

Proposta di direttiva
Articolo 45 – titolo

Testo della Commissione	*Emendamento*
Norma ***transitoria*** di assegnazione	Norma ***relativa alla formula*** di assegnazione

Or. en

Emendamento 321
Fernando Navarrete Rojas

Proposta di direttiva
Articolo 45 – titolo

Testo della Commissione	*Emendamento*
Norma ***transitoria*** di assegnazione	Norma di assegnazione ***di base***

Or. en

Emendamento 322
Rasmus Andresen

Proposta di direttiva
Articolo 45 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Per ciascun esercizio fiscale ***compreso tra il 1º luglio 2028 e il 30 giugno 2035 al più tardi ("periodo di transizione")*** la base imponibile BEFIT è assegnata ai membri del gruppo BEFIT ***conformemente alla percentuale di assegnazione di base***.	Per ciascun esercizio fiscale la base imponibile BEFIT è assegnata ai membri del gruppo BEFIT ***in funzione di una formula che annette uguale peso a due fattori***: ***numero di dipendenti e ricavi dei soggetti terzi non correlati***.

Or. en

Emendamento 323

Fernando Navarrete Rojas

Proposta di direttiva
Articolo 45 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Per ciascun esercizio fiscale compreso tra il 1º luglio 2028 e il 30 giugno 2035 al più tardi ("periodo di transizione") la base imponibile BEFIT è assegnata ai membri del gruppo BEFIT conformemente alla percentuale di assegnazione di base.	La base imponibile BEFIT è assegnata ai membri del gruppo BEFIT conformemente alla percentuale di assegnazione di base. ***Questa norma diventa nulla al momento dell'adozione del primo pilastro da parte di almeno 30 giurisdizioni che ratificano la convenzione multilaterale per l'attuazione dell'importo A del primo pilastro nell'ambito del quadro inclusivo dell'OCSE/G20 sulla BEPS, purché siano soddisfatte le condizioni stabilite in tale accordo, compreso il fatto che le giurisdizioni che ratificano rappresentino collettivamente almeno 600 punti, come definito nell'allegato I.A della convenzione.***

Or. en

Emendamento 324
Gilles Boyer

Proposta di direttiva
Articolo 45 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Per ciascun esercizio fiscale ***compreso tra il 1º luglio 2028 e il 30 giugno 2035 al più tardi ("periodo di transizione")*** la base imponibile BEFIT è assegnata ai membri del gruppo BEFIT conformemente alla percentuale di assegnazione di base.	Per ciascun esercizio fiscale***, finché l'Unione non adotta un metodo di assegnazione permanente in sostituzione del regime transitorio,*** la base imponibile BEFIT è assegnata ai membri del gruppo BEFIT conformemente alla percentuale di assegnazione di base.

Or. en

Emendamento 325

Michalis Hadjipantela, Danuše Nerudová

Proposta di direttiva
Articolo 45 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Per ciascun esercizio fiscale compreso tra il 1º luglio ***2028*** e il 30 giugno 2035 al più tardi ("periodo di transizione") la base imponibile BEFIT è assegnata ai membri del gruppo BEFIT conformemente alla percentuale di assegnazione di base.	Per ciascun esercizio fiscale compreso tra il 1º luglio ***2030*** e il 30 giugno 2035 al più tardi ("periodo di transizione") la base imponibile BEFIT è assegnata ai membri del gruppo BEFIT conformemente alla percentuale di assegnazione di base.

Or. en

Emendamento 326
Fernando Navarrete Rojas

Proposta di direttiva
Articolo 45 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Per i gruppi che diventano soggetti alla presente direttiva dopo la fine del primo esercizio fiscale in cui la presente direttiva inizia ad applicarsi, il periodo di transizione di cui al primo comma termina entro il 30 giugno 2035.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 327
Rasmus Andresen

Proposta di direttiva
Articolo 45 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Per i gruppi che diventano soggetti alla presente direttiva dopo la fine del primo esercizio fiscale in cui la presente direttiva inizia ad applicarsi, il periodo di	***soppresso***

transizione di cui al primo comma termina entro il 30 giugno 2035.

Or. en

Emendamento 328
Rasmus Andresen

Proposta di direttiva
Articolo 45 – paragrafo 2 – comma 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
Assegnazione di base = *100	***Quota A = (1/2 * [Ricavi dei soggetti terzi non correlati]^{A}/[Ricavi dei soggetti terzi non correlati]^{Gruppo} + 1/2 * (n.[Dipendenti]^{A}) /[n.Dipendenti]^{Gruppo}) * Base Imponibile Consolidata***

Or. en

Emendamento 329
Fernando Navarrete Rojas

Proposta di direttiva
Articolo 45 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
in cui:	***soppresso***
a)	
il risultato imponibile di un membro del gruppo BEFIT corrisponde alla media dei risultati imponibili dei tre esercizi fiscali precedenti.	
Nel primo esercizio fiscale in cui un gruppo BEFIT è soggetto alla presente direttiva, tali risultati imponibili sono determinati conformemente alle norme nazionali in materia di imposta sulle società dello Stato membro in cui il membro del gruppo BEFIT è residente a fini fiscali o situato sotto forma di stabile	

organizzazione.

Nel secondo esercizio fiscale in cui un gruppo BEFIT è soggetto alla presente direttiva, tali risultati imponibili sono determinati, per il primo esercizio fiscale in cui il gruppo BEFIT è soggetto alla presente direttiva, conformemente al capo II della stessa e, per i due esercizi fiscali precedenti, conformemente alle norme nazionali del rispettivo Stato membro.

Nel terzo esercizio fiscale in cui un gruppo BEFIT è soggetto alla presente direttiva, tali risultati imponibili sono determinati, per i primi due esercizi fiscali in cui il gruppo BEFIT è soggetto alla presente direttiva, conformemente al capo II della stessa e, per l'esercizio fiscale immediatamente precedente, conformemente alle norme nazionali del rispettivo Stato membro.

A decorrere dal quarto esercizio fiscale in cui un gruppo BEFIT è soggetto alla presente direttiva, tali risultati imponibili sono determinati conformemente al capo II della presente direttiva;

b) il risultato imponibile totale del gruppo BEFIT corrisponde alla somma della media dei risultati imponibili, di cui alla lettera a), di tutti i membri del gruppo BEFIT nei tre esercizi fiscali precedenti.

Or. en

Emendamento 330
Rasmus Andresen

Proposta di direttiva
Articolo 45 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
in cui:	***soppresso***
a)	
il risultato imponibile di un membro del	

gruppo BEFIT corrisponde alla media dei risultati imponibili dei tre esercizi fiscali precedenti.

Nel primo esercizio fiscale in cui un gruppo BEFIT è soggetto alla presente direttiva, tali risultati imponibili sono determinati conformemente alle norme nazionali in materia di imposta sulle società dello Stato membro in cui il membro del gruppo BEFIT è residente a fini fiscali o situato sotto forma di stabile organizzazione.

Nel secondo esercizio fiscale in cui un gruppo BEFIT è soggetto alla presente direttiva, tali risultati imponibili sono determinati, per il primo esercizio fiscale in cui il gruppo BEFIT è soggetto alla presente direttiva, conformemente al capo II della stessa e, per i due esercizi fiscali precedenti, conformemente alle norme nazionali del rispettivo Stato membro.

Nel terzo esercizio fiscale in cui un gruppo BEFIT è soggetto alla presente direttiva, tali risultati imponibili sono determinati, per i primi due esercizi fiscali in cui il gruppo BEFIT è soggetto alla presente direttiva, conformemente al capo II della stessa e, per l'esercizio fiscale immediatamente precedente, conformemente alle norme nazionali del rispettivo Stato membro.

A decorrere dal quarto esercizio fiscale in cui un gruppo BEFIT è soggetto alla presente direttiva, tali risultati imponibili sono determinati conformemente al capo II della presente direttiva;

b) il risultato imponibile totale del gruppo BEFIT corrisponde alla somma della media dei risultati imponibili, di cui alla lettera a), di tutti i membri del gruppo BEFIT nei tre esercizi fiscali precedenti.

Or. en

Emendamento 331
Fernando Navarrete Rojas

Proposta di direttiva
Articolo 45 – paragrafo 2 – comma 2 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) il risultato imponibile di un membro del gruppo BEFIT corrisponde alla media dei risultati imponibili dei tre esercizi fiscali precedenti.	***soppresso***
Nel primo esercizio fiscale in cui un gruppo BEFIT è soggetto alla presente direttiva, tali risultati imponibili sono determinati conformemente alle norme nazionali in materia di imposta sulle società dello Stato membro in cui il membro del gruppo BEFIT è residente a fini fiscali o situato sotto forma di stabile organizzazione.	
Nel secondo esercizio fiscale in cui un gruppo BEFIT è soggetto alla presente direttiva, tali risultati imponibili sono determinati, per il primo esercizio fiscale in cui il gruppo BEFIT è soggetto alla presente direttiva, conformemente al capo II della stessa e, per i due esercizi fiscali precedenti, conformemente alle norme nazionali del rispettivo Stato membro.	
Nel terzo esercizio fiscale in cui un gruppo BEFIT è soggetto alla presente direttiva, tali risultati imponibili sono determinati, per i primi due esercizi fiscali in cui il gruppo BEFIT è soggetto alla presente direttiva, conformemente al capo II della stessa e, per l'esercizio fiscale immediatamente precedente, conformemente alle norme nazionali del rispettivo Stato membro.	
A decorrere dal quarto esercizio fiscale in cui un gruppo BEFIT è soggetto alla presente direttiva, tali risultati imponibili sono determinati conformemente al capo II della presente direttiva;	

Or. en

Emendamento 332
Fernando Navarrete Rojas

Proposta di direttiva
Articolo 45 – paragrafo 2 – comma 2 – lettera a – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
il risultato imponibile di un membro del gruppo BEFIT corrisponde alla media dei risultati imponibili dei tre esercizi fiscali precedenti.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 333
Fernando Navarrete Rojas

Proposta di direttiva
Articolo 45 – paragrafo 2 – comma 2 – lettera a – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Nel primo esercizio fiscale in cui un gruppo BEFIT è soggetto alla presente direttiva, tali risultati imponibili sono determinati conformemente alle norme nazionali in materia di imposta sulle società dello Stato membro in cui il membro del gruppo BEFIT è residente a fini fiscali o situato sotto forma di stabile organizzazione.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 334
Fernando Navarrete Rojas

Proposta di direttiva
Articolo 45 – paragrafo 2 – comma 2 – lettera a – comma 3

Testo della Commissione	*Emendamento*

Nel secondo esercizio fiscale in cui un gruppo BEFIT è soggetto alla presente direttiva, tali risultati imponibili sono determinati, per il primo esercizio fiscale in cui il gruppo BEFIT è soggetto alla presente direttiva, conformemente al capo II della stessa e, per i due esercizi fiscali precedenti, conformemente alle norme nazionali del rispettivo Stato membro.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 335
Fernando Navarrete Rojas

Proposta di direttiva
Articolo 45 – paragrafo 2 – comma 2 – lettera a – comma 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
Nel terzo esercizio fiscale in cui un gruppo BEFIT è soggetto alla presente direttiva, tali risultati imponibili sono determinati, per i primi due esercizi fiscali in cui il gruppo BEFIT è soggetto alla presente direttiva, conformemente al capo II della stessa e, per l'esercizio fiscale immediatamente precedente, conformemente alle norme nazionali del rispettivo Stato membro.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 336
Fernando Navarrete Rojas

Proposta di direttiva
Articolo 45 – paragrafo 2 – comma 2 – lettera a – comma 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
A decorrere dal quarto esercizio fiscale in cui un gruppo BEFIT è soggetto alla presente direttiva, tali risultati imponibili sono determinati conformemente al capo	***soppresso***

II della presente direttiva;

Or. en

Emendamento 337
Fernando Navarrete Rojas

Proposta di direttiva
Articolo 45 – paragrafo 2 – comma 2 – lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	a bis) i risultati imponibili sono determinati conformemente al capo II della presente direttiva.

Or. en

Emendamento 338
Fernando Navarrete Rojas

Proposta di direttiva
Articolo 45 – paragrafo 2 – comma 2 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) il risultato imponibile totale del gruppo BEFIT corrisponde alla somma della media dei risultati imponibili, di cui alla lettera a), di tutti i membri del gruppo BEFIT nei tre esercizi fiscali precedenti.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 339
Fernando Navarrete Rojas

Proposta di direttiva
Articolo 45 – paragrafo 2 – comma 2 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) il risultato imponibile totale del	b) il risultato imponibile totale del

gruppo BEFIT corrisponde alla somma della media dei risultati imponibili, di cui alla lettera a), di tutti i membri del gruppo BEFIT ***nei tre esercizi fiscali precedenti***.	gruppo BEFIT corrisponde alla somma della media dei risultati imponibili, di cui alla lettera a), di tutti i membri del gruppo BEFIT.

Or. en

Emendamento 340
Rasmus Andresen

Proposta di direttiva
Articolo 45 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	2 bis. La Commissione stabilisce, mediante atti delegati, i criteri necessari per individuare i due fattori, comprese norme dettagliate per il calcolo di tali fattori, tenendo conto di comparti specifici come i fornitori di servizi digitali e il trasporto internazionale. Tali atti delegati sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 74.

Or. en

Emendamento 341
Rasmus Andresen

Proposta di direttiva
Articolo 45 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Ai fini del paragrafo 2 gli Stati membri strutturano il proprio quadro di valutazione del rischio per la determinazione dei prezzi delle operazioni interne al gruppo BEFIT come segue:	***soppresso***
a) area a basso rischio: se le spese sostenute, o i ricavi percepiti, da un membro del gruppo BEFIT derivanti da operazioni interne al gruppo BEFIT aumentano in un esercizio fiscale di meno	

del 10 % rispetto alle spese o ai ricavi medi dei tre esercizi fiscali precedenti derivanti da operazioni interne al gruppo BEFIT;

b) area ad alto rischio: se le spese sostenute, o i ricavi percepiti, da un membro del gruppo BEFIT derivanti da operazioni interne al gruppo BEFIT aumentano in un esercizio fiscale del 10 % o più rispetto alle spese o ai ricavi medi dei tre esercizi fiscali precedenti derivanti da operazioni interne al gruppo BEFIT.

Or. en

Emendamento 342
Michalis Hadjipantela, Danuše Nerudová

Proposta di direttiva
Articolo 45 – paragrafo 3 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) area a basso rischio: se le spese sostenute, o i ricavi percepiti, da un membro del gruppo BEFIT derivanti da operazioni interne al gruppo BEFIT aumentano in un esercizio fiscale di meno del ***10 %*** rispetto alle spese o ai ricavi medi dei tre esercizi fiscali precedenti derivanti da operazioni interne al gruppo BEFIT;	a) area a basso rischio: se le spese sostenute, o i ricavi percepiti, da un membro del gruppo BEFIT derivanti da operazioni interne al gruppo BEFIT aumentano in un esercizio fiscale di meno del ***15 %*** rispetto alle spese o ai ricavi medi dei tre esercizi fiscali precedenti derivanti da operazioni interne al gruppo BEFIT;

Or. en

Emendamento 343
Markus Ferber

Proposta di direttiva
Articolo 45 – paragrafo 3 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) area a basso rischio: se le spese sostenute, o i ricavi percepiti, da un	a) area a basso rischio: se le spese sostenute, o i ricavi percepiti, da un

membro del gruppo BEFIT derivanti da operazioni interne al gruppo BEFIT aumentano in un esercizio fiscale di meno del ***10 %*** rispetto alle spese o ai ricavi medi dei tre esercizi fiscali precedenti derivanti da operazioni interne al gruppo BEFIT;	membro del gruppo BEFIT derivanti da operazioni interne al gruppo BEFIT aumentano in un esercizio fiscale di meno del ***15 %*** rispetto alle spese o ai ricavi medi dei tre esercizi fiscali precedenti derivanti da operazioni interne al gruppo BEFIT;

Or. en

Emendamento 344
Markus Ferber

Proposta di direttiva
Articolo 45 – paragrafo 3 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) area ad alto rischio: se le spese sostenute, o i ricavi percepiti, da un membro del gruppo BEFIT derivanti da operazioni interne al gruppo BEFIT aumentano in un esercizio fiscale del ***10 %*** o più rispetto alle spese o ai ricavi medi dei tre esercizi fiscali precedenti derivanti da operazioni interne al gruppo BEFIT.	b) area ad alto rischio: se le spese sostenute, o i ricavi percepiti, da un membro del gruppo BEFIT derivanti da operazioni interne al gruppo BEFIT aumentano in un esercizio fiscale del ***15 %*** o più rispetto alle spese o ai ricavi medi dei tre esercizi fiscali precedenti derivanti da operazioni interne al gruppo BEFIT.

Or. en

Emendamento 345
Michalis Hadjipantela, Danuše Nerudová

Proposta di direttiva
Articolo 45 – paragrafo 3 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) area ad alto rischio: se le spese sostenute, o i ricavi percepiti, da un membro del gruppo BEFIT derivanti da operazioni interne al gruppo BEFIT aumentano in un esercizio fiscale del ***10 %*** o più rispetto alle spese o ai ricavi medi dei tre esercizi fiscali precedenti derivanti da operazioni interne al gruppo BEFIT.	b) area ad alto rischio: se le spese sostenute, o i ricavi percepiti, da un membro del gruppo BEFIT derivanti da operazioni interne al gruppo BEFIT aumentano in un esercizio fiscale del ***15 %*** o più rispetto alle spese o ai ricavi medi dei tre esercizi fiscali precedenti derivanti da operazioni interne al gruppo BEFIT.

Emendamento 346
Rasmus Andresen

Proposta di direttiva
Articolo 45 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. Gli Stati membri adottano le misure appropriate per strutturare il loro approccio al rischio di conformità sulla base dei seguenti principi:	***soppresso***
a) area a basso rischio: le autorità competenti degli Stati membri interessati presumono che la determinazione dei prezzi delle operazioni interne al gruppo BEFIT di uno specifico membro del gruppo BEFIT sia conforme al principio di libera concorrenza;	
b) area ad alto rischio: le autorità competenti degli Stati membri interessati presumono che la determinazione dei prezzi delle operazioni interne al gruppo BEFIT di uno specifico membro del gruppo BEFIT non sia conforme al principio di libera concorrenza e la parte dell'aumento che supera il 10 % non è rilevata ai fini del calcolo della percentuale di assegnazione di base di tale membro del gruppo BEFIT.	
In deroga alla norma di cui alla lettera b), primo comma, un membro del gruppo BEFIT ha il diritto di fornire all'autorità competente dello Stato membro in cui è residente a fini fiscali o situato sotto forma di stabile organizzazione la prova che il prezzo delle pertinenti operazioni interne al gruppo BEFIT è stabilito conformemente al principio di libera concorrenza. In tal caso l'intero importo delle spese derivanti dalle operazioni interne al gruppo BEFIT in questione, come risulta dalle prove fornite, è rilevato ai fini del calcolo della percentuale di	

assegnazione di base di tale membro del gruppo BEFIT.

Or. en

Emendamento 347
Markus Ferber

Proposta di direttiva
Articolo 45 – paragrafo 4 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) area ad alto rischio: le autorità competenti degli Stati membri interessati presumono che la determinazione dei prezzi delle operazioni interne al gruppo BEFIT di uno specifico membro del gruppo BEFIT non sia conforme al principio di libera concorrenza e la parte dell'aumento che supera il ***10 %*** non è rilevata ai fini del calcolo della percentuale di assegnazione di base di tale membro del gruppo BEFIT.	b) area ad alto rischio: le autorità competenti degli Stati membri interessati presumono che la determinazione dei prezzi delle operazioni interne al gruppo BEFIT di uno specifico membro del gruppo BEFIT non sia conforme al principio di libera concorrenza e la parte dell'aumento che supera il ***15 %*** non è rilevata ai fini del calcolo della percentuale di assegnazione di base di tale membro del gruppo BEFIT.

Or. en

Emendamento 348
Isabel Benjumea Benjumea

Proposta di direttiva
Articolo 45 – paragrafo 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
5. In deroga all'articolo 13, paragrafo 2, gli oneri finanziari eccedenti di cui all'articolo 2 della direttiva (UE) 2016/1164 del Consiglio derivanti da un'operazione tra membri del gruppo BEFIT non sono rilevati ai fini del calcolo della percentuale di assegnazione di base del membro del gruppo BEFIT che sostiene tali costi.	5. In deroga all'articolo 13, paragrafo 2, gli oneri finanziari eccedenti di cui all'articolo 2 della direttiva (UE) 2016/1164 del Consiglio derivanti da un'operazione tra membri del gruppo BEFIT non sono rilevati ai fini del calcolo della percentuale di assegnazione di base del membro del gruppo BEFIT che sostiene tali costi. ***Gli Stati adottano le misure opportune per incentivare le***

imprese a ridurre tali rischi.

Or. en

Emendamento 349
Fernando Navarrete Rojas

Proposta di direttiva
Articolo 45 – paragrafo 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
6. Se la struttura del gruppo BEFIT cambia durante il periodo di transizione di cui al paragrafo 1 a seguito dell'adesione di nuovi membri al gruppo o dell'uscita di membri dal gruppo, la percentuale di assegnazione di base è ricalcolata conformemente al paragrafo 2. Per ciascun membro del gruppo BEFIT la base imponibile BEFIT è assegnata conformemente alla nuova percentuale di assegnazione di base per la parte rimanente di tale periodo, a meno che modifiche successive della struttura del gruppo BEFIT richiedano un nuovo calcolo della percentuale di assegnazione di base.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 350
Rasmus Andresen

Proposta di direttiva
Articolo 45 – paragrafo 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
6. Se la struttura del gruppo BEFIT cambia durante il periodo di transizione di cui al paragrafo 1 a seguito dell'adesione di nuovi membri al gruppo o dell'uscita di membri dal gruppo, la percentuale di assegnazione di base è	***soppresso***

ricalcolata conformemente al paragrafo 2. Per ciascun membro del gruppo BEFIT la base imponibile BEFIT è assegnata conformemente alla nuova percentuale di assegnazione di base per la parte rimanente di tale periodo, a meno che modifiche successive della struttura del gruppo BEFIT richiedano un nuovo calcolo della percentuale di assegnazione di base.

Or. en

Emendamento 351
Fernando Navarrete Rojas

Proposta di direttiva
Articolo 45 – paragrafo 7

Testo della Commissione	*Emendamento*
7. Se la struttura del gruppo BEFIT cambia durante il periodo di transizione di cui al paragrafo 1 a causa della costituzione di una o più nuove società che si qualificano come membri del gruppo BEFIT, le norme per l'assegnazione della base imponibile BEFIT di cui al paragrafo 2 non si applicano ai nuovi membri del gruppo BEFIT nel primo esercizio fiscale. Per gli esercizi fiscali successivi fino alla fine di tale periodo di transizione la percentuale di assegnazione di base dei nuovi membri del gruppo BEFIT è calcolata conformemente al paragrafo 2.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 352
Rasmus Andresen

Proposta di direttiva
Articolo 45 – paragrafo 7

Testo della Commissione	*Emendamento*
7. Se la struttura del gruppo BEFIT cambia durante il periodo di transizione di cui al paragrafo 1 a causa della costituzione di una o più nuove società che si qualificano come membri del gruppo BEFIT, le norme per l'assegnazione della base imponibile BEFIT di cui al paragrafo 2 non si applicano ai nuovi membri del gruppo BEFIT nel primo esercizio fiscale. Per gli esercizi fiscali successivi fino alla fine di tale periodo di transizione la percentuale di assegnazione di base dei nuovi membri del gruppo BEFIT è calcolata conformemente al paragrafo 2.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 353
Fernando Navarrete Rojas

Proposta di direttiva
Articolo 45 – paragrafo 8

Testo della Commissione	*Emendamento*
8. Se un gruppo è soggetto alle norme della presente direttiva dopo il 1º luglio 2028, l'assegnazione di base è calcolata conformemente al paragrafo 2. In deroga ai paragrafi 1 e 2, la base imponibile BEFIT è assegnata ai membri del gruppo BEFIT per la parte restante del periodo di transizione di cui al paragrafo 1.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 354
Rasmus Andresen

Proposta di direttiva
Articolo 45 – paragrafo 8

Testo della Commissione	*Emendamento*
8. Se un gruppo è soggetto alle norme della presente direttiva dopo il 1º luglio 2028, l'assegnazione di base è calcolata conformemente al paragrafo 2. In deroga ai paragrafi 1 e 2, la base imponibile BEFIT è assegnata ai membri del gruppo BEFIT per la parte restante del periodo di transizione di cui al paragrafo 1.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 355
Michalis Hadjipantela, Danuše Nerudová

Proposta di direttiva
Articolo 45 – paragrafo 8

Testo della Commissione	*Emendamento*
8. Se un gruppo è soggetto alle norme della presente direttiva dopo il 1º luglio ***2028***, l'assegnazione di base è calcolata conformemente al paragrafo 2. In deroga ai paragrafi 1 e 2, la base imponibile BEFIT è assegnata ai membri del gruppo BEFIT per la parte restante del periodo di transizione di cui al paragrafo 1.	8. Se un gruppo è soggetto alle norme della presente direttiva dopo il 1º luglio ***2030***, l'assegnazione di base è calcolata conformemente al paragrafo 2. In deroga ai paragrafi 1 e 2, la base imponibile BEFIT è assegnata ai membri del gruppo BEFIT per la parte restante del periodo di transizione di cui al paragrafo 1.

Or. en

Emendamento 356
Fernando Navarrete Rojas

Proposta di direttiva
Articolo 45 – paragrafo 9

Testo della Commissione	*Emendamento*
9. La Commissione effettua un riesame completo della norma di transizione nell'ambito del quale elabora	***soppresso***

uno studio sulla possibile composizione e ponderazione dei fattori della formula selezionati e presenta una relazione al Consiglio entro la fine del terzo esercizio finanziario durante il periodo di transizione di cui al paragrafo 1. Se lo ritiene opportuno, tenendo conto delle conclusioni di tale relazione, la Commissione può adottare una proposta legislativa durante il periodo di transizione per modificare la presente direttiva introducendo un metodo per l'assegnazione della base imponibile BEFIT che utilizza una formula di ripartizione basata su fattori.

Or. en

Emendamento 357
Rasmus Andresen

Proposta di direttiva
Articolo 45 – paragrafo 9

Testo della Commissione	*Emendamento*
9. La Commissione effettua un riesame completo della norma di ***transizione*** nell'ambito del quale elabora uno studio sulla ***possibile*** composizione e ponderazione ***dei fattori*** della formula ***selezionati*** e presenta una relazione al Consiglio entro la fine del terzo esercizio finanziario ***durante il periodo di transizione di cui al paragrafo 1***. Se lo ritiene opportuno, tenendo conto delle conclusioni di tale relazione, la Commissione può adottare una proposta legislativa ***durante il periodo di transizione*** per modificare la presente direttiva introducendo un metodo per l'assegnazione della base imponibile BEFIT ***che utilizza una formula di ripartizione basata su fattori***.	9. La Commissione effettua un riesame completo della norma di ***assegnazione*** nell'ambito del quale elabora uno studio sulla composizione e ponderazione della formula e presenta una relazione al Consiglio entro la fine del terzo esercizio finanziario. Se lo ritiene opportuno, tenendo conto delle conclusioni di tale relazione, la Commissione può adottare una proposta legislativa per modificare la presente direttiva introducendo un metodo ***diverso*** per l'assegnazione della base imponibile BEFIT ***nonché includere, ove necessario, una norma di assegnazione specifica per settore***.

Or. en

Emendamento 358
Michalis Hadjipantela, Danuše Nerudová

Proposta di direttiva
Articolo 45 – paragrafo 9

Testo della Commissione	*Emendamento*
9. La Commissione effettua un riesame completo della norma di transizione nell'ambito del quale elabora uno studio sulla possibile composizione e ponderazione dei fattori della formula selezionati e presenta una relazione al Consiglio entro la fine del terzo esercizio finanziario durante il periodo di transizione di cui al paragrafo 1. Se lo ritiene opportuno, tenendo conto delle conclusioni di tale relazione, la Commissione può adottare una proposta legislativa durante il periodo di transizione per modificare la presente direttiva introducendo un metodo per l'assegnazione della base imponibile BEFIT che utilizza una formula di ripartizione basata su fattori.	9. ***Un anno prima dell'ultimo anno del periodo di transizione,*** la Commissione effettua un riesame completo della norma di transizione nell'ambito del quale elabora uno studio ***sull'interazione con la direttiva (UE) 2022/2523, del 14 dicembre 2022, e uno studio*** sulla possibile composizione e ponderazione dei fattori della formula selezionati ***che saranno efficaci e vantaggiosi per tutti gli Stati membri*** e presenta una relazione al Consiglio entro la fine del terzo esercizio finanziario durante il periodo di transizione di cui al paragrafo 1. Se lo ritiene opportuno, tenendo conto delle conclusioni di tale relazione, la Commissione può adottare una proposta legislativa durante il periodo di transizione per modificare la presente direttiva introducendo un metodo per l'assegnazione della base imponibile BEFIT che utilizza una formula di ripartizione basata su fattori.

Or. en

Emendamento 359
Danuše Nerudová

Proposta di direttiva
Articolo 45 – paragrafo 9

Testo della Commissione	*Emendamento*
9. La Commissione effettua un riesame completo della norma di transizione ***nell'ambito del quale elabora uno studio sulla possibile composizione e***	9. La Commissione effettua un riesame completo della norma di transizione e presenta una relazione al Consiglio ***e al Parlamento europeo*** entro

ponderazione dei fattori della formula selezionati e presenta una relazione al Consiglio entro la fine del terzo esercizio finanziario durante il periodo di transizione di cui al paragrafo 1. Se lo ritiene opportuno, tenendo conto delle conclusioni di tale relazione, la Commissione può adottare una proposta legislativa durante il periodo di transizione per modificare la presente direttiva introducendo un metodo per l'assegnazione della base imponibile BEFIT che utilizza una formula di ripartizione basata su fattori.	la fine del terzo esercizio finanziario durante il periodo di transizione di cui al paragrafo 1. Se lo ritiene opportuno, tenendo conto delle conclusioni di tale relazione, la Commissione può adottare una proposta legislativa durante il periodo di transizione per modificare la presente direttiva introducendo un metodo per l'assegnazione della base imponibile BEFIT che utilizza una formula di ripartizione basata su fattori.

Or. en

Emendamento 360
Gilles Boyer

Proposta di direttiva
Articolo 45 – paragrafo 9 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	9 bis. Nel progettare un metodo di assegnazione permanente che sostituisca la regola transitoria di assegnazione stabilita a norma della presente direttiva, l'Unione monitora attentamente l'attuazione a livello internazionale della convenzione multilaterale sull'importo A del primo pilastro del quadro inclusivo dell'OCSE/G20. Qualora tutte le giurisdizioni principali ratifichino e attuino la convenzione, la Commissione può proporre di allineare il metodo di assegnazione BEFIT alle norme di attribuzione degli utili ivi definite, onde garantire la coerenza e ridurre al minimo i rischi di doppia imposizione.

Or. en

Emendamento 361
Gilles Boyer

Proposta di direttiva
Articolo 45 – paragrafo 9 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	9 ter. In assenza di tale attuazione a livello globale e tenendo conto della necessità di garantire condizioni di parità per le imprese dell'UE che operano a livello mondiale, la Commissione può proporre una formula di assegnazione specifica per l'Unione. Detta formula riflette la sostanza economica e può basarsi su elementi dell'approccio del primo pilastro dell'OCSE o stabilire un metodo distinto basato su indicatori oggettivi dell'economia reale.

Or. en

Emendamento 362
Gilles Boyer

Proposta di direttiva
Articolo 45 – paragrafo 9 quater (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	9 quater. Prima di proporre tale formula, la Commissione effettua una valutazione d'impatto completa. Tale valutazione analizza l'adozione globale del primo pilastro, gli effetti del metodo di assegnazione proposto sul gettito fiscale degli Stati membri, sulla competitività delle imprese, sugli oneri di conformità e le implicazioni giuridiche e amministrative della divergenza dalle norme internazionali. Le conclusioni della valutazione orientano la progettazione di eventuali futuri meccanismi di ripartizione e sono rese pubbliche.

Or. en

Emendamento 363
Fernando Navarrete Rojas

Proposta di direttiva
Articolo 45 – paragrafo 10

Testo della Commissione	*Emendamento*
10. Le norme di cui ai paragrafi da 1 a 8 continuano ad applicarsi fino all'entrata in vigore di eventuali modifiche.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 364
Rasmus Andresen

Proposta di direttiva
Articolo 45 – paragrafo 10

Testo della Commissione	*Emendamento*
10. Le norme di cui ai paragrafi da 1 a 8 continuano ad applicarsi fino all'entrata in vigore di eventuali modifiche.	***soppresso***

Or. en

Motivazione

As GreensEFA we believe that BEFIT should be adopted including formulary apportionment, including a test phase, but without a transition period. There is no justification to not include formulary apportionment from the start onwards besides political motives. Technically, several formulas have already been tested by academia and the Commission in earlier proposals. However, if no Parliamentary majority shares this view, we believe that the transition period should be shortned, and the formula should already be agreed to kick in after the transition period unless the collected data and impact assessment indicate a different formula is needed. Most importantly, no cross-border loss relief should be allowed during the transition period, or at the very least this should be limited, as this would potentially impact severely the tax revenues of certain Member States. Finally, the risk assessment framework as proposed by the Commission should be stricter in its application if the transition period where to remain.

Emendamento 365

Manon Aubry
a nome del gruppo The Left

Proposta di direttiva
Articolo 45 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 45 bis
	Norma di assegnazione basata su fattori tangibili
	1. A decorrere dal 1º luglio 2027 la base imponibile BEFIT è assegnata ai membri del gruppo BEFIT in ciascun esercizio fiscale in funzione di una formula che annette uguale peso ai fattori del fatturato, del lavoro e delle attività a norma degli articoli da 45 ter a 45 nonies: Quota A = (Fatturato^{A} / (3 * Fatturato^{Gruppo}) + MonteRetribuzioni^{A} / (6 * MonteRetribuzioni^{Gruppo}) + n.Dipendenti^{A} / (6 * n.Dipendenti^{Gruppo}) + Attività^{A}/ (3* Attività^{Gruppo})) * BaseImponibileConsolidata
	2. La base imponibile consolidata di un gruppo BEFIT è ripartita unicamente se positiva.
	3. I calcoli per la ripartizione della base imponibile consolidata sono effettuati alla fine dell'esercizio fiscale del gruppo BEFIT.
	4. Un periodo pari o superiore a 15 giorni in un mese civile è considerato come un mese intero.
	5. Nel determinare la quota ripartita di un membro del gruppo BEFIT, è annesso uguale peso ai fattori del fatturato, del lavoro e delle attività.

Or. en

Emendamento 366
Manon Aubry
a nome del gruppo The Left

Proposta di direttiva
Articolo 45 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 45 ter
	Composizione del fattore lavoro
	1. Il fattore lavoro è composto, per metà, dal monte retribuzioni di un membro del gruppo BEFIT al numeratore e dal monte retribuzioni del gruppo BEFIT al denominatore e, per l'altra metà, dal numero di dipendenti di un membro del gruppo BEFIT al numeratore e dal numero di dipendenti del gruppo BEFIT al denominatore. Qualora un singolo dipendente sia incluso nel fattore lavoro di un membro del gruppo BEFIT, il monte retribuzioni di tale dipendente è anch'esso assegnato al fattore lavoro dello stesso membro del gruppo BEFIT.
	2. Il numero di dipendenti è calcolato al termine dell'esercizio fiscale.
	3. La definizione di dipendente è determinata dalla legislazione nazionale dello Stato membro nel quale è esercitata l'attività lavorativa.

Or. en

Emendamento 367
Manon Aubry
a nome del gruppo The Left

Proposta di direttiva
Articolo 45 quater (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 45 quater
	Assegnazione dei dipendenti e del monte retribuzioni
	1. I dipendenti sono inclusi nel fattore lavoro del membro del gruppo dal quale

ricevono la retribuzione. Devono essere inclusi i dipendenti con qualsiasi tipo di contratto.

2. In deroga al paragrafo 1, se i dipendenti svolgono fisicamente la loro attività lavorativa sotto il controllo e la responsabilità di un'entità diversa da quella da cui ricevono la retribuzione, tali dipendenti e il relativo monte retribuzioni sono inclusi nel fattore lavoro della prima entità. Questa regola si applica soltanto quando sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

a) l'attività lavorativa dura per un periodo ininterrotto di almeno tre mesi;

b) i dipendenti interessati rappresentano almeno il 5 % del numero complessivo di dipendenti del membro del gruppo dal quale ricevono la retribuzione.

3. Rientrano tra i dipendenti le persone che, per quanto non assunte direttamente da un membro del gruppo BEFIT, eseguono compiti simili a quelli svolti dai dipendenti.

4. Il monte retribuzioni include tutti i costi di salari, stipendi, bonus e altre forme di compenso dei dipendenti, compresi i relativi costi pensionistici e previdenziali a carico del datore di lavoro, nonché le spese del datore di lavoro corrispondenti al costo delle persone di cui al paragrafo 3.

5. I costi inerenti alle retribuzioni sono valutati pari all'importo dei costi trattati come deducibili dal datore di lavoro in un esercizio fiscale.

Or. en

Emendamento 368
Manon Aubry
a nome del gruppo The Left

Proposta di direttiva

Articolo 45 quinquies (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 45 quinquies
	Composizione del fattore attività
	1. Il fattore attività è composto dal valore medio di tutte le attività materiali immobilizzate di proprietà, in affitto o in leasing di un membro del gruppo BEFIT al numeratore e dal valore medio di tutte le attività materiali immobilizzate di proprietà, in affitto o in leasing del gruppo al denominatore.
	2. Nei cinque anni che seguono l'adesione di un contribuente a un gruppo BEFIT esistente o nuovo, il suo fattore attività include anche l'importo totale dei costi sostenuti dal contribuente per la ricerca, lo sviluppo, la commercializzazione e la pubblicità nei sei anni precedenti il suo ingresso nel gruppo.

Or. en

Emendamento 369
Manon Aubry
a nome del gruppo The Left

Proposta di direttiva
Articolo 45 sexies (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 45 sexies
	Assegnazione delle attività
	1. Fatto salvo l'articolo 22, paragrafi 2 e 3, un'attività è inclusa nel fattore attività del suo proprietario economico. Se è impossibile identificare il proprietario economico, l'attività è inclusa nel fattore attività del proprietario giuridico. Tuttavia, l'attività non effettivamente utilizzata dal suo proprietario economico è inclusa nel fattore del membro del

gruppo BEFIT che usa effettivamente tale attività, purché l'attività rappresenti più del 5 % del valore a fini fiscali di tutte le attività materiali immobilizzate del membro del gruppo BEFIT che la usa effettivamente.

2. Eccetto nel caso di leasing tra membri del gruppo BEFIT, le attività in leasing sono incluse nel fattore attività del membro del gruppo BEFIT che è il locatore o il locatario dell'attività. Lo stesso vale per le attività affittate.

Or. en

Emendamento 370
Manon Aubry
a nome del gruppo The Left

Proposta di direttiva
Articolo 45 septies (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 45 septies
	Valutazione
	1. I terreni e le altre attività materiali immobilizzate non ammortizzabili sono valutati al loro costo originario.
	2. Un'attività materiale immobilizzata ammortizzabile individualmente è valutata al suo valore fiscale medio all'inizio e alla fine di un esercizio fiscale. Qualora, a seguito di una o più operazioni infragruppo, un'attività materiale immobilizzata ammortizzabile individualmente sia inclusa nel fattore attività di un membro del gruppo BEFIT per meno di un esercizio fiscale, il valore da prendere in considerazione è calcolato tenendo conto del numero di mesi in cui l'attività è stata inclusa nel fattore attività di tale membro del gruppo BEFIT.
	3. Il locatore o il locatario di un'attività che non ne sia il proprietario economico

valuta le attività prese in affitto o in leasing otto volte il canone annuo netto di affitto o leasing dovuto, meno eventuali importi derivanti da subaffitti o subleasing. Il membro del gruppo BEFIT che dà in affitto o in leasing un'attività senza esserne il proprietario economico valuta l'attività data in affitto o in leasing otto volte il canone annuo netto di affitto o leasing dovuto.

4. Un'attività venduta da un membro del gruppo BEFIT a una persona al di fuori del gruppo a seguito di un trasferimento infragruppo nello stesso o nel precedente esercizio fiscale è inclusa nel fattore attività del membro del gruppo BEFIT che effettua il trasferimento per il periodo che intercorre tra il trasferimento infragruppo e la vendita alla persona al di fuori del gruppo, tranne se i membri del gruppo BEFIT interessati dimostrano che il trasferimento infragruppo ha avuto luogo per ragioni puramente commerciali.

Or. en

Emendamento 371
Manon Aubry
a nome del gruppo The Left

Proposta di direttiva
Articolo 45 octies (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 45 octies
	Composizione del fattore fatturato
	1. Il fattore fatturato è composto dalle vendite complessive assegnate a un membro del gruppo BEFIT al numeratore e dalle vendite complessive del gruppo BEFIT al denominatore.

Or. en

Emendamento 372
Manon Aubry
a nome del gruppo The Left

Proposta di direttiva
Articolo 45 nonies (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 45 nonies
	Assegnazione delle vendite in funzione della destinazione
	1. Le vendite di beni sono incluse nel fattore fatturato del membro del gruppo BEFIT situato nello Stato membro dove si conclude la spedizione o il trasporto dei beni all'acquirente. Se è impossibile identificare questo luogo, le vendite di beni sono attribuite al membro del gruppo BEFIT situato nello Stato membro dove è stato possibile localizzare i beni per l'ultima volta.
	2. Le prestazioni di servizi sono incluse nel fattore fatturato del membro del gruppo BEFIT situato nello Stato membro dove sono prestati fisicamente o forniti effettivamente i servizi.
	3. Se non vi è alcun membro del gruppo BEFIT nello Stato membro dove sono consegnati i beni o prestati i servizi, o se i beni sono consegnati o i servizi sono prestati in un paese terzo, le vendite di beni e le prestazioni di servizi sono incluse nel fattore fatturato di tutti i membri del gruppo BEFIT in proporzione ai loro fattori lavoro e attività.
	4. Se vi è più di un membro del gruppo BEFIT nello Stato membro dove sono consegnati i beni o prestati i servizi, le vendite sono incluse nel fattore fatturato di tutti i membri del gruppo BEFIT situati in tale Stato membro in proporzione ai loro fattori lavoro e attività.

Or. en

Emendamento 373
Manon Aubry
a nome del gruppo The Left

Proposta di direttiva
Articolo 46 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
In deroga agli articoli da 42 a ***45***, se un membro del gruppo BEFIT svolge la propria attività principale nel settore delle attività estrattive, i ricavi, le spese e gli altri elementi deducibili derivanti da tali attività sono attribuiti al membro del gruppo BEFIT situato nello Stato membro in cui ha luogo l'estrazione.	In deroga agli articoli da 42 a ***45 bis***, se un membro del gruppo BEFIT svolge la propria attività principale nel settore delle attività estrattive, i ricavi, le spese e gli altri elementi deducibili derivanti da tali attività sono attribuiti al membro del gruppo BEFIT situato nello Stato membro in cui ha luogo l'estrazione.

Or. en

Emendamento 374
Manon Aubry
a nome del gruppo The Left

Proposta di direttiva
Articolo 46 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. In deroga agli articoli da 42 a ***45***, se nessun membro del gruppo BEFIT è residente nello Stato membro di estrazione o se l'estrazione ha luogo nella giurisdizione di un paese terzo, i ricavi, le spese e gli altri elementi deducibili derivanti da tali attività sono attribuiti al membro del gruppo BEFIT che li ha maturati.	2. In deroga agli articoli da 42 a ***45 bis***, se nessun membro del gruppo BEFIT è residente nello Stato membro di estrazione o se l'estrazione ha luogo nella giurisdizione di un paese terzo, i ricavi, le spese e gli altri elementi deducibili derivanti da tali attività sono attribuiti al membro del gruppo BEFIT che li ha maturati.

Or. en

Emendamento 375
Manon Aubry

a nome del gruppo The Left

Proposta di direttiva
Articolo 47

Testo della Commissione	*Emendamento*
Articolo 47	***soppresso***
Eccezione per il trasporto marittimo non soggetto a un regime d'imposta sul tonnellaggio, il trasporto per vie navigabili interne e il trasporto aereo	
1.	
In deroga agli articoli da 42 a 45 e fatto salvo l'articolo 15, i ricavi, le spese e gli altri elementi deducibili derivanti dalle seguenti attività sono esclusi dalla base imponibile BEFIT nei casi seguenti:	
a) l'esercizio di navi nel traffico internazionale quando il risultato imponibile non è coperto da un regime di imposta sul tonnellaggio;	
b) l'esercizio di aeromobili nel traffico internazionale;	
c) l'esercizio di imbarcazioni adibite al trasporto per vie navigabili interne.	
I ricavi, le spese e gli altri elementi deducibili di cui al primo comma sono attribuiti a tale membro del gruppo BEFIT per ogni singola operazione e sono soggetti a rettifiche di determinazione del prezzo conformemente al principio di libera concorrenza.	
2. Ai fini dell'articolo 5 si tiene conto di qualsiasi partecipazione nel membro del gruppo BEFIT e del membro del gruppo BEFIT di cui al paragrafo 1.	

Or. en

Emendamento 376
Rasmus Andresen

Proposta di direttiva
Articolo 47

Testo della Commissione	*Emendamento*
Articolo 47	***soppresso***
Eccezione per il trasporto marittimo non soggetto a un regime d'imposta sul tonnellaggio, il trasporto per vie navigabili interne e il trasporto aereo	
1.	
In deroga agli articoli da 42 a 45 e fatto salvo l'articolo 15, i ricavi, le spese e gli altri elementi deducibili derivanti dalle seguenti attività sono esclusi dalla base imponibile BEFIT nei casi seguenti:	
a) l'esercizio di navi nel traffico internazionale quando il risultato imponibile non è coperto da un regime di imposta sul tonnellaggio;	
b) l'esercizio di aeromobili nel traffico internazionale;	
c) l'esercizio di imbarcazioni adibite al trasporto per vie navigabili interne.	
I ricavi, le spese e gli altri elementi deducibili di cui al primo comma sono attribuiti a tale membro del gruppo BEFIT per ogni singola operazione e sono soggetti a rettifiche di determinazione del prezzo conformemente al principio di libera concorrenza.	
2. Ai fini dell'articolo 5 si tiene conto di qualsiasi partecipazione nel membro del gruppo BEFIT e del membro del gruppo BEFIT di cui al paragrafo 1.	

Or. en

Emendamento 377
Isabel Benjumea Benjumea

Proposta di direttiva
Articolo 47 – titolo

Testo della Commissione	*Emendamento*
Eccezione per il trasporto marittimo non soggetto a un regime d'imposta sul tonnellaggio, il trasporto per vie navigabili interne ***e*** il trasporto aereo	Eccezione per il trasporto marittimo non soggetto a un regime d'imposta sul tonnellaggio, il trasporto per vie navigabili interne***,*** il trasporto aereo ***e i servizi finanziari***

Or. en

Emendamento 378
Isabel Benjumea Benjumea

Proposta di direttiva
Articolo 47 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	c bis) i servizi finanziari.

Or. en

Emendamento 379
Manon Aubry
a nome del gruppo The Left

Proposta di direttiva
Articolo 48

Testo della Commissione	*Emendamento*
[...]	***soppresso***

Or. en

Emendamento 380
Gilles Boyer

Proposta di direttiva
Articolo 48 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*

2. Oltre alle rettifiche di cui al paragrafo 1, uno Stato membro può consentire che la parte assegnata dei membri del gruppo BEFIT residenti a fini fiscali o situati sotto forma di stabile organizzazione in tale Stato membro sia incrementata o ridotta mediante elementi aggiuntivi.	2. Oltre alle rettifiche di cui al paragrafo 1, uno Stato membro può consentire che la parte assegnata dei membri del gruppo BEFIT residenti a fini fiscali o situati sotto forma di stabile organizzazione in tale Stato membro sia incrementata o ridotta mediante elementi aggiuntivi. ***Tali elementi aggiuntivi possono includere deduzioni, agevolazioni, crediti d'imposta o altre misure nazionali in materia di imposta sul reddito delle società, comprese quelle che promuovono la ricerca e lo sviluppo o altri obiettivi strategici, a condizione che tali misure si applichino solo alla quota assegnata della base imponibile e non incidano sulla base imponibile consolidata o sul meccanismo di assegnazione di cui alla presente direttiva.***
	Or. en

Emendamento 381
Rasmus Andresen

Proposta di direttiva
Articolo 48 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Oltre alle rettifiche di cui al paragrafo 1, uno Stato membro può consentire che la parte assegnata dei membri del gruppo BEFIT residenti a fini fiscali o situati sotto forma di stabile organizzazione in tale Stato membro sia incrementata o ridotta mediante elementi aggiuntivi.	2. Oltre alle rettifiche di cui al paragrafo 1, uno Stato membro può consentire che la parte assegnata dei membri del gruppo BEFIT residenti a fini fiscali o situati sotto forma di stabile organizzazione in tale Stato membro sia incrementata o ridotta mediante elementi aggiuntivi***, fatte salve le disposizioni della direttiva (UE) 2022/2523***. ***Le rettifiche che determinano effettivamente un mancato gettito sono pubblicate con cadenza annuale, come stabilito dalla direttiva 2011/85/UE, sotto forma di relazione sulle spese fiscalmente detraibili.***
	Or. en

Emendamento 382
Gilles Boyer

Proposta di direttiva
Articolo 48 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	2 bis. Al fine di prevenire la doppia imposizione derivante dall'interazione tra la presente direttiva e convenzioni fiscali bilaterali con paesi terzi, gli Stati membri prevedono, se del caso, le rettifiche corrispondenti conformemente agli obblighi che incombono loro in virtù delle convenzioni. La Commissione può agevolare il coordinamento e, se del caso, emanare orientamenti per promuovere un'applicazione coerente in tutti gli Stati membri.

Or. en

Emendamento 383
Rasmus Andresen

Proposta di direttiva
Articolo 48 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	2 bis. La Commissione prepara una relazione annuale dettagliata sulle rettifiche di cui al paragrafo 2 applicate negli Stati membri. La relazione è resa pubblica.

Or. en

Emendamento 384
Rasmus Andresen

Proposta di direttiva

Articolo 48 – paragrafo 2 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	2 ter. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente direttiva, la Commissione emana degli orientamenti sulla pubblicazione annuale del mancato gettito conformemente alla direttiva 2011/85/UE, come stabilito dal paragrafo 2.

Or. en

Emendamento 385
Manon Aubry
a nome del gruppo The Left

Proposta di direttiva
Articolo 48 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 48 bis
	Incentivi basati sui risultati
	Uno Stato membro che fornisce incentivi per la ricerca e lo sviluppo non deve offrire incentivi basati sui risultati, quali i regimi fiscali speciali sugli utili riconducibili ai brevetti (patent boxes), che diminuirebbero la quota assegnata dei membri del gruppo BEFIT residenti a fini fiscali o situati sotto forma di stabile organizzazione in tale Stato membro.

Or. en

Emendamento 386
Gilles Boyer

Proposta di direttiva
Articolo 49 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*

	Articolo 49 bis
	Misure nazionali temporanee in assenza dell'attuazione del BEFIT o del primo pilastro
	1. Nel caso in cui la presente direttiva non sia stata adottata o non sia in vigore, e in attesa dell'adozione di un quadro globale come il primo pilastro del quadro inclusivo dell'OCSE/G20 o dell'istituzione di un meccanismo permanente a livello dell'UE per l'attribuzione degli utili, gli Stati membri possono attuare misure nazionali temporanee per garantire l'equa tassazione delle imprese multinazionali che operano nel loro territorio.
	2. Tali misure temporanee rispettano i principi del diritto dell'Unione, compresi il mercato interno e il divieto di discriminazione tra Stati membri o operatori economici.
	3. Gli Stati membri notificano alla Commissione tali misure adottate a norma del presente articolo entro tre mesi dalla loro entrata in vigore.

Or. en

Emendamento 387
Guillaume Peltier
a nome del gruppo ECR

Proposta di direttiva
Capo IV

Testo della Commissione	*Emendamento*
[...]	***soppresso***

Or. en

Emendamento 388
Manon Aubry
a nome del gruppo The Left

Proposta di direttiva
Articolo 50

Testo della Commissione	*Emendamento*
[...]	***soppresso***

Or. en

Emendamento 389
Manon Aubry
a nome del gruppo The Left

Proposta di direttiva
Articolo 51

Testo della Commissione	*Emendamento*
Articolo 51	***soppresso***
Quadro di conformità	
1. Gli Stati membri strutturano il proprio quadro di valutazione del rischio per le attività di cui all'articolo 50 in modo che consista di tre aree di rischio relative alla determinazione dei prezzi di trasferimento.	
2. Le aree di rischio sono determinate utilizzando l'intervallo interquartile dei profitti realizzati risultanti dai parametri di riferimento pubblici dell'Unione di cui all'articolo 53.	
3. Le attività di cui all'articolo 50 sono valutate come a basso, medio o alto rischio a seconda del modo in cui i profitti realizzati in un esercizio, determinati a norma dell'articolo 52, si rapportano all'intervallo interquartile della serie più recente di parametri di riferimento pubblici elaborati prima della fine di tale esercizio.	
4. Gli Stati membri applicano il seguente quadro dei rischi:	
[...]	

5. Gli Stati membri adottano le misure appropriate per strutturare il loro approccio al rischio di conformità sulla base dei seguenti principi:

a) area a basso rischio: le autorità competenti degli Stati membri possono non destinare risorse aggiuntive alla conformità per esaminare ulteriormente i risultati relativi alla determinazione dei prezzi di trasferimento. Ciononostante, le autorità competenti degli Stati membri conservano il diritto di effettuare rettifiche in materia di determinazione dei prezzi di trasferimento dei margini di profitto del contribuente che rientra nell'area a basso rischio;

b) area a medio rischio: le autorità competenti degli Stati membri possono monitorare i risultati, utilizzando i dati disponibili, e contattare il contribuente per comprendere meglio le circostanze prima di decidere se destinare risorse alla conformità per effettuare valutazioni dei rischi e audit;

c) area ad alto rischio: le autorità competenti degli Stati membri possono raccomandare al contribuente di rivedere le proprie politiche in materia di determinazione dei prezzi di trasferimento e possono decidere di avviare un riesame o un audit.

Or. en

Emendamento 390
Manon Aubry
a nome del gruppo The Left

Proposta di direttiva
Articolo 52

Testo della Commissione	*Emendamento*
Articolo 52	***soppresso***
Misurazione dei risultati	

1. Gli Stati membri stabiliscono il quadro giuridico appropriato affinché le loro autorità competenti misurino la redditività dell'attività di distribuzione di cui all'articolo 50, paragrafo 2, utilizzando come indicatore del livello dei profitti gli utili al lordo di interessi e imposte sulle vendite.	
2. Gli Stati membri stabiliscono il quadro giuridico appropriato affinché le loro autorità competenti misurino la redditività dell'attività di fabbricazione di cui all'articolo 50, paragrafo 3, utilizzando come indicatore del livello dei profitti gli utili al lordo di interessi e imposte sui costi totali.	

Or. en

Emendamento 391
Manon Aubry
a nome del gruppo The Left

Proposta di direttiva
Articolo 53

Testo della Commissione	*Emendamento*
Articolo 53	***soppresso***
Parametri di riferimento pubblici	
1. L'area di rischio per le attività di cui all'articolo 50 è determinata mediante parametri di riferimento pubblici rispettivamente per le attività di distribuzione e di fabbricazione.	
2. I parametri di riferimento pubblici per l'attività di distribuzione sono rappresentativi dei profitti realizzati da entità indipendenti che operano nel mercato interno e svolgono prevalentemente attività di distribuzione con caratteristiche simili a quelle dell'attività descritta all'articolo 50, paragrafo 2.	

3. I parametri di riferimento pubblici per l'attività di fabbricazione sono rappresentativi dei profitti realizzati da entità indipendenti che operano nel mercato interno e svolgono prevalentemente attività di fabbricazione con caratteristiche simili a quelle dell'attività descritta all'articolo 50, paragrafo 3.

4. L'area di rischio è determinata utilizzando l'intervallo interquartile dei profitti medi realizzati su cinque anni da entità indipendenti risultanti dai parametri di riferimento pubblici.

5. La Commissione, mediante un atto di esecuzione che stabilisce le necessarie modalità pratiche, stabilisce i criteri di ricerca volti a individuare gli elementi comparabili per stabilire i parametri di riferimento appropriati per le attività di distribuzione e di fabbricazione per conto terzi a basso rischio. I risultati dei parametri di riferimento sono pubblicati sul sito web della Commissione al fine di consentire ai contribuenti di determinare l'area di rischio delle loro attività.
I parametri di riferimento sono aggiornati ogni tre anni. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 73.

Or. en

Emendamento 392
Isabel Benjumea Benjumea

Proposta di direttiva
Articolo 56 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
L'entità che presenta la dichiarazione ***non*** può essere modificata***, a meno che cessi di soddisfare le condizioni di cui all'articolo 3, paragrafo 10***. Il gruppo designa ***quindi*** una nuova entità incaricata	L'entità che presenta la dichiarazione può essere modificata ***quando il gruppo lo ritenga opportuno, con preavviso di due mesi alle autorità competenti e per ragioni motivate***. Il gruppo designa una nuova

di presentare la dichiarazione in conformità alle condizioni di cui all'articolo 3, paragrafo 10. Se il gruppo non designa un'entità che presenta la dichiarazione entro due mesi dal momento in cui la precedente entità ha cessato di soddisfare le condizioni, il team BEFIT di cui all'articolo 60 designa un'entità incaricata di presentare la dichiarazione per il gruppo BEFIT.	entità incaricata di presentare la dichiarazione in conformità alle condizioni di cui all'articolo 3, paragrafo 10. Se il gruppo non designa un'entità che presenta la dichiarazione entro due mesi dal momento in cui la precedente entità ha cessato di soddisfare le condizioni ***o il gruppo ha autonomamente deciso di modificarla***, il team BEFIT di cui all'articolo 60 designa un'entità incaricata di presentare la dichiarazione per il gruppo BEFIT.

Or. en

Emendamento 393
Michalis Hadjipantela, Danuše Nerudová

Proposta di direttiva
Articolo 57 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. La dichiarazione di informazioni BEFIT è presentata all'autorità di presentazione entro ***quattro*** mesi dalla fine dell'esercizio fiscale.	2. La dichiarazione di informazioni BEFIT è presentata all'autorità di presentazione entro ***dieci*** mesi dalla fine dell'esercizio fiscale.

Or. en

Emendamento 394
Isabel Benjumea Benjumea

Proposta di direttiva
Articolo 57 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. La dichiarazione di informazioni BEFIT è presentata all'autorità di presentazione entro ***quattro*** mesi dalla fine dell'esercizio fiscale.	2. La dichiarazione di informazioni BEFIT è presentata all'autorità di presentazione entro ***sei*** mesi dalla fine dell'esercizio fiscale.

Or. en

Emendamento 395
Manon Aubry
a nome del gruppo The Left

Proposta di direttiva
Articolo 57 – paragrafo 3 – lettera d – punto ii

Testo della Commissione	*Emendamento*
ii) la base imponibile BEFIT;	ii) la base imponibile BEFIT ***unionale e la base imponibile BEFIT globale***;

Or. en

Emendamento 396
Manon Aubry
a nome del gruppo The Left

Proposta di direttiva
Articolo 57 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	3 bis. Tutta la documentazione giustificativa utilizzata per costruire la base imponibile BEFIT di cui al paragrafo 3, lettera d), punto ii), è conservata per almeno dieci anni in modo da poter essere messa a disposizione delle autorità competenti di tutti gli Stati membri in cui i membri del gruppo BEFIT sono residenti a fini fiscali o situati sotto forma di stabile organizzazione.

Or. en

Emendamento 397
Gilles Boyer

Proposta di direttiva
Articolo 57 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	4 bis. I team BEFIT si avvalgono pienamente delle procedure e dei dispositivi amministrativi esistenti istituiti a norma della direttiva 2011/16/UE relativa alla cooperazione amministrativa onde assicurare uno scambio di informazioni efficace e un'attuazione coordinata.

Or. en

Emendamento 398
Isabel Benjumea Benjumea

Proposta di direttiva
Articolo 58 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. L'entità che presenta la dichiarazione notifica all'autorità di presentazione gli errori nella dichiarazione di informazioni BEFIT entro ***due*** mesi dalla puntuale presentazione di tale dichiarazione.	1. L'entità che presenta la dichiarazione notifica all'autorità di presentazione gli errori nella dichiarazione di informazioni BEFIT entro ***tre*** mesi dalla puntuale presentazione di tale dichiarazione.

Or. en

Emendamento 399
Michalis Hadjipantela, Danuše Nerudová

Proposta di direttiva
Articolo 58 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. L'entità che presenta la dichiarazione notifica all'autorità di presentazione gli errori nella dichiarazione di informazioni BEFIT entro ***due*** mesi dalla puntuale presentazione di tale dichiarazione.	1. L'entità che presenta la dichiarazione notifica all'autorità di presentazione gli errori nella dichiarazione di informazioni BEFIT entro ***tre*** mesi dalla puntuale presentazione di tale dichiarazione.

Or. en

Emendamento 400
Isabel Benjumea Benjumea

Proposta di direttiva
Articolo 60 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Un team BEFIT è convocato entro ***un mese*** dalla presentazione della dichiarazione di informazioni BEFIT di cui all'articolo 57 al fine di svolgere i compiti di cui all'articolo 61. Il team BEFIT fornisce inoltre un quadro per la comunicazione e la consultazione tra le autorità competenti degli Stati membri in cui i membri dello stesso gruppo BEFIT sono residenti a fini fiscali o situati sotto forma di stabile organizzazione. Quando un membro di un team BEFIT consulta altri membri, deve ricevere una risposta entro un termine ragionevole.	1. Un team BEFIT è convocato entro ***tre mesi*** dalla presentazione della dichiarazione di informazioni BEFIT di cui all'articolo 57 al fine di svolgere i compiti di cui all'articolo 61. Il team BEFIT fornisce inoltre un quadro per la comunicazione e la consultazione tra le autorità competenti degli Stati membri in cui i membri dello stesso gruppo BEFIT sono residenti a fini fiscali o situati sotto forma di stabile organizzazione. Quando un membro di un team BEFIT consulta altri membri, deve ricevere una risposta entro un termine ragionevole.

Or. en

Emendamento 401
Jaroslava Pokorná Jermanová, Ondřej Knotek, Jaroslav Bžoch, Tomáš Kubín, Jana Nagyová, Enikő Győri, Jorge Martín Frías, Klara Dostalova

Proposta di direttiva
Articolo 60 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	3 bis. I team BEFIT operano esclusivamente come forum non vincolanti per lo scambio di informazioni e il coordinamento tra le amministrazioni fiscali degli Stati membri. Non hanno il potere di adottare decisioni vincolanti in merito all'assegnazione della base imponibile, agli accertamenti fiscali, agli audit fiscali, alle misure esecutive o a

	qualsiasi altro atto avente effetti giuridici sui contribuenti. Tutte le decisioni anzidette restano di esclusiva competenza delle autorità competenti degli Stati membri interessati.

Or. en

Emendamento 402
Isabel Benjumea Benjumea

Proposta di direttiva
Articolo 61 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. Se il team BEFIT non è in grado di raggiungere un consenso a norma del paragrafo 2 entro ***quattro*** mesi dalla data in cui sono state comunicate tutte le informazioni richieste a norma dell'articolo 57, tale consenso si considera raggiunto se i membri del team BEFIT danno il proprio consenso, a maggioranza semplice dei membri presenti conformemente al paragrafo 5, alla dichiarazione di informazioni BEFIT alla fine del quinto mese dalla data in cui le informazioni sono state comunicate. L'autorità di presentazione alla quale è stata trasmessa la dichiarazione di informazioni BEFIT notifica la dichiarazione BEFIT all'entità che presenta la dichiarazione.	4. Se il team BEFIT non è in grado di raggiungere un consenso a norma del paragrafo 2 entro ***sei*** mesi dalla data in cui sono state comunicate tutte le informazioni richieste a norma dell'articolo 57, tale consenso si considera raggiunto se i membri del team BEFIT danno il proprio consenso, a maggioranza semplice dei membri presenti conformemente al paragrafo 5, alla dichiarazione di informazioni BEFIT alla fine del quinto mese dalla data in cui le informazioni sono state comunicate. L'autorità di presentazione alla quale è stata trasmessa la dichiarazione di informazioni BEFIT notifica la dichiarazione BEFIT all'entità che presenta la dichiarazione.

Or. en

Emendamento 403
Manon Aubry
a nome del gruppo The Left

Proposta di direttiva
Capo IV – sezione 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
[...]	***soppresso***

Or. en

Emendamento 404
Isabel Benjumea Benjumea

Proposta di direttiva
Articolo 62 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. ***Ciascun membro del*** gruppo ***BEFIT presenta*** la ***propria*** dichiarazione ***dei redditi individuale all'autorità competente dello Stato membro in cui tale membro del gruppo BEFIT è residente a fini fiscali o situato sotto forma di stabile organizzazione*** entro ***tre*** mesi dal ricevimento ***della notifica*** da parte dell'autorità di presentazione a norma dell'articolo 61, paragrafo 3, 4 o 5, o, nel caso di un gruppo nazionale, entro ***otto*** mesi dalla fine dell'esercizio fiscale.	1. ***Il*** gruppo ***decide in quale Stato membro presentare*** la dichiarazione ***consolidata*** entro ***cinque*** mesi dal ricevimento da parte dell'autorità di presentazione a norma dell'articolo 61, paragrafo 3, 4 o 5, o, nel caso di un gruppo nazionale, entro ***dieci*** mesi dalla fine dell'esercizio fiscale.

Or. en

Emendamento 405
Isabel Benjumea Benjumea

Proposta di direttiva
Articolo 62 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	1 bis. Onde evitare di aumentare gli oneri burocratici, i gruppi sono esentati dal presentare una dichiarazione in ciascun paese e consegnano una dichiarazione consolidata. Le dichiarazioni sono presentate attraverso lo sportello unico, consolidando in un'unica dichiarazione dei redditi tutte le

imposte delle società del gruppo.

Or. en

Emendamento 406
Isabel Benjumea Benjumea

Proposta di direttiva
Articolo 63 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Un membro del gruppo BEFIT notifica all'autorità competente dello Stato membro in cui è residente a fini fiscali o situato sotto forma di stabile organizzazione gli errori nella dichiarazione dei redditi individuale entro ***due*** mesi dalla puntuale presentazione di tale dichiarazione.	1. Un membro del gruppo BEFIT notifica all'autorità competente dello Stato membro in cui è residente a fini fiscali o situato sotto forma di stabile organizzazione gli errori nella dichiarazione dei redditi individuale entro ***quattro*** mesi dalla puntuale presentazione di tale dichiarazione.

Or. en

Emendamento 407
Michalis Hadjipantela, Danuše Nerudová

Proposta di direttiva
Articolo 63 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Un membro del gruppo BEFIT notifica all'autorità competente dello Stato membro in cui è residente a fini fiscali o situato sotto forma di stabile organizzazione gli errori nella dichiarazione dei redditi individuale entro ***due*** mesi dalla puntuale presentazione di tale dichiarazione.	1. Un membro del gruppo BEFIT notifica all'autorità competente dello Stato membro in cui è residente a fini fiscali o situato sotto forma di stabile organizzazione gli errori nella dichiarazione dei redditi individuale entro ***quattro*** mesi dalla puntuale presentazione di tale dichiarazione.

Or. en

Emendamento 408

Danuše Nerudová

Proposta di direttiva
Articolo 63 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Un membro del gruppo BEFIT notifica all'autorità competente dello Stato membro in cui è residente a fini fiscali o situato sotto forma di stabile organizzazione gli errori nella dichiarazione dei redditi individuale entro ***due*** mesi dalla puntuale presentazione di tale dichiarazione.	1. Un membro del gruppo BEFIT notifica all'autorità competente dello Stato membro in cui è residente a fini fiscali o situato sotto forma di stabile organizzazione gli errori nella dichiarazione dei redditi individuale entro ***quattro*** mesi dalla puntuale presentazione di tale dichiarazione.

Or. en

Emendamento 409
Manon Aubry
a nome del gruppo The Left

Proposta di direttiva
Articolo 65 – paragrafo 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
6. In deroga al paragrafo 5, non è disposto alcun accertamento fiscale modificato al fine di rettificare la base imponibile BEFIT, se la differenza tra la base imponibile BEFIT inizialmente dichiarata e la base imponibile BEFIT riveduta non supera l'importo inferiore tra ***10 000*** EUR e ***l'1 %*** della base imponibile BEFIT.	6. In deroga al paragrafo 5, non è disposto alcun accertamento fiscale modificato al fine di rettificare la base imponibile BEFIT, se la differenza tra la base imponibile BEFIT inizialmente dichiarata e la base imponibile BEFIT riveduta non supera l'importo inferiore tra ***2 000*** EUR e ***lo 0,5 %*** della base imponibile BEFIT.

Or. en

Emendamento 410
Isabel Benjumea Benjumea

Proposta di direttiva
Articolo 66 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. L'entità che presenta la dichiarazione può presentare ricorso contro il contenuto della dichiarazione di informazioni BEFIT, a norma dell'articolo 59, entro ***due*** mesi dall'emissione o dalla notifica della dichiarazione. Il ricorso è esaminato da un organo amministrativo che, conformemente al diritto dello Stato membro dell'autorità di presentazione, è competente a esaminare i ricorsi in primo grado. Il ricorso amministrativo è disciplinato dal diritto dello Stato membro dell'autorità di presentazione. In mancanza di tale organo amministrativo nello Stato membro dell'autorità di presentazione, il membro del gruppo BEFIT può presentare direttamente un ricorso giurisdizionale.	1. L'entità che presenta la dichiarazione può presentare ricorso contro il contenuto della dichiarazione di informazioni BEFIT, a norma dell'articolo 59, entro ***quattro*** mesi dall'emissione o dalla notifica della dichiarazione. Il ricorso è esaminato da un organo amministrativo che, conformemente al diritto dello Stato membro dell'autorità di presentazione, è competente a esaminare i ricorsi in primo grado. Il ricorso amministrativo è disciplinato dal diritto dello Stato membro dell'autorità di presentazione. In mancanza di tale organo amministrativo nello Stato membro dell'autorità di presentazione, il membro del gruppo BEFIT può presentare direttamente un ricorso giurisdizionale.

Or. en

Emendamento 411
Danuše Nerudová

Proposta di direttiva
Articolo 67 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Un membro del gruppo BEFIT può presentare ricorso contro il contenuto dell'accertamento fiscale individuale effettuato a norma dell'articolo 64 dinanzi all'autorità competente dello Stato membro in cui tale membro del gruppo BEFIT è residente a fini fiscali o situato sotto forma di stabile organizzazione entro ***due*** mesi dalla notifica dell'accertamento. Il ricorso amministrativo è esaminato da un organo amministrativo che, conformemente al diritto dello Stato membro del membro del gruppo BEFIT, è competente a esaminare i ricorsi in primo grado. Il ricorso amministrativo è disciplinato dal diritto dello Stato membro in cui il membro del	1. Un membro del gruppo BEFIT può presentare ricorso contro il contenuto dell'accertamento fiscale individuale effettuato a norma dell'articolo 64 dinanzi all'autorità competente dello Stato membro in cui tale membro del gruppo BEFIT è residente a fini fiscali o situato sotto forma di stabile organizzazione entro ***quattro*** mesi dalla notifica dell'accertamento. Il ricorso amministrativo è esaminato da un organo amministrativo che, conformemente al diritto dello Stato membro del membro del gruppo BEFIT, è competente a esaminare i ricorsi in primo grado. Il ricorso amministrativo è disciplinato dal diritto dello Stato membro

gruppo BEFIT è residente a fini fiscali o situato sotto forma di stabile organizzazione. In mancanza di tale organo amministrativo nello Stato membro in cui il membro del gruppo BEFIT è residente a fini fiscali o situato sotto forma di stabile organizzazione, il membro del gruppo BEFIT può presentare direttamente un ricorso giurisdizionale.	in cui il membro del gruppo BEFIT è residente a fini fiscali o situato sotto forma di stabile organizzazione. In mancanza di tale organo amministrativo nello Stato membro in cui il membro del gruppo BEFIT è residente a fini fiscali o situato sotto forma di stabile organizzazione, il membro del gruppo BEFIT può presentare direttamente un ricorso giurisdizionale.

Or. en

Emendamento 412
Isabel Benjumea Benjumea

Proposta di direttiva
Articolo 67 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Un membro del gruppo BEFIT può presentare ricorso contro il contenuto dell'accertamento fiscale individuale effettuato a norma dell'articolo 64 dinanzi all'autorità competente dello Stato membro in cui tale membro del gruppo BEFIT è residente a fini fiscali o situato sotto forma di stabile organizzazione entro ***due*** mesi dalla notifica dell'accertamento. Il ricorso amministrativo è esaminato da un organo amministrativo che, conformemente al diritto dello Stato membro del membro del gruppo BEFIT, è competente a esaminare i ricorsi in primo grado. Il ricorso amministrativo è disciplinato dal diritto dello Stato membro in cui il membro del gruppo BEFIT è residente a fini fiscali o situato sotto forma di stabile organizzazione. In mancanza di tale organo amministrativo nello Stato membro in cui il membro del gruppo BEFIT è residente a fini fiscali o situato sotto forma di stabile organizzazione, il membro del gruppo BEFIT può presentare direttamente un ricorso giurisdizionale.	1. Un membro del gruppo BEFIT può presentare ricorso contro il contenuto dell'accertamento fiscale individuale effettuato a norma dell'articolo 64 dinanzi all'autorità competente dello Stato membro in cui tale membro del gruppo BEFIT è residente a fini fiscali o situato sotto forma di stabile organizzazione entro ***quattro*** mesi dalla notifica dell'accertamento. Il ricorso amministrativo è esaminato da un organo amministrativo che, conformemente al diritto dello Stato membro del membro del gruppo BEFIT, è competente a esaminare i ricorsi in primo grado. Il ricorso amministrativo è disciplinato dal diritto dello Stato membro in cui il membro del gruppo BEFIT è residente a fini fiscali o situato sotto forma di stabile organizzazione. In mancanza di tale organo amministrativo nello Stato membro in cui il membro del gruppo BEFIT è residente a fini fiscali o situato sotto forma di stabile organizzazione, il membro del gruppo BEFIT può presentare direttamente un ricorso giurisdizionale.

Or. en

Emendamento 413
Isabel Benjumea Benjumea

Proposta di direttiva
Articolo 68 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Se la decisione ai sensi dell'articolo 66 è stata confermata o modificata, l'entità che presenta la dichiarazione ha il diritto di presentare ricorso direttamente dinanzi ai giudici dello Stato membro in cui è residente a fini fiscali o situata sotto forma di stabile organizzazione entro ***due*** mesi dal ricevimento della decisione dell'organo di ricorso amministrativo. Il ricorso giurisdizionale è disciplinato dal diritto dello Stato membro in cui l'entità che presenta la dichiarazione è residente a fini fiscali o situata sotto forma di stabile organizzazione.	1. Se la decisione ai sensi dell'articolo 66 è stata confermata o modificata, l'entità che presenta la dichiarazione ha il diritto di presentare ricorso direttamente dinanzi ai giudici dello Stato membro in cui è residente a fini fiscali o situata sotto forma di stabile organizzazione entro ***quattro*** mesi dal ricevimento della decisione dell'organo di ricorso amministrativo. Il ricorso giurisdizionale è disciplinato dal diritto dello Stato membro in cui l'entità che presenta la dichiarazione è residente a fini fiscali o situata sotto forma di stabile organizzazione.

Or. en

Emendamento 414
Manon Aubry
a nome del gruppo The Left

Proposta di direttiva
Articolo 68 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. In deroga al paragrafo 3, non è disposto alcun accertamento fiscale modificato al fine di rettificare la base imponibile BEFIT, se la differenza tra la base imponibile BEFIT inizialmente dichiarata e la base imponibile BEFIT riveduta non supera l'importo inferiore tra ***10 000*** EUR e ***l'1 %*** della base imponibile BEFIT.	4. In deroga al paragrafo 3, non è disposto alcun accertamento fiscale modificato al fine di rettificare la base imponibile BEFIT, se la differenza tra la base imponibile BEFIT inizialmente dichiarata e la base imponibile BEFIT riveduta non supera l'importo inferiore tra ***2 000*** EUR e ***lo 0,5 %*** della base imponibile BEFIT.

Or. en

Emendamento 415
Isabel Benjumea Benjumea

Proposta di direttiva
Articolo 69 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Se la decisione a norma dell'articolo 67 è stata confermata o modificata, un membro del gruppo BEFIT ha il diritto di presentare ricorso dinanzi ai giudici dello Stato membro in cui è residente a fini fiscali o situato sotto forma di stabile organizzazione entro ***due*** mesi dalla notifica della decisione dell'organo di ricorso amministrativo di cui all'articolo 67. Il ricorso giurisdizionale è disciplinato dal diritto dello Stato membro in cui il membro del gruppo BEFIT è residente a fini fiscali o situato sotto forma di stabile organizzazione.	1. Se la decisione a norma dell'articolo 67 è stata confermata o modificata, un membro del gruppo BEFIT ha il diritto di presentare ricorso dinanzi ai giudici dello Stato membro in cui è residente a fini fiscali o situato sotto forma di stabile organizzazione entro ***quattro*** mesi dalla notifica della decisione dell'organo di ricorso amministrativo di cui all'articolo 67. Il ricorso giurisdizionale è disciplinato dal diritto dello Stato membro in cui il membro del gruppo BEFIT è residente a fini fiscali o situato sotto forma di stabile organizzazione.

Or. en

Emendamento 416
Danuše Nerudová

Proposta di direttiva
Articolo 69 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Se la decisione a norma dell'articolo 67 è stata confermata o modificata, un membro del gruppo BEFIT ha il diritto di presentare ricorso dinanzi ai giudici dello Stato membro in cui è residente a fini fiscali o situato sotto forma di stabile organizzazione entro ***due*** mesi dalla notifica della decisione dell'organo di ricorso amministrativo di cui all'articolo 67. Il ricorso giurisdizionale è	1. Se la decisione a norma dell'articolo 67 è stata confermata o modificata, un membro del gruppo BEFIT ha il diritto di presentare ricorso dinanzi ai giudici dello Stato membro in cui è residente a fini fiscali o situato sotto forma di stabile organizzazione entro ***quattro*** mesi dalla notifica della decisione dell'organo di ricorso amministrativo di cui all'articolo 67. Il ricorso giurisdizionale è

disciplinato dal diritto dello Stato membro in cui il membro del gruppo BEFIT è residente a fini fiscali o situato sotto forma di stabile organizzazione.

disciplinato dal diritto dello Stato membro in cui il membro del gruppo BEFIT è residente a fini fiscali o situato sotto forma di stabile organizzazione.

Or. en

Emendamento 417
Manon Aubry
a nome del gruppo The Left

Proposta di direttiva
Articolo 70 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Se l'esito di un ricorso amministrativo o giurisdizionale rende necessario apportare modifiche all'accertamento fiscale ***individuale di uno o più membri di un*** gruppo BEFIT, gli Stati membri adottano le misure appropriate per garantire che tali modifiche restino possibili***, fatti salvi eventuali termini di prescrizione previsti dal diritto interno degli stessi***.	Se l'esito di un ricorso amministrativo o giurisdizionale rende necessario apportare modifiche all'accertamento fiscale ***del*** gruppo BEFIT, gli Stati membri adottano le misure appropriate per garantire che tali modifiche restino possibili ***entro un periodo di dieci anni***.

Or. en

Emendamento 418
Isabel Benjumea Benjumea

Proposta di direttiva
Articolo 70 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Se l'esito di un ricorso amministrativo o giurisdizionale rende necessario apportare modifiche all'accertamento fiscale individuale di uno o più membri di un gruppo BEFIT, gli Stati membri adottano le misure appropriate per garantire che tali modifiche restino possibili, fatti salvi eventuali termini di prescrizione previsti dal diritto interno degli stessi.	Se l'esito di un ricorso amministrativo o giurisdizionale rende necessario apportare modifiche all'accertamento fiscale individuale di uno o più membri di un gruppo BEFIT, gli Stati membri adottano le misure appropriate per garantire che tali modifiche restino possibili, fatti salvi eventuali termini di prescrizione previsti dal diritto interno degli stessi***, dal***

momento che il ricorso amministrativo o giurisdizionale prevale su questi ultimi.

Or. en

Emendamento 419
Rasmus Andresen

Proposta di direttiva
Articolo 72 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Gli Stati membri stabiliscono le norme relative alle sanzioni applicabili in caso di violazione delle disposizioni nazionali adottate in attuazione della presente direttiva e adottano tutte le misure necessarie per assicurarne l'attuazione e l'applicazione. Le sanzioni e le misure di conformità previste sono efficaci, proporzionate e dissuasive.	Gli Stati membri stabiliscono le norme relative alle sanzioni applicabili in caso di violazione delle disposizioni nazionali adottate in attuazione della presente direttiva e adottano tutte le misure necessarie per assicurarne l'attuazione e l'applicazione. Le sanzioni e le misure di conformità previste sono efficaci, proporzionate e dissuasive. ***Le sanzioni sono fissate a un minimo dello 0,1 % del fatturato del gruppo BEFIT in caso di mancata presentazione di una dichiarazione di informazioni BEFIT a norma dell'articolo 59 e qualora sia accertata la presentazione di una dichiarazione di informazioni BEFIT contente informazioni volutamente errate.***

Or. en

Emendamento 420
Isabel Benjumea Benjumea

Proposta di direttiva
Articolo 72 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Gli Stati membri stabiliscono le norme relative alle sanzioni applicabili in caso di violazione delle disposizioni nazionali adottate in attuazione della presente	Gli Stati membri stabiliscono le norme relative alle sanzioni applicabili in caso di violazione delle disposizioni nazionali adottate in attuazione della presente

direttiva e adottano tutte le misure necessarie per assicurarne l'attuazione e l'applicazione. Le sanzioni e le misure di conformità previste sono efficaci, proporzionate e dissuasive.	direttiva e adottano tutte le misure necessarie per assicurarne l'attuazione e l'applicazione. Le sanzioni e le misure di conformità previste sono efficaci, proporzionate e dissuasive. ***Eventuali modifiche introdotte a tali sanzioni sono comunicate tempestivamente ai gruppi che operano negli Stati membri.***

Or. en

Emendamento 421
Manon Aubry
a nome del gruppo The Left

Proposta di direttiva
Articolo 72 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Le sanzioni sono fissate a un minimo dello 0,5 % del fatturato del gruppo BEFIT in caso di mancata presentazione della dichiarazione di informazioni BEFIT a norma dell'articolo 59.

Or. en

Emendamento 422
Gilles Boyer

Proposta di direttiva
Articolo 74 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	1 bis. Gli atti delegati adottati a norma del presente articolo non sono utilizzati per ampliare, limitare o reinterpretare l'ambito di applicazione della presente direttiva quale definito all'articolo 2. Essi si limitano agli adeguamenti di natura strettamente tecnica necessari per riflettere le modifiche inerenti alle forme societarie e alle imposte sulle società

elencate negli allegati I e II.

Or. en

Emendamento 423
Rasmus Andresen

Proposta di direttiva
Articolo 74 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 2, paragrafo 8, ***e*** all'articolo 14, paragrafo 3, è conferito alla Commissione per un periodo indeterminato a decorrere dal [data di entrata in vigore della presente direttiva].	2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 2, paragrafo 8, all'articolo 14, paragrafo 3, ***e all'articolo 45, paragrafo 2 bis,*** è conferito alla Commissione per un periodo indeterminato a decorrere dal [data di entrata in vigore della presente direttiva].

Or. en

Emendamento 424
Jaroslava Pokorná Jermanová, Ondřej Knotek, Jaroslav Bžoch, Tomáš Kubín, Jana Nagyová, Enikő Győri, Jorge Martín Frías, Pierre Pimpie, Klara Dostalova

Proposta di direttiva
Articolo 74 – paragrafo 3 – punto 1 (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	1) Gli atti delegati adottati a norma del presente articolo:
	a) non estendono l'ambito di applicazione della presente direttiva al di là di quanto esplicitamente previsto dalla medesima;
	b) non modificano la ripartizione delle competenze tra l'Unione e gli Stati membri nel settore fiscale;
	c) non introducono o agevolano la creazione di nuove risorse proprie dell'Unione;
	d) non incidono sulla sovranità fiscale

degli Stati membri, ivi compreso in materia di aliquote fiscali, riscossione delle imposte ed esecuzione fiscale.

Or. en

Emendamento 425
Enikő Győri

Proposta di direttiva
Articolo 77 – titolo

Testo della Commissione	*Emendamento*
Riesame da parte della Commissione ***del funzionamento di BEFIT***	***Relazione*** della Commissione ***e clausola di sospensione***

Or. en

Emendamento 426
Rasmus Andresen

Proposta di direttiva
Articolo 77 – paragrafo -1 (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	-1. Tre anni dopo l'entrata in applicazione della presente direttiva, la Commissione presenta una proposta legislativa per modificare la direttiva onde rendere tale sistema obbligatorio per le società con ricavi annui combinati pari o superiori a 40 000 000 EUR in almeno due degli ultimi quattro esercizi fiscali, in linea con la definizione di grande gruppo di cui alla direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio.

Or. en

Emendamento 427
Enikő Győri

Proposta di direttiva
Articolo 77 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. ***Cinque anni dopo l'entrata in*** applicazione della presente direttiva la Commissione ***esamina e valuta il suo funzionamento e riferisce in merito al Parlamento europeo e al Consiglio***. ***La relazione è corredata, se del caso, di una proposta di modifica della presente direttiva***.	1. ***Alla luce delle attuali incertezze circa l'attuazione a livello internazionale del quadro inclusivo dell'OCSE/G20 sul secondo pilastro, l'***applicazione della presente direttiva ***è sospesa. Prima di intraprendere ulteriori misure,*** la Commissione ***effettua una valutazione completa della compatibilità della direttiva con le norme globali, del suo impatto sulla certezza fiscale e sulla competitività delle imprese e dell'onere amministrativo per gli Stati membri e per i contribuenti***.

Or. en

Emendamento 428
Fernando Navarrete Rojas

Proposta di direttiva
Articolo 77 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Cinque anni dopo l'entrata in applicazione della presente direttiva la Commissione esamina e valuta il suo funzionamento e riferisce in merito al Parlamento europeo e al Consiglio. ***La relazione è corredata, se del caso, di una proposta di modifica della presente direttiva.***	1. Cinque anni dopo l'entrata in applicazione della presente direttiva la Commissione esamina e valuta il suo funzionamento e riferisce in merito al Parlamento europeo e al Consiglio.

Or. en

Emendamento 429
Danuše Nerudová

Proposta di direttiva

Articolo 77 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. ***Cinque*** anni dopo l'entrata in applicazione della presente direttiva la Commissione esamina e valuta il suo funzionamento e riferisce in merito al Parlamento europeo e al Consiglio. La relazione è corredata, se del caso, di una proposta di modifica della presente direttiva.	1. ***Quattro*** anni dopo l'entrata in applicazione della presente direttiva la Commissione esamina e valuta il suo funzionamento e riferisce in merito al Parlamento europeo e al Consiglio. La relazione è corredata, se del caso, di una proposta di modifica della presente direttiva. ***Due anni dopo l'entrata in applicazione della presente direttiva, la Commissione pubblica una valutazione d'impatto completa che esamina in che modo la direttiva consegua i suoi obiettivi e si allinei al contesto dei negoziati internazionali sulle norme fiscali.***

Or. en

Emendamento 430
Gilles Boyer

Proposta di direttiva
Articolo 77 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Cinque anni dopo l'entrata in applicazione della presente direttiva la Commissione esamina e valuta il suo funzionamento e riferisce in merito al Parlamento europeo e al Consiglio. La relazione è corredata, se del caso, di una proposta di modifica della presente direttiva.	1. Cinque anni dopo l'entrata in applicazione della presente direttiva la Commissione esamina e valuta il suo funzionamento e riferisce in merito al Parlamento europeo e al Consiglio. La relazione è corredata, se del caso, di una proposta di modifica della presente direttiva. ***Tale riesame comprende una valutazione dell'impatto dell'assegnazione della base imponibile sulle entrate degli Stati membri e dell'evoluzione dei costi di conformità per le società assoggettate alla direttiva.***

Or. en

Emendamento 431
Rasmus Andresen

Proposta di direttiva
Articolo 77 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	1 bis. Otto anni dopo l'entrata in applicazione della presente direttiva la Commissione valuta l'impatto di rendere obbligatorio tale sistema per tutte le società con attività transfrontaliere e, se opportuno, presenta una proposta legislativa per modificare la direttiva in tal senso.

Or. en

Emendamento 432
Enikő Győri

Proposta di direttiva
Articolo 77 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. ***Gli Stati membri comunicano alla*** Commissione ***le informazioni pertinenti per la valutazione della*** direttiva ***a norma del paragrafo 3, compresi i dati aggregati sui membri del gruppo BEFIT residenti a fini fiscali nella loro giurisdizione e sulle stabili organizzazioni che operano nella loro giurisdizione, al fine di valutare adeguatamente l'impatto della norma transitoria di assegnazione e della direttiva (UE) 2022/2523, nonché di valutare la situazione relativa al primo pilastro della dichiarazione su una soluzione basata su due pilastri per affrontare le sfide fiscali derivanti dalla digitalizzazione dell'economia concordata dal quadro inclusivo dell'OCSE/G20 sulla BEPS l'8 ottobre 2021***.	2. ***La*** Commissione ***presenta una relazione dettagliata al Parlamento europeo e al Consiglio entro il 1º gennaio 2027. Tale relazione valuta se sia opportuno procedere all'attuazione della presente*** direttiva ***o se la proposta debba essere ritirata o riveduta in modo sostanziale alla luce degli sviluppi fiscali internazionali. Entro la stessa data del 1º gennaio 2027, la Commissione presenta, se del caso, una proposta legislativa al Parlamento europeo e al Consiglio per modificare l'entrata in vigore della presente direttiva***.

Or. en

Emendamento 433
Michalis Hadjipantela, Danuše Nerudová

Proposta di direttiva
Articolo 77 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione le informazioni pertinenti per la valutazione della direttiva a norma del paragrafo 3, compresi i dati aggregati sui membri del gruppo BEFIT residenti a fini fiscali nella loro giurisdizione e sulle stabili organizzazioni che operano nella loro giurisdizione, al fine di valutare adeguatamente l'impatto della norma transitoria di assegnazione e della direttiva (UE) 2022/2523, nonché di valutare la situazione relativa al primo pilastro della dichiarazione su una soluzione basata su due pilastri per affrontare le sfide fiscali derivanti dalla digitalizzazione dell'economia concordata dal quadro inclusivo dell'OCSE/G20 sulla BEPS l'8 ottobre 2021.	2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione ***e al Parlamento europeo*** le informazioni pertinenti per la valutazione della direttiva a norma del paragrafo 3, compresi i dati aggregati sui membri del gruppo BEFIT residenti a fini fiscali nella loro giurisdizione e sulle stabili organizzazioni che operano nella loro giurisdizione, al fine di valutare adeguatamente l'impatto della norma transitoria di assegnazione e della direttiva (UE) 2022/2523 ***e di presentare una valutazione dei costi aggiuntivi sostenuti dalle società assoggettate a entrambe le direttive***, nonché di valutare la situazione relativa al primo pilastro della dichiarazione su una soluzione basata su due pilastri per affrontare le sfide fiscali derivanti dalla digitalizzazione dell'economia concordata dal quadro inclusivo dell'OCSE/G20 sulla BEPS l'8 ottobre 2021.

Or. en

Emendamento 434
Fernando Navarrete Rojas

Proposta di direttiva
Articolo 77 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione le informazioni pertinenti per la valutazione della direttiva a norma del paragrafo 3, compresi i dati aggregati	2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione le informazioni pertinenti per la valutazione della direttiva a norma del paragrafo 3, compresi i dati aggregati

sui membri del gruppo BEFIT residenti a fini fiscali nella loro giurisdizione e sulle stabili organizzazioni che operano nella loro giurisdizione, al fine di valutare adeguatamente l'impatto della ***norma transitoria di assegnazione e della*** direttiva (UE) 2022/2523, nonché di valutare la situazione relativa al primo pilastro della dichiarazione su una soluzione basata su due pilastri per affrontare le sfide fiscali derivanti dalla digitalizzazione dell'economia concordata dal quadro inclusivo dell'OCSE/G20 sulla BEPS l'8 ottobre 2021.	sui membri del gruppo BEFIT residenti a fini fiscali nella loro giurisdizione e sulle stabili organizzazioni che operano nella loro giurisdizione, al fine di valutare adeguatamente l'impatto della direttiva (UE) 2022/2523, nonché di valutare la situazione relativa al primo pilastro della dichiarazione su una soluzione basata su due pilastri per affrontare le sfide fiscali derivanti dalla digitalizzazione dell'economia concordata dal quadro inclusivo dell'OCSE/G20 sulla BEPS l'8 ottobre 2021.

Or. en

Emendamento 435
Rasmus Andresen

Proposta di direttiva
Articolo 77 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione le informazioni pertinenti per la valutazione della direttiva a norma del paragrafo 3, compresi i dati aggregati sui membri del gruppo BEFIT residenti a fini fiscali nella loro giurisdizione e sulle stabili organizzazioni che operano nella loro giurisdizione, al fine di valutare adeguatamente l'impatto della ***norma transitoria di assegnazione e della*** direttiva (UE) 2022/2523, nonché di valutare la situazione relativa al primo pilastro della dichiarazione su una soluzione basata su due pilastri per affrontare le sfide fiscali derivanti dalla digitalizzazione dell'economia concordata dal quadro inclusivo dell'OCSE/G20 sulla BEPS l'8 ottobre 2021.	2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione le informazioni pertinenti per la valutazione della direttiva a norma del paragrafo 3, compresi i dati aggregati sui membri del gruppo BEFIT residenti a fini fiscali nella loro giurisdizione e sulle stabili organizzazioni che operano nella loro giurisdizione, al fine di valutare adeguatamente l'impatto della direttiva (UE) 2022/2523, nonché di valutare la situazione relativa al primo pilastro della dichiarazione su una soluzione basata su due pilastri per affrontare le sfide fiscali derivanti dalla digitalizzazione dell'economia concordata dal quadro inclusivo dell'OCSE/G20 sulla BEPS l'8 ottobre 2021.

Or. en

Emendamento 436
Danuše Nerudová

Proposta di direttiva
Articolo 77 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione le informazioni pertinenti per la valutazione della direttiva a norma del paragrafo 3, compresi i dati aggregati sui membri del gruppo BEFIT residenti a fini fiscali nella loro giurisdizione e sulle stabili organizzazioni che operano nella loro giurisdizione, al fine di valutare adeguatamente l'impatto della norma transitoria di assegnazione e della direttiva (UE) 2022/2523, nonché di valutare la situazione relativa al primo pilastro della dichiarazione su una soluzione basata su due pilastri per affrontare le sfide fiscali derivanti dalla digitalizzazione dell'economia concordata dal quadro inclusivo dell'OCSE/G20 sulla BEPS l'8 ottobre 2021.	2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione ***e al Parlamento europeo*** le informazioni pertinenti per la valutazione della direttiva a norma del paragrafo 3, compresi i dati aggregati sui membri del gruppo BEFIT residenti a fini fiscali nella loro giurisdizione e sulle stabili organizzazioni che operano nella loro giurisdizione, al fine di valutare adeguatamente l'impatto della norma transitoria di assegnazione e della direttiva (UE) 2022/2523, nonché di valutare la situazione relativa al primo pilastro della dichiarazione su una soluzione basata su due pilastri per affrontare le sfide fiscali derivanti dalla digitalizzazione dell'economia concordata dal quadro inclusivo dell'OCSE/G20 sulla BEPS l'8 ottobre 2021.

Or. en

Emendamento 437
Enikő Győri

Proposta di direttiva
Articolo 77 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. ***La Commissione specifica, mediante atti di esecuzione, le informazioni che gli Stati membri devono fornire ai fini della valutazione del funzionamento della presente direttiva,*** di cui al paragrafo 2***, nonché il formato e le modalità di comunicazione di tali informazioni***.	3. ***Finché non è completato il riesame*** di cui al paragrafo 2 ***e non è stata presa una decisione formale dal Consiglio in consultazione con il Parlamento europeo sull'opportunità di procedere, gli Stati membri non adottano ulteriori misure legislative, amministrative o attuative ai sensi della presente direttiva***.

Or. en

Emendamento 438
Enikő Győri

Proposta di direttiva
Articolo 77 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. Conformemente alle disposizioni applicabili alle istituzioni dell'Unione e all'articolo 76 della presente direttiva, la Commissione assicura la riservatezza delle informazioni comunicatele ai sensi del paragrafo 2.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 439
Enikő Győri

Proposta di direttiva
Articolo 77 – paragrafo 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
5. Le informazioni trasmesse alla Commissione da uno Stato membro a norma del paragrafo 2 e le relazioni o i documenti elaborati dalla Commissione utilizzando tali informazioni possono essere trasmessi ad altri Stati membri. Le informazioni trasmesse sono coperte dal segreto d'ufficio come previsto per informazioni di analoga natura dal diritto nazionale dello Stato membro o degli Stati membri che le ricevono.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 440
Gilles Boyer

Proposta di direttiva
Articolo 77 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 77 bis
	Contributo di BEFIT al gettito
	In linea con la tabella di marcia giuridicamente vincolante relativa a nuove risorse proprie di cui all'accordo interistituzionale del 16 dicembre 2020[1 bis] e con la comunicazione della Commissione del 2021 dal titolo "Un pacchetto adeguato per la prossima generazione di risorse proprie", parte del gettito generato mediante l'applicazione della presente direttiva può essere destinato al bilancio generale dell'Unione in conformità delle procedure applicabili previste dalla decisione relativa alle risorse proprie.
	[1 bis] Accordo interistituzionale tra il Parlamento europeo, il Consiglio dell'Unione europea e la Commissione europea sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria, nonché su nuove risorse proprie, compresa una tabella di marcia per l'introduzione di nuove risorse proprie (GU L 433 I del 22.12.2020, pag. 28).

Or. en

Emendamento 441
Enikő Győri

Proposta di direttiva
Articolo 78 – titolo

Testo della Commissione	*Emendamento*
Recepimento	***Sospensione del*** recepimento

Or. en

Emendamento 442
Enikő Győri

Proposta di direttiva
Articolo 78 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Gli Stati membri ***adottano e pubblicano, prima del 1° gennaio 2028, le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla*** presente direttiva. ***Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni***.	1. ***In deroga al calendario originario,*** gli Stati membri ***non recepiscono la*** presente direttiva ***fino a quando la sospensione di cui all'articolo 77, paragrafo 1, non è revocata da un atto legislativo formale emanato dal Consiglio in consultazione con il Parlamento europeo sulla scorta della valutazione della Commissione circa la pertinenza e la fattibilità della direttiva***.

Or. en

Emendamento 443
Michalis Hadjipantela, Danuše Nerudová

Proposta di direttiva
Articolo 78 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Gli Stati membri adottano e pubblicano, prima del 1° gennaio ***2028***, le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.	1. Gli Stati membri adottano e pubblicano, prima del 1° gennaio ***2030***, le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.

Or. en

Emendamento 444
Manon Aubry

a nome del gruppo The Left

Proposta di direttiva
Articolo 78 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Gli Stati membri adottano e pubblicano, prima del 1° gennaio ***2028***, le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.	1. Gli Stati membri adottano e pubblicano, prima del 1° gennaio ***2027***, le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.

Or. en

Emendamento 445
Enikő Győri

Proposta di direttiva
Articolo 78 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. ***Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal*** 1° luglio 2028.	2. ***Le date di recepimento e applicazione originarie, rispettivamente del 1° gennaio 2028 e del*** 1º luglio 2028***, sono sospese***. ***Le nuove date, se del caso, sono determinate in base all'esito della relazione di rivalutazione della Commissione di cui all'articolo 77, paragrafo 2.***

Or. en

Emendamento 446
Michalis Hadjipantela, Danuše Nerudová

Proposta di direttiva
Articolo 78 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Essi applicano tali disposizioni a	2. Essi applicano tali disposizioni a

decorrere dal 1° luglio ***2028***.	decorrere dal 1° luglio ***2030***.

Or. en

Emendamento 447
Manon Aubry
a nome del gruppo The Left

Proposta di direttiva
Articolo 78 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 1° luglio ***2028***.	2. Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 1° luglio ***2027***.

Or. en

Emendamento 448
Enikő Győri

Proposta di direttiva
Articolo 78 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono stabilite dagli Stati membri.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 449
Enikő Győri

Proposta di direttiva
Articolo 78 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. A decorrere dall'entrata in vigore della presente direttiva, gli Stati membri provvedono a comunicare alla Commissione, in tempo utile perché questa possa presentare le proprie osservazioni, qualsiasi progetto di disposizioni legislative, regolamentari o amministrative che intendano adottare nel settore disciplinato dalla presente direttiva.	***soppresso***

Or. en